

REGIONE TOSCANA



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO REGIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE (PRQA)

Proposta di dichiarazione di sintesi

ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i.

Proponente: Direzione Ambiente ed Energia – Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti

Autorità Competente: Nucleo Unificato Regionale di Valutazione (NURV)

Firenze, Novembre 2017

Documento scaricabile all'indirizzo

<http://www.regione.toscana.it/-/proposta-di-piano-regionale-per-la-qualita-dell-aria>

INDICE

1	PREMESSA	3
2	SINTESI DEL PROCESSO DECISIONALE SEGUITO E DELLE ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE	4
3	MODALITÀ DI INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE E DEL RAPPORTO AMBIENTALE	6
4	MODALITÀ DI CONSIDERAZIONE DELLE RISULTANZE DELLE CONSULTAZIONI E DEL PARERE MOTIVATO	7
5	MOTIVAZIONI DELLE SCELTE	53

1 PREMESSA

La presente dichiarazione di sintesi, ai sensi della Direttiva europea CE 42/2001 art. 9 comma 1 lettera b), del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. art. 17 comma 1 lettera b) e della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. art. 27 comma 2, rappresenta il documento finalizzato ad illustrare in maniera sintetica il processo decisionale seguito e le modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate all'interno del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente (PRQA), facendo particolare riferimento alle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale, ai risultati delle consultazioni, agli esiti del procedimento di VAS (in particolare, il Parere motivato) ed evidenziando inoltre le motivazioni alla base delle scelte effettuate dal Piano.

2 SINTESI DEL PROCESSO DECISIONALE SEGUITO E DELLE ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE

Con nota prot. 464317 del 16.11.16 il Settore servizi pubblici locali, energia e inquinamenti ha trasmesso al NURV, ai soggetti con competenza ambientale designati e ai settori regionali interessati, il documento preliminare di VAS ai fini delle consultazioni di cui all' art. 23 della L.R. 10/10, fissando il termine per l'invio dei contributi al 30.12.2016.

Di seguito è riportato l'elenco di tutti i contributi pervenuti in relazione alla fase preliminare di VAS:

- Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale;
- Regione Toscana - Direzione Mobilità, Infrastrutture e TPL;
- Comune di Borgo a Mozzano;
- Comune di Bagni di Lucca;
- Comune di Grosseto;
- Comune di Montecatini;
- Comune di Colle val d'Elsa;
- ASL Toscana N/O;
- ASL Toscana S/E;
- USL Toscana Centro;
- USL UMBRIA;
- Ministero dell'Ambiente;
- Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio.
- Regione Umbria;
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio;
- NURV.

L'insieme di tali contributi, sono stati controdedotti ed adeguatamente considerati sia nell'ambito del Rapporto ambientale (a cui si rimanda per un maggior dettaglio) che nel Documento di Piano.

Sulla base della definizione del Piano e dei contributi pervenuti è stato quindi predisposto il Rapporto ambientale e la relativa Sintesi non tecnica, redatti ai sensi della Direttiva europea CE 42/2001 art. 5, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. art. 13, comma 3 e della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. art. 24.

Nel Rapporto Ambientale, che costituisce parte integrante del PRQA, sono state valutate le condizioni ambientali di riferimento in cui il Piano opera, la coerenza ambientale dei suoi obiettivi, gli effetti ambientali da esso indotti, le misure di mitigazione e compensazione e, infine, il sistema di monitoraggio degli effetti ambientali indotti dallo stesso.

Il Rapporto ambientale ha previsto anche gli elementi per la valutazione di incidenza ai sensi della normativa di riferimento vigente. A tal proposito è altrettanto importante sottolineare che, nella fase iniziale di consultazione relativa al Documento preliminare ai fini della VAS, era stata indicata la scelta di coordinare il procedimento di valutazione di incidenza con quello della VAS. A livello operativo, in un'ottica di semplificazione ed appropriatezza delle procedure di valutazione in campo ambientale, tale scelta si era concretizzata nella proposta di elaborare un unico documento di valutazione (Rapporto ambientale) contenente anche gli elementi propri di uno studio di incidenza. Tale opzione, introdotta nel Documento preliminare ai fini della VAS, non è stata soggetta a nessuna osservazione da parte dei soggetti con competenze ambientali o dell'autorità competente (NURV), per cui è stata conseguentemente e quindi legittimamente adottata durante la stesura del Rapporto ambientale.

La consultazione pubblica sui contenuti del Rapporto ambientale, della relativa Sintesi non tecnica e della proposta di PRQA della Regione Toscana, è stata aperta il 26 aprile 2017. In particolare, ai fini della consultazione prevista nell'ambito del procedimento di VAS, la documentazione costituita dalla proposta di Piano, dal Rapporto Ambientale e dalla Sintesi non tecnica, è messa a disposizione del pubblico, per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Analogamente a quanto fatto in relazione alla fase preliminare, osservazioni o pareri potevano essere inviati all'autorità proponente (Direzione Ambiente ed Energia – Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti) e all'autorità competente Nucleo Unificato Regionale di Valutazione (NURV).

A seguito delle consultazioni relativamente al Rapporto ambientale sono pervenute osservazioni: dai seguenti soggetti:

- LEGAMBIENTE
- GIOVANNA CEPPARELLO ED ALTRI
- COMUNE DI PISTOIA
- LUCENSE
- COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO
- GAIA SERVIZI IDRICI
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
- ASSOCIAZIONE VIVERE IN VALDISIEVE
- ASSOCIAZIONE OLTRE PER LIVORNO
- AZIENDE USL TOSCANA NORD OVEST - TOSCANA SUD EST E TOSCANA CENTRO
- DIREZIONE POLITICHE MOBILITA' INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
- PROVINCIA DI GROSSETO
- MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE E LE PROVINCE DI PISTOIA E PRATO -
- REGIONE MARCHE
- DRZ AMB.ENERG.-SET-TUTELA DELLA NATURA E DEL MARE
- UNIFI CIBIC CENTRO DI BIOCLIMATOLOGIA
- ARPAT
- MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
- NURV
- PROVINCIA DI GROSSETO
- CONFARTIGIANATO
- AISA IMPIANTI
- ASSOCIAZIONE CONCIATORI
- REGIONE LIGURIA
- AUTORITÀ IDRICA GESTORI
- AUTORITÀ DI BACINO FIUME TEVERE
- ACQUE SPA SERVIZI IDRICI
- REGIONE TOSCANA SETTORE TUTELA DELLA NATURA E DEL MARE
- PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO

Le controdeduzioni a suddette osservazioni sono riportate nel capitolo 4 del presente documento

Successivamente, con seduta n. 185 del 12.07.2017 e Determinazione n.4/AC/2017, il NURV ha espresso il proprio Parere motivato (a cui si rimanda per specifici approfondimenti) che ha tenuto conto di tutte le osservazioni di cui sopra.

Durante tutta la fase di elaborazione del PRQA sono state svolte anche alcune iniziative, sia informali che a carattere ufficiale, che hanno coinvolto i vari soggetti portatori di interesse che operano sul territorio regionale. In particolare prima della stesura dei documenti inviati a VAS sono state effettuati una serie di incontri nelle principali aree critiche, con i Comuni, gli ordini professionali, le associazioni di categoria, le associazioni ambientaliste come riportato nel Piano al paragrafo "Modalità di confronto esterno".

Successivamente, anche a seguito delle osservazioni pervenute, sono stati effettuati incontri con alcuni soggetti, in particolare quelli che avevano presentato osservazioni relativamente all'allegato 2 del PRQA. Del dettaglio di questi incontri se ne dà riscontro nel capito 4 del presente documento.

Tutte le osservazioni pervenute trovano risposta nell'ambito del presente documento. Non si evidenzia quindi la necessità di predisporre una integrazione del rapporto Ambientale.

3 MODALITÀ DI INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE E DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Il contributo della VAS alla definizione degli obiettivi e delle azioni del PRQA è avvenuto sia in parallelo alla definizione dei contenuti del Piano, sia tenendo conto delle indicazioni contenute nelle diverse sezioni che sono andate di volta in volta a comporre il Rapporto ambientale. In particolare il PRQA ha preso in considerazione i seguenti elementi forniti dalla VAS:

- le problematiche principali evidenziate dall'analisi del contesto ambientale in Toscana;
- il quadro degli obiettivi di protezione ambientale e degli indicatori ambientali;
- i potenziali effetti sull'ambiente riconducibili alle azioni che il PRQA intende attivare;
- i suggerimenti e le indicazioni fornite, per impedire, ridurre e compensare gli effetti ambientali negativi potenzialmente producibili dall'attuazione del Piano.

Poiché il PRQA si configura di per sé come un piano orientato alla tutela della risorsa aria, e considerando che molti degli interventi strutturali erano già presenti e valutati in altre pianificazioni settoriali - seppur con specifiche osservazioni del NURV e dei Soggetti Competenti in materia Ambientale, la valutazione degli effetti ambientali contenuta nel Rapporto ambientale è risultata di segno positivo. I contributi forniti dal Rapporto ambientale alla stesura del PRQA sono stati quindi principalmente forniti in termini di indicazioni e suggerimenti per il perfezionamento del Piano con la finalità di rendere più chiara, efficace ed integrata l'azione regionale per il perseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria.

In particolare, ciò si è verificato in relazione alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) contenute nel Rapporto ambientale, che hanno rappresentato un apparato normativo riguardante non solo gli esiti della VAS ma anche le finalità generali del Piano, gli obiettivi, la durata, l'ambito territoriale di applicazione, le procedure per la modifica, l'efficacia, gli strumenti attuativi, le diverse misure per il raggiungimento dei valori limite critici e per il perseguimento dei valori obiettivo. Le NTA proposte all'interno del Rapporto ambientale hanno assunto a tutti gli effetti, anche a seguito della indicazione e tenuto conto delle osservazioni contenute nel Parere motivato del NURV, la valenza di Disciplina di Piano. In questo senso il contenuto delle NTA inserite nel rapporto ambientale, opportunamente rivisto a seguito delle osservazioni pervenute, è andato a comporre il documento a se stante "PRQA PARTE IV Norme tecniche di attuazione".

Per quanto riguarda gli indicatori di monitoraggio ambientale, di realizzazione e di risultato, anche a seguito delle osservazioni pervenute ed al fine di rendere più organico il sistema complessivo di monitoraggio del PRQA, il proponente ha deciso di far confluire tutti gli indicatori presenti nelle varie sezioni del piano (Documento di piano, sezione valutativa e rapporto ambientale) in un unico documento a se stante "PRQA PARTE III Sistema di valutazione".

4 MODALITÀ DI CONSIDERAZIONE DELLE RISULTANZE DELLE CONSULTAZIONI E DEL PARERE MOTIVATO

In seguito alle osservazioni e dei contributi pervenuti dai soggetti coinvolti in relazione alla consultazione del Piano ed al procedimento di VAS, è stato necessario apportare alcune modifiche nella stesura finale del PRQA. Nella tabella seguente sono riportati in sintesi i contributi pervenuti ed il dettaglio con cui sono stati accolti o le motivazioni del mancato accoglimento.

Sintesi delle osservazioni	Accoglibile – Non Accoglibile – Parzialmente accoglibile	Risposta
LEGAMBIENTE		
Nel paragrafo 2.1 I principali risultati del quadro conoscitivo del documento di piano si afferma che il maggior contributo al PM10 proviene dagli impianti di combustione non industriali. Sarebbe importante sapere a quali impianti ci si riferisce visto che non ci risulta che siano censiti gli impianti a pellet e neppure i caminetti cui si fa riferimento almeno implicitamente nel seguito	Accoglibile	Nell'Inventario regionale delle sorgenti di Emissione in aria ambiente IRSE sono riportati, relativamente all'anno 2010 (ultimo aggiornamento ad oggi disponibile) il dettaglio delle emissioni per gli impianti di combustione non industriali suddiviso tra terziario caldaie, domestico caldaie, Domestico caminetti, Domestico Stufe tradizionali, Domestico Stufe a pellet e per tipo di combustibile utilizzato combustibili vegetali, gasolio, gas naturale e GPL. Per un dettaglio si vedano le pubblicazioni alla pagina http://www.regione.toscana.it/-/inventario-regionale-sulle-sorgenti-di-emissione-in-aria-ambiente-irse , riferimento che sarà riportato anche nel piano.
Nel documento di piano si indica che la combustione da biomassa quale principale sorgente di inquinamento. Si osserva che non ci risulta che il contributo delle stufe a pellet al riscaldamento domestico sia molto importante e che sia in ogni caso distribuito nella regione in modo opposto all'effetto osservato.	Accoglibile	Osservazione corretta. Il maggior contributo deriva dalla combustione di biomassa in caminetti e stufe tradizionali che presentano i fattori di emissione più elevati, rispettivamente 840 g/GJ e 760 g/GJ contro i 28 g/GJ delle stufe a pellet. Nel testo si provvederà ad una maggiore specificazione su queste sorgenti.
Nel documento di piano si indica che Il traffico non rappresenta più la causa principale dei superamenti del valore limite di PM10. Si osserva che per sapere quale sia il contributo effettivo del traffico, visto che non è praticabile il blocco totale del traffico per alcuni giorni, sarebbe opportuno effettuare delle misure mirate effettuate nei giorni feriali e nei giorni festivi nei periodi di inversione.	Non accoglibile	Il contributo delle sorgenti all'inquinamento da PM10 è stato stimato nell'ambito del Progetto Regionale PATOS. Le analisi statistiche proposte potrebbero essere utilizzate per avere indicazioni generiche sulle sorgenti ma non premettono una loro corretta valutazione come invece è stato realizzato in PATOS con la metodologia PMF. Per i dettagli si vedano le pubblicazioni alla pagina http://www.regione.toscana.it/-/progetto-patos-particolato-atmosferico-in-toscana
In relazione a quanto riportato nel punto 2.2 Risultati del ciclo di programmazione precedente in materia di miglioramento della qualità dell'aria. Del documento di piano si osserva che siamo nel 2017 e si elencano gli obiettivi raggiunti dichiarati nel piano 2008-2010. Sarebbe importante integrare tale analisi anche con i risultati raggiunti negli interventi attuativi che si ritrovano nelle azioni programmate nei PAC successivi al piano in questione.	Non accoglibile	Il dettaglio sugli interventi attuati nei singoli PAC nella programmazione precedente non rientra tra gli scopi del PRQA che da questo punto di vista analizza solo il complesso degli interventi regionali. Per i dettagli de i singoli PAC si rimanda a quanto predisposto e pubblicato dai singoli Comuni.
E' interessante notare che fra gli obiettivi dichiarati nel piano 2008/2010, a parte l'investimento per l'elettrificazione del porto di Livorno (che è l'unico con una certa prospettiva strategica), il resto degli interventi è praticamente ordinaria amministrazione: la sostituzione delle auto e l'installazione dei filtri antiparticolato sono gli investimenti di maggior rilievo economico nel piano in questione	Non accoglibile	Il precedente piano PRRM 2008-2010 conteneva numerosi interventi che non possono essere considerati "normale amministrazione". Tra questi il più rilevante da un punto di vista economico è stata la misura di fiscalità ambientale per la promozione delle vetture a metano e gpl (misura M3 tassazione ambientale per la mobilità) per un totale di oltre 50 Mil euro.
Nel documento di piano si indica che nelle aree periferiche urbanizzate che presentano caratteristiche abitative tali da favorire l'utilizzo di biomasse come riscaldamento domestico, continuano a sussistere criticità nel rispetto del valore limite su breve periodo. Si osserva come si continua a insistere sull'uso di biomasse da riscaldamento in assenza di dati citati sulla quantità di impianti di questo tipo e sul consumo di combustibile ad esso associato. Ad esempio qual è il consumo di pellet nelle zone in cui sono stati osservati il maggior numero di superi? I fattori di emissione delle stufe a pellet sono significativamente inferiori a quelli dei caminetti aperti.	Accoglibile	Si vedano risposte alle osservazioni precedenti
Nel documento di piano si riporta che la stazione di FI Gramsci rappresenta il punto di maggiore criticità (hot spot) in	Accoglibile	.Nel testo è chiaramente riportato la stima dell'aria associata alla criticità della stazione di FI-Gramsci. Tale indicazione è

<p>Toscana, con valori molto più alti di qualsiasi altra centralina per quanto attiene al biossido di azoto. La rappresentatività di tale stazione è comunque da ricondurre a poche centinaia di metri quadri lungo il percorso dei viali di circoscrizione relativamente alla parte dalle porte medievali di ingresso alla città verso Arezzo (Piazza Beccaria) e quella verso Prato (Porta a Prato). Le riduzioni di ossidi di azoto stimate per il rispetto del valore limite per FI-Gramsci sono quindi più che sufficienti per assicurare il rispetto anche di FI-Mosse.»</p> <p>Si osserva che la frase la rappresentatività della stazione della stazione FI-Gramsci è da ricondurre a "poche centinaia di metri quadri" è un linguaggio poco chiaro non supportato da evidenze scientifiche citate nel documento in consultazione. E' probabile che la stazione FI-Gramsci sia rappresentativa di tutta la zona dei viali e strade limitrofe. Minimizzare il problema non serve a risolverlo ma ad eluderlo.</p>		<p>supportata dai valori registrati nelle altre centraline presenti nell'agglomerato che per il biossido di azoto registrano valori decisamente inferiori rispetto a quanto misurato da FI-Gramsci. Si coglie l'indicazione che la frase "poche centinaia di metri quadri" sia interpretabile come una minimizzazione del problema, che quindi sarà eliminata nel testo finale.</p>
<p>Nel documento di piano si indica che i dati IRSE e il progetto PATOS evidenziano che la principale sorgente di emissione del particolato primario sia da ricercarsi nella combustione della biomassa, sia come abbruciamenti all'aperto di sfalci e potature, sia nell'uso di legna e pellet per il riscaldamento domestico si osserva come l'affermazione che la principale sorgente di emissioni di PM10 sia imputabile alla combustione da biomasse non è affatto dimostrata ed i dati presenti nella statistica IRSE non sembrano corretti per quello che riguarda i contributi di 0202 Impianti di combustione residenziali e di 1003 combustione in situ di residui agricoli, soprattutto i secondi sembrano stimati per difetto.</p> <p>Risulta invece da una letteratura recente che usare il potassio come tracciante della combustione della legna nell'applicazione del modello EPA-PMF (usato nel PATOS) può portare a sopravvalutare la sorgente combustione da biomasse rispetto alla sorgente traffico12</p>	Non accoglibile	<p>Una non corretta stima (per eccesso) della combustione di biomassa col solo potassio è possibile quando si usino pochi elementi/composti per fare la PMF. Nell'articolo citato sono stati usati solo 11 elementi/composti forti più 3 deboli. Nel progetto PATOS invece sono sempre stati usati sempre più di 20 composti, ed in particolare il Cl (non utilizzato nell'articolo) che è un buon marker della combustione di biomassa o il Cu che aiuta nell'identificare il traffico. Nell'ambito del progetto AIRUSE è stato usato anche il levoglucosano marker specifico della combustione di biomassa. Inoltre test fatti su AIRUSE mostrano come l'effetto di stima per eccesso della combustione di biomassa sia piccolo quando si abbiano molti composti da usare nella PMF come è successo sempre nelle campagne di misura di PATOS.</p> <p>Si ricorda che la metodologia utilizzata in PATOS per la determinazione delle sorgenti non utilizza i dati IRSE e quindi una eventuale sottostima della combustione in situ dei residui agricoli non ha rilevanza sulle stime delle sorgenti.</p>
<p>Si osserva come il miglioramento della qualità dell'aria nell'area fiorentina è coinciso con l'entrata in funzione della tranvia. Occorre estendere il trasporto urbano elettrico in sede propria ad altre città che già formano di fatto un sistema metropolitano di area vasta (oltre all'area fiorentina vi sono città come Pisa, Livorno e Lucca che avevano sistemi simili prima della guerra, inopinatamente smantellati a beneficio del trasporto pubblico su gomma con motori endotermici</p>	Non accoglibile	<p>Tra le azioni del PRQA sono anche riportati, a mero titolo ricognitivo, i principali interventi oggetto di altri Piani Regionali con impatti positivi sulla qualità dell'aria. In particolare, per quanto riguarda le azioni di mobilità richiamate nel PRQA esse sono oggetto del PRIIM (istituito con L.R. 55/2011 e approvato con DCR n.18 del 14/02/2014) quale strumento di programmazione unitaria attraverso il quale la Regione definisce in maniera integrata le politiche in materia di mobilità, infrastrutture e trasporti.</p> <p>In relazione al trasporto elettrico urbano in sede propria, tra le azioni del PRIIM si prevede allo stato attuale non soltanto il completamento della rete tramviaria di Firenze, ma anche l'estensione di questa nell'area metropolitana. Inoltre, in attuazione del PRIIM, è stato realizzato nell'area pisana il People Mover di recente attivazione.</p> <p>Il PRIIM, seppure abbia fra le azioni "lo sviluppo dell'infrastrutturazione della mobilità urbana, a servizio del trasporto pubblico, ..." non indica nello specifico altri interventi inerenti il trasporto urbano elettrico in sede propria, oltre a quelli già sopra citati..</p>
<p>Nell'ambito del potenziamento dei sistemi a sostegno della mobilità dolce, ciclabile o pedonale», si osserva che serve una seria pianificazione pubblica per collegare le frazioni e i quartieri periferici ai poli attrattori delle grandi e medie città ospedali/scuole, da programmare e realizzare in tempi brevi e certi, a soddisfacimento dei livelli "servizi minimi" indicati dalla Legge: Art. 16 (Servizi minimi), D.lgs. 422/1997</p>	Parzialmente accoglibile	<p>Le azioni relative alla realizzazioni di sistemi di mobilità dolce, ciclabile o pedonale in ambito comunale sono indicate nei Piani di Azione Comunale PAC (si veda l'allegato 4 del Piano per i dettagli).</p> <p>L'azione M9 richiama al suo interno, a titolo ricognitivo, le azioni programmate nel PRIIM (obiettivo specifico 3.3) e nel POR del sistema integrato della Ciclopista dell'Arno - Sentiero della Bonifica e della mobilità ciclabile in ambito urbano, di sostegno ad interventi di mobilità urbana sostenibile (POR FESR 2014-2020: Asse IV -Azione 4.6.4 sub) azione a Procedure 1-2).</p> <p>Nelle procedure di selezione degli interventi di ciclabilità urbana (POR FESR 2014-2020: Asse IV -Azione 4.6.4 sub) azione a, Procedura 2) la connessione della rete ciclabile con i principali poli d'interscambio e poli attrattori costituisce un aspetto altamente qualificante</p> <p>Ulteriori interventi a favore della mobilità ciclabile sono previsti nell'ambito del PRIIM, cui si rinvia, per quanto di competenza delle politiche regionali.</p>
<p>Nell'ambito del Programma mobilità sostenibile casa lavoro,</p>	Non accoglibile	<p>Le modalità dell'intervento in esame sono definite da</p>

<p>casa scuola si osserva che occorre realizzare progetti mirati per le scuole che incentivino l'uso della bicicletta per raggiungere gli edifici scolastici nel percorso casa scuola. Questo è possibile solo se il punto M9 viene adeguatamente sviluppato</p>		<p>Ministero dell'Ambiente che ha predisposto i relativi Finanziamenti. Per la Toscana sono stati presentati 2 progetti da parte delle città di Firenze e Pisa, sinteticamente descritti nel testo del piano, approvati rispettivamente con le delibere di Giunta regionale 1382 e 1419 del 27 dicembre 2016, a cui si rimanda per i dettagli</p>
<p>Nell'ambito dell' Accordo con associazioni di categoria per buone pratiche nello smaltimento sfalci e potature, si osserva che è necessario effettuare delle specifiche ricerche per razionalizzare la raccolta e la trasformazione dei residui in questione, che non è detto debba essere necessariamente limitato all'aspetto energetico. L'obiettivo, così come enunciato, non sembra sufficientemente incisivo vista l'entità del problema.</p>	<p>Accoglibile</p>	<p>l'intervento A2 prevederà la stipula di accordi per valorizzare gli sfalci e potature non solo per fini energetici. Per quanto riguarda la definizione dell'entità del problema si rimanda la box di approfondimento "La combustione all'aperto dei residui vegetali" nel documento di piano</p>
<p>In conclusione si osserva che il piano si basa in alcuni suoi punti su dati che sembrano poco corretti e rischia pertanto di non assolvere al proprio compito che è quello di fornire ai decisori uno strumento di programmazione per il miglioramento della qualità dell'aria. Il quadro conoscitivo non è rappresentativo dei reali nodi (peraltro difficili da affrontare), primo fra tutti quello della mobilità. E' necessario proseguire nello studio e nell'analisi della composizione dell'atmosfera e valutare in modo opportuno l'influenza delle sorgenti nelle stazioni di misura, aggiornando lo studio PATOS con le evidenze scientifiche più recenti.</p>	<p>Non accoglibile</p>	<p>Il quadro conoscitivo su cui si basa il piano risulta robusto e completo. Tuttavia, come indicato negli interventi di miglioramenti del quadro conoscitivo, si prevedono ulteriori approfondimenti, tra cui un aggiornamento del progetto PATOS per l'area fiorentina e sviluppi delle applicazioni modellistiche, compatibilmente con le risorse disponibili.</p>
<p>GIOVANNA CEPPARELLO ED ALTRI</p>		
<p>nelle parti esplicative del Piano manca un riferimento puntuale e preciso alla questione dell'inquinamento derivante dalle emissioni navali nel Porto di Livorno, dall'altra troviamo tra gli interventi strutturali di piano, finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria, l'elettificazione del Porto di Livorno, intervento, si noti, molto oneroso dal punto di vista economico. La Regione mostra quindi solo implicitamente di avere ben presente il problema dell'inquinamento portuale, ma, nel complesso, non pare intenzionata a mettere in atto una strategia articolata ed efficace per affrontarlo, stante il fatto che il cold-ironing si è già rivelato un fallimento, non essendo ad oggi mai stato utilizzato da alcuna nave.</p>	<p>Parzialmente accoglibile</p>	<p>Il quadro conoscitivo allegato al piano, contiene per ovvie ragioni un compendio dei dati sull'inquinamento atmosferico con degli approfondimenti solo per le aree di maggiore criticità: Piana Lucchese, Zona Prato-Pistoia e Agglomerato di Firenze, cioè quelle aree dove ad oggi persistono valori di qualità dell'aria eccedenti i limiti previsti dalla normativa. Per il complesso dei dati disponibili utilizzati per la redazione del piano si può fare riferimento ai documenti pubblicati sulle pagine web della Regione sull'inquinamento atmosferico. Si vedano in particolare i documenti relativi al Progetto PATOS per un esame sulla determinazione delle sorgenti di PM10 a Livorno, e quelli relativi all'inventario IRSE per una stima di dettaglio delle emissioni anche per il Porto di Livorno. Questi riferimenti saranno riportati anche nel piano. Per quanto riguarda il cold-ironing, come chiaramente indicato nella descrizione dell'intervento, si prevede l'utilizzo di quanto già realizzato alla calata Sgarallino.</p>
<p>Si rileva che il PRQA si fonda, tra le altre cose, sull'IRSE (Inventario Regionale Sorgenti di Emissioni), che ad oggi è aggiornato solo al 2010, e che, per quanto riguarda l'inquinamento legato alla mobilità, distingue due tipi di emissioni: quelle prodotte dal traffico veicolare e, genericamente, tutte le altre. Non c'è quindi, all'interno dell'inventario, nessun dato specifico sull'inquinamento navale, che invece presenta caratteristiche e andamenti del tutto peculiari</p>	<p>Parzialmente accoglibile</p>	<p>L'aggiornamento dell'IRSE è previsto come intervento di piano: intervento QC6. L'IRSE distingue tra le varie sorgenti con un dettaglio a livello di emissione associata al porto di Livorno. Si vedano le pubblicazioni al sito http://www.regione.toscana.it/-/inventario-regionale-sulle-sorgenti-di-emissione-in-aria-ambiente-irse, riferimento che sarà inserito anche nel piano. Inoltre le stime di emissione del porto di Livorno, attraverso uno specifico software, sono ulteriormente affinate in dettaglio distinguendo per tipologia di navi, tipo di motori, combustibili utilizzati, tipo di movimenti in porto, ecc.</p>
<p>Si osserva che per quanto attiene l'elettificazione del Porto di Livorno, questa ha riguardato solo la calata Sgarallino, e non certo il Porto di Livorno nel suo complesso. Nessuna nave (né da crociera né di altro tipo) ad oggi ha utilizzato il cold-ironing per ragioni che probabilmente riguardano la mancanza di adeguati impianti a bordo delle navi. La misura risulta nei fatti poco incisiva: adeguare le navi al cold-ironing è costoso, e, almeno che non siano obbligati, gli armatori difficilmente sceglieranno di fare questo tipo di investimento. E' quindi necessario prevedere ulteriori interventi.</p>	<p>Non accoglibile</p>	<p>Come già indicato nella risposta ad analoga osservazione, la misura non prevede la realizzazione del cold ironing ma il suo utilizzo secondo modalità che saranno indicate nel piano di utilizzo che l'Autorità Portuale di Livorno in collaborazione con Porto di Livorno 2000 si è impegnata a predisporre.</p>
<p>Si osserva come le grandi navi da crociera ammorzano con i loro densi fumi i quartieri a ridosso del Porto già da quando iniziano ad avvicinarsi alla città. Questo è il motivo per cui, ad esempio a Civitavecchia, è stato recentemente siglato un protocollo tra Capitaneria di Porto, Autorità Portuale e Comune in base al quale Le compagnie si impegnano volontariamente a far funzionare motori ausiliari con un combustibile con tenore di zolfo non superiore allo 0,10% in massa non solo all'ormeggio, ma anche in navigazione fino ad</p>	<p>Accoglibile</p>	<p>Nel piano verrà inserito un intervento per definire un accordo con CP e AP in coerenza con quanto già predisposto a Civitavecchia e Napoli</p>

un'ora prima dell'inizio della manovra di accesso al porto. Una misura ancora più stringente è stata adottata nel Porto di Napoli, dove CP ed AP hanno emesso un'ordinanza che prevede il cambio di combustibile a due miglia dall'imboccatura del Porto.		
Si propone una misura che preveda la pubblicazione sul sito della Capitaneria degli esiti dei controlli sui carburanti, nonché campagne di sconto sulle tasse portuali da parte di AP verso quelle compagnie che si comportino in modo ambientalmente virtuoso.	Accoglibile	Nel piano verrà inserito un intervento per definire un accordo con CP e AP per la pubblicazione dei dati sui controlli e per riduzione delle tasse portuali alle compagnie che si comportano in modo ambientalmente virtuoso
Viene auspicato un impegno di ARS (Agenzia regionale di sanità) sul modello di quanto già fatto per l'area geotermica toscana https://www.ars.toscana.it/it/aree-d'intervento/determinanti-di-salute/ambiente.html . Si chiede un impegno della Regione Toscana a individuare con il contributo di ARPAT uno o più siti idonei per il posizionamento di una centralina di qualità dell'aria, ubicata in posizione tale da garantire l'idonea rilevazione dei dati relativamente all'area portuale.	Non accoglibile	La struttura della rete regionale di qualità dell'aria presente nella città di Livorno è più che sufficiente a garantire una corretta informazione sui livelli di esposizione dei cittadini all'inquinamento atmosferico. Si informa comunque che è stato siglato un accordo con Eni Raffineria di Livorno affinché i dati prodotti dalla loro futura centralina collocata a Stagno, e la cui attivazione è prevista nei primi mesi del 2018, abbiano una validazione di ARPAT così da poter essere utilizzati come se prodotti da centraline della rete regionale. Si informa inoltre che nell'ambito della procedura di VIA connessa alla realizzazione della piattaforma Europa sono previste campagne di misura anche nell'area portuale.
Si ricorda che occorre non sottovalutare mai il peso delle emissioni inquinanti legati ai comparti industriali e, ad esempio, alla mobilità navale, che non sono direttamente legati alle abitudini dei singoli	Accoglibile	L' intervento I1 "Indicazioni tecniche e amministrative per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" recepisce questa richiesta.
COMUNE DI PISTOIA		
Si ritiene che la misura U2) Divieto utilizzo biomassa per il riscaldamento nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni sia da limitare alla biomassa legnosa e al pellet di scarsa qualità, escludendo pertanto il pellet certificato e di qualità superiore, considerando il significativamente minore contributo emissivo di questa tipologia di sorgente rispetto alle precedenti, ed anche il valore ambientale di questa risorsa rinnovabile sotto il profilo energetico	Non accoglibile	Le emissioni specifiche di PM10 associate all'uso di pellet, pur essendo significativamente inferiori rispetto a quelle associate all'uso di legna, risultano comunque molto superiori a quelle associate all'uso di metano o pompe di calore. Si ricorda che la misura si applica alle sole aree di superamento con esclusione delle aree non metanizzate.
Si ritiene di dover evidenziare, l'importanza, per i Comuni, di poter accedere a specifici finanziamenti o cofinanziamenti per l'attuazione delle misure contenute nei PAC. In particolare nel PAC del Comune di Pistoia sono presenti alcune misure strutturali l'attuazione delle quali è subordinata al reperimento delle necessarie risorse finanziarie, in assenza delle quali, quindi, le misure non sono avviabili dall'Amministrazione comunale. Le risorse cui si chiede di poter accedere afferiscono: spesa per investimenti: per poter almeno cofinanziare interventi ritenuti prioritari (sistemi di interscambio sistemi a sostegno della mobilità ciclabile, compresi sistemi secur-bike, porte telematiche e pannelli infotraffico, realizzazione di zone 30; spesa corrente: dell'erogazione di incentivi ai cittadini per l'acquisto di biotrituratori, per la sostituzione di camini aperti e stufe tradizionali o di impianti termici vetusti, ecc) o del sostegno di misure sull'educazione e informazione ambientale	Parzialmente Accoglibile	Nel quadro finanziario del PRQA sono indicate le risorse disponibili. Tra queste le economie dell'accordi RT MAATM Comune di Firenze pari a 1.675.524,76 euro, di cui al DM 16 ottobre 2006, potranno essere destinate a cofinanziare per una quota massima del 60% progetti previsti nei PAC dei singoli Comuni, compatibilmente con le tipologie di spese ammissibili previste nel DM citato.
LUCENSE		
Si propone un rafforzamento del nuovo scalo merci ferroviario di Capannori-Porcari , individuato dal PRIIM quale centro intermodale , al fin dell'incremento della quota di merci trasportata per ferrovia con particolare riferimento alla quota di prodotti forestali in arrivo via mare al Porto di Livorno ad oggi instradato totalmente su gomma con importanti impatti sull'ambiente e sulla sicurezza.	Accoglibile	Nel PRQA verrà meglio specificato nell'intervento I2 per accordi volontari nel distretto produttivo del cuoio e del cartario. Relativamente a quest'ultimo si ricercherà un accordo con tutti gli attori coinvolti (Associazioni delle imprese del settore cartario, Autorità Portuale di Livorno, Ferrovie, ecc) per il rafforzamento e la valorizzazione dello scalo merci ferroviario di Capannori-Porcari:
COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO		
Si chiede che nell'ambito dell'azione M11"intervento di potenziamento dei collegamenti ferroviari" sia indicato anche l'ammodernamento del materiale rotabile utilizzato per la tratta Empoli-Siena,	Accoglibile	In merito all'azione M11, a seguito di una osservazioni della Direzione PMIT accolta, si è inserito l'altro il richiamo del "raddoppio tra Empoli e Granaiole (previsto da PRIIM e PRS 2016-2020) che andando a completare quanto già realizzato tra Granaiole e Poggibonsi, consentirà l'attivazione dell'esercizio ferroviario sull'intera tratta Empoli - Poggibonsi. Il soggetto attuatore degli interventi è RFI." Nell'ambito del PRIIM sono realizzati interventi di rinnovo del materiale rotabile con impatto positivo sulla qualità dell'aria; nel corso del 2017 sono stati destinati, in particolare, alla

		linea Empoli-Siena anche parte del materiale rotabile "Swing", acquisito a partire dal 2015.
GAIA SERVIZI IDRICI		
Si evidenzia come l'efficientamento e l'ottimizzazione dell'uso delle fonti energetiche necessarie per la gestione del S.I.I. possono contribuire, anche se in modo sensibile, al miglioramento della qualità dell'Aria. A tal proposito si ricorda l'impegno dell'Azienda a ridurre i consumi e quindi i costi per la gestione di quanto conferito evidenziando altresì la necessità di reperire risorse e di fare investimenti che vadano nel tempo a ridurre emissioni in atmosfera	Accoglibile	Nel PRQA l'intervento E5 "Interventi di efficientamento energetico degli immobili sedi di impresa e dei processi produttivi" risponde pienamente a quanto evidenziato.
CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA		
Il Consiglio regionale toscano con MOZIONE n. 774 approvata nella seduta del 9 maggio 2017 In merito all'accesso alle zone a traffico limitato (ZTL) per le auto elettriche e ibride impegna la Giunta ad individuare, all'interno del piano regionale per la qualità dell'aria, specifici indirizzi rivolti agli amministratori locali anche al fine della redazione dei piani di azione comunale con l'obiettivo di garantire sul territorio regionale modalità uniformi di accesso e di sosta delle auto elettriche e ibride nelle ZTL, conciliando le esigenze di promozione di tale tipo di veicoli a basso impatto ambientale con quelle di limitazione del traffico e pedonalizzazione	Accoglibile	Nel PRQA verrà inserito un ulteriore intervento di promozione dei veicoli elettrici che indichi alle Amministrazioni comunali la necessità di adeguare il proprio piano urbano per la mobilità, dove previsto, o altro strumento urbanistico, per consentire il libero accesso e sosta per le auto elettriche ed ibride nelle ZTL. L'intervento prevede l'accesso e la sosta possano essere possibili senza la necessità di dover ottenere una qualsivoglia tipologia di permesso, ma semplicemente esponendo copia del libretto di circolazione comprovante la tipologia del tipo di motorizzazione del veicolo elettrica o ibrida.
ASSOCIAZIONE VIVERE IN VALDISIEVE		
In relazione a quanto indicato a pagina 47 punto 1.3 del Rapporto Ambientale del Piano, "Interventi per lo sviluppo della piana fiorentina", si propone di aggiungere al periodo "con prolungamento verso est (Pontassieve/Montevarchi)" quanto meno anche il prolungamento sulla linea Pontassieve-Rufina-Borgo San Lorenzo, e volendo anche il fatto di considerare l'"anello" naturale che si forma con in ricongiungimento con la Faentina, di cui abbiamo accennato sopra. Questo per ottimizzare la potenzialità della linea ferroviaria nel suo complesso e volendo anche il fatto di considerare l'"anello" naturale che si forma con in ricongiungimento con la Faentina,	Non accoglibile	Il testo richiamato è estratto dal PRS approvato il 15/03/2017 dal Consiglio regionale con risoluzione n. 47, già sottoposto a concertazione e VAS. Le tematiche sono oggetto delle politiche del PRIIM a cui si rimanda. Si segnala che gli interventi di riqualificazione delle linee ferroviarie: Faenza-Marradi-Borgo San Lorenzo, Borgo San Lorenzo-Vaglia-Firenze, Pontassieve-Borgo San Lorenzo non sono ritenuti significativi dal settore competente.
In relazione alla misura che prevede la sperimentazione di asfalti al biossido di titanio del manto stradale delle principali arterie del comune di Firenze, con particolare attenzione alle aree sud della città che risultano meno coinvolte dal percorso della tramvia, si suggerisce, visto che si tratta di una sperimentazione, di non limitare tale norma esclusivamente all'utilizzo di "Biossido di Titanio" (TiO ₂), ma di lasciare aperte altre possibilità come quella del riutilizzo di materiale plastico sperimentata sempre in Olanda ³ , o ad altre tipologie sperimentate ad oggi anche in altri paesi del Mondo, valutandole possibilmente tra di loro, per evidenziare gli effetti positivi o negativi, e i relativi costi. Si evidenzia inoltre che, per quanto riguarda il TiO ₂ , per esempio, già "nel 2006 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, IARC, ha inserito il TiO ₂ (indipendentemente da dimensione e forma delle particelle) in classe 2B, ovvero "cancerogeno possibile per l'uomo", ritenendo le evidenze sperimentali sufficienti, nonostante l'assenza di chiari dati epidemiologici che ne supportino le dichiarazioni [...]. Ciò significa che il materiale potrebbe essere cancerogeno per gli esseri umani pur evidenziando la carenza di prove certe a supporto di questa tesi. Precludere altri materiali e sperimentazioni non ci sembra lungimirante, e non vorremmo che da un problema di inquinamento dell'aria, ne nascesse un altro ugualmente dannoso per la salute e l'ambiente	Accoglibile	Nel piano l'intervento M1 sperimentazione di asfalti intonaci e vernici al biossido di titanio verrà eliminato
ASSOCIAZIONE OLTRE PER LIVORNO		
Si rileva la pressoché assenza di analisi del quadro emissivo derivante dal traffico navale	Parzialmente accoglibile	Il quadro conoscitivo allegato al piano, contiene per ovvie ragioni un compendio dei dati sull'inquinamento atmosferico con degli approfondimenti solo per le aree di maggiore criticità: Piana Lucchese, Zona Prato-Pistoia e Agglomerato di Firenze, cioè quelle aree dove ad oggi persistono valori di qualità dell'aria eccedenti i limiti previsti dalla normativa. Per il complesso dei dati disponibili utilizzati per la redazione del piano si può fare riferimento ai documenti pubblicati sulle pagine web della Regione sull'inquinamento

		atmosferico. Si veda i documenti relativi al Progetto PATOS per un esame sulla determinazione delle sorgenti di PM10 a Livorno, e quelli relativi all'inventario IRSE per una stima di dettaglio delle emissioni anche il Porto di Livorno. Questi riferimenti saranno riportati anche nel piano
Si osserva che i dati di riferimento per la programmazione degli interventi sul territorio toscano per la riduzione degli inquinanti, decisamente non aggiornati visto che fanno riferimento ad un programmazione 2010 Si osserva inoltre come è possibile che si ritenga significativo per la Regione Toscana un intervento su una fonte di inquinamento che invece non è stata analizzata né è stata ritenuta significativa.	Parzialmente accoglibile	L'aggiornamento dell'IRSE è previsto come intervento di piano: intervento QC6. L'IRSE distingue tra le varie sorgenti con un dettaglio a livello di emissione associata al porto di Livorno. Si vedano le pubblicazioni al sito http://www.regione.toscana.it/-/inventario-regionale-sulle-sorgenti-di-emissione-in-aria-ambiente-irse , riferimento che sarà inserito anche nel piano. Inoltre le stime di emissione del porto di Livorno, attraverso uno specifico software, sono ulteriormente affinate in dettaglio distinguendo per tipologia di navi, tipo di motori, combustibili utilizzati, tipo di movimenti in porto, ecc.
Si osserva che l'elettificazione di fatto non abbia portato alcun risultato per un errore di progettazione strategica.	Non accoglibile	La misura M3 prevede l'utilizzo del sistema cold ironing secondo modalità che saranno indicate nel piano di utilizzo che l'Autorità Portuale di Livorno in collaborazione con Porto di Livorno 2000 si è impegnata a predisporre.
Si osserva che il problema delle emissioni delle navi è ritenuto dalla CE i primaria importanza e che quindi la normativa, la sua vigilanza ed il suo rispetto non possano essere COMPLETAMENTE IGNORATI in una valutazione ambientale strategica sulle emissioni da parte della regione Toscana, regione il cui sviluppo costiero e portuale (tre porti industriali, Piombino, Livorno e Massa Carrara) riveste un impatto tanto significativo sia sull'attività della regione che sul suo sviluppo, visto oltretutto i piani di FORTE INCREMENTO DEI TRAFFICI sostenuto su tutta la costa da anni. Si osserva inoltre che non esistono IN NESSUNA PROVINCIA DELLA COSTA STAZIONI DI MONITORAGGIO PER FONTI EMISSIVE DA ATTIVITA' NAVALI. Inoltre nel piano regionale di studio della qualità dell'aria sono state completamente escluse le ISOLE!!	Non accoglibile	Come indicato la problematica delle emissioni navali è ben conosciuta. Il loro effetto sulla qualità dell'aria è misurato, nell'area di Livorno dalla centralina urbana fondo Li-La Pira posta lungo l strada omonima che risulta influenzata sia dalle emissioni dell'area portuale che da quelle dell'area industriale. A queste informazioni si aggiungono i risultati dell'applicazione modellistica della valutazione annuale di qualità dell'aria predisposta da LaMMA. Per il dettaglio si rimanda alle pubblicazioni scaricabili dal sito http://www.regione.toscana.it/-/rapporti-per-la-valutazione-della-qualita-dell-aria-in-toscana , I risultati dell'applicazione modellistica permettono di stimare le concentrazioni degli inquinanti critici su tutto il territorio regionale, isole comprese, con un dettaglio di celle di 2 Km. Gli score raggiunti dall'applicazione modellistica in particolare per il PM10 sono da considerarsi più che soddisfacenti così da poter ritenere le mappe di concentrazione come corrette rappresentazioni dei livelli di inquinamento in Toscana.
Si osserva che negli allegati al Piano, non si trova traccia degli importanti riferimenti normativi su cui è necessario garantire il monitoraggio in relazione alle norme sulle emissioni e sul tenore di inquinati nei carburanti in uso dalle navi e dai natanti	Non accoglibile	Nel piano vengono riportati solo i riferimenti normativi generali per la qualità dell'aria.
AZIENDE USL TOSCANA NORD OVEST - TOSCANA SUD EST E TOSCANA CENTRO		
Si indica la necessità di individuare indicatori adeguati a misurare i miglioramenti attribuibili a ciascun specifico intervento	Parzialmente accoglibile	Una valutazione del singolo intervento è prevista in termini di riduzione delle emissioni nella predisposizione dello scenario emissivo di piano. Una valutazione sui livelli di qualità dell'aria potrà essere predisposta, una volta completato l'intervento QC7 "Completamento modellistica con attivazione modulo per il source apportionment" che permetterà una valutazione degli effetti sulla qualità dell'aria degli interventi di piano raggruppati per macrosettore (mobilità, agricoltura, industria, ecc..)
Si propone che per ogni obiettivo specifico sia riportata una sintesi delle evidenze sugli esiti di buone pratiche alternative a quelle proposte e sperimentate in altri contesti nazionali e internazionali	Non accoglibile	Il piano ha tratto spunto anche da esperienze ed azioni proposte e sperimentate in altri contesti nazionali ed europei. Una trattazione sistematica delle buone pratiche, seppur interessante dal punto di vista teorico, sarebbe risultata poco compatibile con i tempi di elaborazione del piano e non avrebbe comunque modificato le scelte di fondo che sono state operate.
Si propone che per ogni obiettivo specifico siano indicati i risultati attesi nella finestra temporale di attuazione e predisposti indicatori di monitoraggio intermedio .	Parzialmente Accoglibile	Il PRQA contiene una valutazione "grossolana" dei risultati attesi per gli obiettivi specifici A1 A2. e C1. Per gli altri obiettivi, nell'ambito del documento di monitoraggio del PRQA, quando sarà disponibile una versione aggiornata di IRSE al 2015 con uno scenario emissivo di piano al 2020, sulla base di tale scenario verrà predisposta una applicazione modellistica al fine di arrivare ad uno scenario di qualità dell'aria al 2020 da confrontare con gli obiettivi del PRQA, si potrà arrivare ad una quantificazione più precisa dei risultati attesi per tutti gli obiettivi specifici.
Si fa notare che vi è un discrepanza negli indicatori riportati nel Documento di Piano - parte 1° Tabella a pag.36-38, rispetto a quelli del Rapporto ambientale della Tabella a	Accoglibile	errore materiale

<p>pag.163-167;</p> <p>Si osserva che per la riduzione delle emissioni di ammoniaca è indicato solo l'intervento nell'area dell'agricoltura, che contribuisce per il 34% alle emissioni di questa sostanza, mentre non ci sono indicazioni su azioni nel settore della Geotermia, che contribuisce per il 51%; si ritiene che debbano essere inserite mitigazioni ed obiettivi anche per questo apporto.</p>	<p>Accoglibile</p>	<p>L'intervento I1, così come specificato in dettaglio nell'allegato 2 al Piano, riporta valori limite di emissione anche per le attività di coltivazione dei flussi geotermici per i principali inquinanti emessi tra cui anche l'ammoniaca.</p>
<p>Si osserva che nel documento di Piano si afferma che le principali cause di inquinamento dipendono dai comportamenti individuali dei cittadini, ma non si fa menzione su come questi siano condizionati dal contesto ambientale e socio-economico. Sappiamo, per esempio, che l'uso di mezzi pubblici, di piste ciclabili, di percorsi a piedi casa-scuola è favorito dall'offerta e dalla qualità di questi servizi. Creare ambienti e condizioni sociali che favoriscono le scelte di salute e benessere dei cittadini è compito delle istituzioni, altrimenti il richiamo a comportamenti virtuosi individuali è inefficace, paternalistico e inutilmente colpevolizzante;</p>	<p>Accoglibile</p>	<p>Nel testo del piano saranno evidenziati anche questi aspetti.</p>
<p>Si ritiene più importante puntare alla riduzione delle emissioni a tutti i livelli con diminuzione dei valori medi di inquinamento, piuttosto che limitarsi al pur necessario abbattimento dei picchi. I valori cautelativi per la salute proposti dall'OMS sono quasi sempre più bassi di quelli previsti dalla legge;</p>	<p>Parzialmente accoglibile</p>	<p>Il piano prevede sia interventi strutturali che quindi agiscono prevalentemente sui valori medi delle concentrazioni che contingibili ed urgenti che agiscono prevalentemente sui picchi.</p>
<p>Si ritiene che le misure di mitigazione e compensazione per non fare aumentare gli inquinanti nell'aria siano indicate per tutte le aree, e non solo in quelle "non critiche" che devono mantenere i livelli ottimali di qualità dell'aria.</p>	<p>Accoglibile</p>	<p>L'intervento U4 "Indirizzi per la valutazione degli effetti sulla qualità dell'aria negli atti di governo del territorio" si rivolge a tutte le amministrazioni procedenti della Toscana.</p>
<p>Si ritiene che in futuro i PAC dovranno, non solo tener conto di quanto definito in questo Piano, ma anche essere sottoposti ad una valutazione preventiva da parte degli organi competenti in materia di ambiente e di salute.</p>	<p>Parzialmente accoglibile</p>	<p>Nella DGR 814/2016 Allegato A punto 1.2 viene riportato che i Comuni tenuti all'approvazione dei PAC devono verificare la necessità del rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza" e dalla legge regionale 65/2014 "Norme per il governo del territorio" fermo restando che tali valutazioni non dovranno essere ripetute se un intervento indicato nel PAC sia già stato sottoposto alle procedure VIA o VAS nell'ambito di altri strumenti pianificatori</p>
<p>In relazione all'obiettivo specifico A.1) si reputa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. che le azioni possano essere estese anche ad altre aree urbane oltre all'area fiorentina; 2. che il risultato atteso va definito rispetto ad un tempo, 3. di aggiungere un altro indicatore di esito in merito ai superamenti e alle concentrazioni medie annuali. 	<p>Parzialmente accoglibile</p>	<p>In risposta al punto 1 si ricorda che l'obiettivo si riferisce a tutte le aree di superamento per NO2 e non solo all'area fiorentina che comunque è quella con maggiore criticità. Come indicato nella matrice interventi/obiettivi specifici, gran parte delle azioni individuate comportano riduzioni di NOx e non riguardano solo il territorio fiorentino. In risposta al punto 2 si rimanda a quanto risposto ad analoga indicazione In risposta al punto 3 si ricorda che l'indicatore di esito è definito dal DLgs 155/2010 che per ciascun inquinante riporta i valori limite il cui rispetto è verificato nel processo di valutazione annuale della qualità dell'aria che si basa sui dati della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria e sui risultati dell'applicazione modellistica di qualità dell'aria predisposta da LaMMA (si vedano i documenti all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/-rapporti-per-la-valutazione-della-qualita-dell-aria-in-toscana). In coerenza con l'obiettivo generale non si ritiene di dover indicare ulteriori indicatori.</p>
<p>In relazione all'obiettivo specifico A2 si osserva che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le aree più critiche risultano quelle della Piana Lucchese e di Prato-Pistoia. Tuttavia il persistere in altre aree, per lunghi periodi, di valori giornalieri superiori a quelli di legge, benché complessivamente nei limiti della media annuale e dei 35 superamenti consentiti, impone di prevedere misure specifiche anche in queste zone. 2. Il risultato atteso va definito rispetto ad un tempo. 3. Si suggerisce di aggiungere un altro indicatore di esito in merito ai superamenti e alle concentrazioni medie annuali. 	<p>Parzialmente accoglibile</p>	<p>In risposta al punto 1 si ricorda che l'obiettivo si riferisce a tutte le aree di superamento per PM10 e non solo alla Piana lucchese e Prato-Pistoia. Come indicato nella matrice interventi/obiettivi specifici, gran parte delle azioni individuate comportano riduzioni di PM10 primario e non riguardano solo il territorio delle aree sopra citate. In risposta al punto 2 si rimanda a quanto risposto ad analoga indicazione In risposta al punto 3 si rimanda a quanto risposto ad analoga indicazione</p>
<p>In relazione all'obiettivo specifico A3 si osserva che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per molte delle 32 azioni previste nel Piano è atteso un effetto non ben quantificabile sui precursori del 	<p>Parzialmente accoglibile</p>	<p>In risposta al punto 1 la valutazione degli effetti sulla riduzione dei precursori potrà essere quantificata una volta ampliata l'applicazione modellistica con il modulo source</p>

PM10. Si potrebbe inserire un indicatore complessivo di processo, ad esempio il n. di azioni completate/per anno sul totale di quelle previste. 2. Definire un indicatore per la misura del risultato atteso.		apportionment (intervanto QC7) e sia disponibile uno scenario emissivo di piano al 2020. Tale indicazione sarà inserita nel documento di monitoraggio del piano. In risposta al punto 2 l'indicatore coincide con il rispetto del valore limite per il PM10
In merito all'obiettivo specifico C1 Si suggerisce di aggiungere un altro indicatore di esito in merito ai superamenti e alle concentrazioni medie annuali.	Non accoglibile	Si rimanda a quanto risposto ad analoga indicazione
In merito all'obiettivo specifico D1 si osserva che questo appare poco definito e, rispetto al periodo di attuazione del Piano, non prevede una valutazione né preliminare né finale delle conoscenze dell'inquinamento atmosferico da parte della popolazione e delle amministrazioni toscane. Si suggerisce di formulare meglio questo obiettivo, di individuare un risultato atteso e di prevedere una valutazione pre e post anche su base campionaria.	Parzialmente accoglibile	Si apprezza l'opportunità di definire meglio l'obiettivo specifico D1 mentre l'osservazione in merito alla valutazione preliminare delle conoscenze in materia di inquinamento atmosferico, seppur pertinente e stimolante, potrebbe essere solo parzialmente accoglibile vista l'esigenza di partire con azioni di comunicazione ambientale già dall'autunno 2017 e considerata l'e limitate risorse economiche. A seguito valutazione economica della per quanto suggerito, in sede esecutiva verrà verificata l'effettiva possibilità di realizzare quanto richiesto.
In merito all'obiettivo specifico D2 si richiede che venga definito il risultato atteso	Accoglibile	Nel documento di piano verrà inserito il risultato atteso per questo obiettivo specifico.
In relazione all'intervento M1 "Sperimentazione di asfalti intonaci e vernici al biossido di titanio" si osserva che allo stato attuale delle conoscenze non esiste una evidenza scientifica tale da suggerire l'uso di tali superfici fotocatalitiche arricchite con biossido di titanio per la rimozione degli inquinanti dell'aria, soprattutto per interventi su larga scala, visto il rischio che tali materiali possano portare alla formazione di inquinanti indesiderati. Si suggerisce di eliminare questa azione dal Piano.	Accoglibile	L'intervento M1 sarà tolto dal Piano
In riferimento all'intervento M2 "Mitigazione emissioni di NOx nuovo aeroporto di Firenze" si osserva che più che un'azione strategica di Piano questa misura di utilizzo di teleriscaldamento nel caso di ampliamento dell'aeroporto appare come una "buona pratica" già prevista come obbligatoria in alcuni regolamenti edilizi. Si suggerisce di togliere dal piano quest'azione	Non accoglibile	Il sedime aeroportuale di Firenze è inserito in un contesto dove sono presenti significative pressioni sulla componente aria derivanti dai vicini tratti autostradali e dal progetto del nuovo inceneritore. La misura tende quindi a contenere l'aumento delle emissioni derivanti dallo sviluppo aeroportuale indicando per l'aeroporto l'utilizzo del calore prodotto dal futuro impianto di incenerimento rifiuti di Case Passerini per il riscaldamento e raffrescamento degli edifici aeroportuali. La misura verrà meglio specificata nel Piano con l'indicazione che nel caso non possa essere utilizzato il calore del futuro inceneritore, per il condizionamento degli edifici si dovrà provvedere con impianti senza emissioni (locali) in atmosfera quali le pompe di calore preferibilmente asservite da impianti fotovoltaici.
In riferimento all'intervento M3 "Utilizzo del sistema cold ironing alla calata Sgarallino porto di Livorno" si chiede di: 1. verificare la coerenza tra gli indicatori riportati nel documento di piano e quelli riportati nel rapporto ambientale 2. Indicare il valore che si intende perseguire.	Parzialmente accoglibile	Per il punto 1 nel nuovo testo verrà verificata tale coerenza Per il punto 2 la definizione di un obiettivo di raggiungimento dipende dal piano di utilizzo del sistema che dovrà essere messo a punto da Autorità Portuale di Livorno con la collaborazione della società Porto di Livorno 2000.
In riferimento all'intervento M4 "Istituzione zone di rispetto davanti alle scuole dove è vietato sostare con motori accesi" il Codice della strada art.157 comma 7 bis vieta già di sostare con i motori accesi. Si suggerisce di eliminare o modificare fornendo altre indicazioni.	Accoglibile	L'intervento sarà meglio specificato indicando già nel titolo il divieto di fermata e di sosta.
In riferimento all'intervento M5 "Completamento del sistema tramviario fiorentino" si chiede di utilizzare come indicatore di realizzazione un valore di riferimento sul numero di persone che utilizzeranno il servizio	Parzialmente accoglibile	Il numero di passeggeri/anno che utilizzeranno il servizio è utilizzato per la stima delle riduzioni delle emissioni attese (si veda il box di approfondimento dell'intervento), Il numero di passeggeri potrà essere utilizzato una volta avviato il servizio.
In riferimento all'intervento M6, "Estensione del sistema tramviario fiorentino nell'area metropolitana" si osserva che questa azione è espressa come una dichiarazione di intenti più che un obiettivo strategico di Piano.	Non accoglibile	L'estensione della rete tramviaria costituisce una delle principali azioni del PRIIM. Il progetto di estensione del sistema tramviario è stato inserito dalla Regione nel programma POR CReO FESR 2014-2020 (approvato dalla Commissione Europea nell'ottobre del 2016) con risorse per 80 mln che si aggiungono al finanziamento statale di 100 ml previsto dal "Decreto Sblocca Italia". Ulteriori risorse statali (44 mln) sono previste dal patto sottoscritto nel novembre 2016 tra Città Metropolitana di Firenze e Governo.
In riferimento all'intervento M7) "Messa in esercizio del people Mover -stazione ferroviaria - Aeroporto Galilei di Pisa" si osserva che più che valutare l'attivazione del	Accoglibile	Il sistema di monitoraggio è stato integrato con quanto richiesto.

<p>sistema, appare opportuno monitorare l'effettiva sua utilizzazione, indicando il valore raggiunto e Identificare un obiettivo misurabile: ad es. n° di utilizzatori/anno rispetto al n° preventivato</p>		
<p>In riferimento all'intervento M8 "Potenziamento dei sistemi di interscambio fra modalità diverse di spostamento", si osserva che è opportuno indicare quali e quanti parcheggi scambiatori realizzare e le interconnessioni effettivamente attivate. Riformulare l'indicatore con il valore atteso. Inserire un altro indicatore sulla riqualificazione della mobilità dolce, come previsto nel testo specifico a pag.42.</p>	Non accoglibile	<p>In riferimento all'azione M8 "Potenziamento dei sistemi di interscambi o fra modalità diverse di spostamento" si precisa che questa è prevista in attuazione del PRIIM e del POR FESR 2014-2020 ed i soggetti attuatori sono i comuni. L'indicatore di realizzazione dell'intervento M8 è più correttamente sintetizzabile con la seguente dizione "realizzazione di interventi di potenziamento dei sistemi d'interscambio" dei quali i parcheggi scambiatori costituiscono una specifica fattispecie.</p>
<p>In relazione all'intervento M9 "Potenziamento dei sistemi a sostegno della mobilità dolce, ciclabile o pedonale" si osserva che questa azione, per avere efficacia nella riduzione degli inquinanti, deve essere integrata e maggiormente orientata all'ambito urbano. Si chiede di mantenere i 3 indicatori di cui al <i>Rapporto Ambientale</i> definendo i valori numerici o % attesi. Tre ulteriori indicatori dovrebbero essere previsti per la mobilità ciclabile:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. misurare quanta mobilità privata si riesce a spostare su quella ciclabile; 2. valutazione della rete di mobilità ciclabile attivata in sicurezza (piste in sede propria o in corsia riservata) 3. valutare il grado di connessione all'interno del territorio comunale. 	Parzialmente accoglibile	<p>La realizzazione degli interventi di mobilità ciclabile ha, tra le sue finalità, anche quelle legate alla sicurezza e all'interconnessione, come si evince anche dai criteri di valutazione inseriti all'interno delle procedure selettive. Per quanto riguarda gli indicatori si, a seguito di analoga osservazione pervenuta dalla Direzione PMIT -I due indicatori "% di percorsi della ciclopista dell'Arno realizzati rispetto a quelli previsti" e "% del sentiero della bonifica realizzato rispetto a quelli previsti " sono da unificare nell'ambito di un unico indicatore "% di km di tracciato del sistema integrato Ciclopista dell'Arno – Sentiero della Bonifica realizzati/totale"</p>
<p>In relazione all'intervento M10 "Acquisto di nuovi bus adibiti a TPL a minor impatto ambientale" si osserva che nel <i>Rapporto Ambientale</i> vi è un indicatore che si ritiene utile mantenere: la mobilità pubblica su autobus, sia urbana che extra urbana per ridurre il mezzo privato. Mancano i valori effettivamente conseguiti rispetto a quelli previsti. Prevedere un miglioramento quali - quantitativo dei collegamenti con l'autobus.</p>	Non accoglibile	<p>Per quanto riguarda gli indicatori richiesti, non si dispone di indagine per poterli quantificare. il sistema di monitoraggio è stato comunque integrato con un indicatore di impatto sulle riduzioni di NOx e PM10 associate all'intervento.</p>
<p>In relazione all'intervento M11 "Interventi di potenziamento dei collegamenti ferroviari" si ritiene che oltre agli interventi previsti siano fondamentali quelli sulla mobilità pendolare che non viene considerata in questo Piano. La mobilità pubblica, anche ferroviaria, costituisce uno degli assi principali di intervento di provata efficacia. Mancano i valori effettivamente conseguiti rispetto a quelli previsti. Prevedere un miglioramento quali - quantitativo dei collegamenti regionali su rotaia.</p>	Non accoglibile	<p>L'intervento è previsto nel PRIIM. Per quanto riguarda l'indicatore richiesto, questo non è presente nel PRIIM. Nell'ottica della non duplicazione dei sistemi di monitoraggio, le azioni citate dal PRQA che trovano collocazione in altri strumenti di programmazione, nell'individuazione degli indicatori di far riferimento ai sistemi di monitoraggio esistenti.</p>
<p>In relazione all'intervento M13 "Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica PNIRE", si osserva che rispetto a quanto riportato a pag.44 del Documento di Piano l'indicatore appare poco incisivo nel tempo di attuazione del Piano stesso. Precisare i tempi di attuazione delle opere previste.</p>	Non accoglibile	<p>In considerazione che lo Stato ha revocato i finanziamenti per questo progetto, lo stesso è eliminato dal piano.</p>
<p>In relazione all'intervento M14 "Programma mobilità sostenibile casa lavoro, casa scuola" Inserire un box esplicativo dei due progetti aventi capofila il Comune di Pisa ed il Comune di Firenze che possa aiutare a comprendere questa azione. Inserire indicatori specifici dei progetti.</p>	Accoglibile	<p>L'intervento è stato ricompreso in quello di promozione della mobilità elettrica ed è stato predisposto un box di approfondimento su progetti presentati</p>
<p>In relazione all'intervento M15 "Interventi strutturali previsti nei PAC per il Settore Mobilità" Inserire un box di sintesi con i risultati attesi</p>	Parzialmente accoglibile	<p>I risultati attesi nei PAC in termini di riduzione delle emissioni, saranno valorizzati nella predisposizione dello scenario emissivo di piano previsto nel documento di monitoraggio.</p>
<p>In relazione all'intervento U1 "Vademecum per misure di mitigazione della polverosità diffusa originata da cantiere". Si osserva che nelle Linee di indirizzo sulla edilizia bio-ecosostenibile di cui alla D.G.R.T. n.1330 del 19.12.2016 è inserito un capitolo sulla mitigazione delle emissioni originate da cantieri che può essere utilizzato per la redazione del vademecum. Si consiglia di verificare anche i Criteri Ambientali Minimi (CAM) prodotti dal Ministero</p>	Non accoglibile	<p>Quanto indicato nella Delibera n.1330 del 19-12-2016, reca alcune indicazioni di corretta gestione e mitigazione limitatamente ai cantieri edili. L'intervento U1 è riferito alla lettera h) comma 1, art. 11 del DLgs 155/2010, "h) prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera che si producono nel corso delle attività svolte presso qualsiasi tipo di cantiere, incluso l'obbligo che le macchine mobili non stradali ed i veicoli di cui all'articolo 47,</p>

dell'Ambiente e relativi agli appalti della pubblica amministrazione: Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione Ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)		comma 2, lett. c) - categoria N2 e N3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, utilizzati nei cantieri e per il trasporto di materiali da e verso il cantiere rispondano alle più recenti direttive comunitarie in materia di controllo delle emissioni inquinanti o siano dotati di sistemi di abbattimento delle emissioni di materiale particolato;". il Vademecum, quindi, contiene PRESCRIZIONI per il contenimento delle emissioni prodotte nella fase di cantiere non solo per i cantieri edili, ma più in generale (ad esempio: strade). Tali prescrizioni sono, indicate, relativamente alla componente atmosfera, nel documento "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" pubblicato da ARPAT che risultano ben più ampie e articolate.
In relazione all'intervento U3 "Indirizzi per la piantumazione di specifiche specie arboree in aree urbane per l'assorbimento di particolato e ozono", nelle Linee di indirizzo sulla edilizia bio-eco-sostenibile di cui alla D.G.R.T. n.1330 del 19.12.2016 è inserito un capitolo sul verde urbano che può essere utilizzato per la stesura degli indirizzi per la Delibera di Giunta. Si ricorda che le essenze scelte dovranno essere non allergeniche	Accoglibile	Quanto indicato nella DGR 1330/2016, così pure la non allergenicità delle essenze individuate saranno tenuti presenti nella predisposizione delle linee guida.
In relazione all'intervento U4 "Indirizzi per la valutazione degli effetti sulla qualità dell'aria negli atti di governo del territorio", si osserva che se si prevede che gli atti di governo del territorio includano la verifica degli effetti sulla qualità dell'aria e le misure di compensazione non si capisce perché l'indicatore debba contenere un numero di atti approvati. Peraltro l'obbligo della verifica è già previsto nella VAS e nella VIA. Riformulare l'indicatore inserendo l'obbligatorietà della mitigazione.	Accoglibile	L'intervento sarà maggiormente specificato. In particolare si prevedono prescrizioni di compensazione/mitigazione differenziate se le amministrazioni proponenti si trovano: <ul style="list-style-type: none"> – in aree di superamento; – in aree non critiche contermini alle aree di superamento – in aree non critiche non contermini alle aree di superamento
In relazione all'intervento U5 Promozione dell'edilizia sostenibile Non si può limitare la promozione dell'edilizia sostenibile ai soli aspetti energetici. Da un punto di vista sanitario gli indirizzi per l'edilizia bio-eco-sostenibile sono quelli pubblicati con D.G.R.T. n.1330 del 19.12.2016. Inserire tra gli indicatori il recepimento delle LG di cui alla Delibera citata nei regolamenti edilizi comunali	.Non accoglibile	Non è competenza del PRQA la promozione dell'edilizia sostenibile, compito svolto da altri piani. L'intervento si inserisce nella ricerca di premialità che favoriscono l'utilizzo di impianti quali pompe di calore o pannelli solare termici che comportano emissioni in atmosfera nulle. Il titolo dell'intervento sarà modificato per renderlo più aderente al contenuto.
In relazione all'intervento A1 "Ridurre le emissioni di ammoniaca prodotte dall'agricoltura", si ritiene importante il supporto all'agricoltura biologica e nello specifico agli allevamenti con basso carico di animali per unità di superficie. Inserire un valore numerico agli accordi previsti. Inserire un indicatore specifico per l'agricoltura biologica.	Non accoglibile	Non è competenza del PRQA la promozione dell'agricoltura biologica. L'intervento si riferisce alle azioni già previste nel PSR 2014-2020 che hanno effetti sulla riduzione delle emissioni di ammoniaca
In relazione all'intervento A2 2 Accordo con associazioni di categoria per buone pratiche nello smaltimento sfalci e potature" si chiede di inserire un valore numerico agli accordi previsti	Parzialmente accoglibile	I risultati attesi in termini di riduzione delle emissioni, saranno valorizzati nella predisposizione dello scenario emissivo di piano previsto nel documento di monitoraggio.
In relazione all'intervento R1 "Sostegno all'applicazione della tariffa puntuale per la raccolta e smaltimento dei rifiuti Urbani" Inserire un valore numerico % sugli utenti che si intende raggiungere	Non accoglibile	L'indicatore di realizzazione è quello previsto nel piano dal quale l'intervento è mutuato.
In relazione all'intervento R2 "Incremento del ritiro gratuito ai cittadini di sfalci e piccole potature" Inserire un valore numerico % sugli utenti che si intende raggiungere	Non accoglibile	L'indicatore di realizzazione è quello previsto nel piano dal quale l'intervento è mutuato.
In relazione all'intervento R3 "Raggiungimento a livello regionale di una di raccolta differenziata dei rifiuti urbani del 70 % al 2020" è auspicabile prevedere una penalizzazione per le aziende che non raggiungono gli obiettivi annuali. Inserire una progressione annuale nel valore % di raccolta differenziata fino ad arrivare al 70% nel 2020.	Parzialmente accoglibile	In relazione alla osservazione all'intervento R3 che è auspicabile prevedere una penalizzazione per le aziende che non raggiungono gli obiettivi annuali, si segnala che il sistema di penalità e premialità per il raggiungimento degli obiettivi di RD è contenuto nella normativa nazionale. In particolare il d.lgs. 152/2006 (art 205) prevede che nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti, è applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica (all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste. Per contro, sempre al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata con sconti che possono raggiungere anche il 70% in base alla percentuale di superamento dell'obiettivo di legge. In relazione alla richiesta di "Inserire una progressione annuale nel valore % di raccolta differenziata fino ad

		arrivare al 70% nel 2020"; preme evidenziare innanzitutto che l'obiettivo del 70% di RD è obiettivo del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB) approvato con dcr 94/2014, al quale il PRQA rinvia. Tale obiettivo è pertanto definito e dettagliato piano rifiuti summenzionato. Nel merito si segnala che il PRB, al paragrafo 2.5 del documento "obiettivi e linee d'intervento", riporta stati di avanzamento intermedi per il raggiungimento dell'obiettivo del 70% di RD e più specificatamente: 40% al 2012; 45% al 2014, 50% al 2016, 60% al 2018, 70% al 2020.
In relazione all'intervento R4 "Incremento del numero dei centri raccolta comunali" Inserire un valore numerico % di incremento che si intende raggiungere	Non accoglibile	L'indicatore di realizzazione è quello previsto nel piano dal quale l'intervento è mutuato.
In relazione all'intervento R5 "Incremento diffusione dell'autocompostaggio" Inserire un valore numerico % di incremento che si intende raggiungere	Non accoglibile	L'indicatore di realizzazione è quello previsto nel piano dal quale l'intervento è mutuato.
In relazione all'intervento E2 "prescrizioni di efficienza minima per gli impianti termici a biomassa ad uso civile" Si ritiene utile prevedere incentivi per la sostituzione di attuali impianti a biomassa non efficienti	.Accoglibile	Gli incentivi richiesti rientrano tra quanto previsto nell'intervento E1. inoltre, al fine di rendere più chiaro il testo, l'allegato 3 che riportava il testo del decreto di futura approvazione allo stato dell'arte odierno, è stato sostituito con un box di approfondimento nel testo del piano stesso.
In relazione all'intervento E3 "Potenziamento dei controlli sugli impianti domestici destinati al riscaldamento" Inserire un valore numerico di controlli previsti. Inserire un indicatore specifico relativi ai controlli sugli impianti a biomassa	Parzialmente accoglibile	Verrà inserito non un valore numerico ma una percentuale sul totale degli impianti di tale fattispecie. Si precisa che attualmente il campione normale su cui effettuare i controlli è pari almeno al 5 per cento dei rapporti pervenuti. Come l'indicatore verrà inserito la percentuale degli impianti a norma rispetto a quelli accertati.
In relazione agli interventi E4 "Interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici ed integrazione con fonti rinnovabili" ED E5 "Interventi di efficientamento energetico degli immobili sedi di imprese e dei processi produttivi", si osserva che negli interventi di efficientamento energetico occorre che si valuti anche il microclima e il comfort (vedi indirizzi per l'edilizia bio-eco-sostenibile D.G.R.T. n.1330 del 19.12.2016). Si consiglia di verificare anche i Criteri Ambientali Minimi (CAM) prodotti dal Ministero dell'Ambiente e relativi agli appalti della pubblica amministrazione: Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione Ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP).	Parzialmente accoglibile	Premesso che i criteri di selezione e premialità dei bandi di efficientamento energetico rivolti al settore delle imprese e al settore pubblico nell'ambito del POR FESR 2014-2020 sono stati approvati in sede di comitato di sorveglianza del POR del 28 febbraio u.s. si fa presente quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> - l'inserimento di specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, come stabilito dal codice degli appalti D.Lgs 50/2016, è un obbligo delle stazioni appaltanti da prevedere nella documentazione progettuale e di gara. In particolare le amministrazioni, ai sensi del comma 2 dell'art.34 del D.Lgs 50/2016, devono far riferimento ai CAM nella stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e ai sensi del comma 13 dell'art. 95 le amministrazioni aggiudicatrici devono indicare nel bando di gara "il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minor impatto sulla salute e sull'ambiente. - la D.G.R.T. n.1330 del 19.12.2016 con il relativo allegato A "Linee di indirizzo per la salute e la sostenibilità dell'ambiente costruito" che individua criteri per una progettazione sostenibile in attuazione del Titolo VIII - Norme per l'edilizia sostenibile della L.R. 65/2014 "Norme per il governo del Territorio" rappresenta un riferimento sia per i Comuni che per i progettisti e costituisce un documento tecnico finalizzato a promuovere i regolamenti edilizi eco-compatibili al fine di avere una risposta appropriata ed omogenea a livello regionale
In relazione all'intervento EA1) Campagna di comunicazione/informazione su "PRQA: quadro conoscitivo, obiettivi e azioni", EA2) Interventi in-formativi rivolti alle aree di criticità, EA3) Educazione ambientale nelle scuole, EA4) Educazione ambientale per i tecnici dei Comuni, si osserva che per una valutazione di efficacia delle campagne di comunicazione, informazione e formazione si ritiene utile avere un quadro pre ed uno post delle conoscenze sul tema da parte dei vari target. Inserire un valore numerico degli utenti da raggiungere	Parzialmente accoglibile	Come per la precedente osservazione sull'obiettivo specifico D1, l'osservazione in merito alla valutazione di efficacia alla luce di un quadro delle conoscenze in materia di inquinamento atmosferico, seppur pertinente e stimolante potrebbe essere solo parzialmente accoglibile vista l'esigenza di partire con azioni di comunicazione ambientale già dall'autunno 2017 e considerata l'attuale mancanza di specifiche risorse economiche. Quando tali risorse saranno rese disponibili sarà valutata la priorità delle singole azioni di comunicazione ed educazione ambientale inserite in uno specifico progetto, e l'eventuale opportunità anche economica dell'azione suggerita.
In relazione all'intervento QC1-QC9 di miglioramento del quadro conoscitivo, si osserva che non si capisce perché solo per queste azioni sia stato indicato il vincolo della	Non accoglibile	L'indicazione di vincolo alla disponibilità dei finanziamenti è riportata solo per quelli interventi per i quali, al momento non si è individuata la copertura finanziaria. Si segnala che

<p>disponibilità di finanziamenti. In teoria tutte le azioni sono vincolate a specifici finanziamenti</p>		<p>per mero errore materiale, questa indicazione è stata erroneamente riportata anche per gli interventi QC6 e QC7.</p>
<p>DIREZIONE POLITICHE MOBILITA' INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</p>		
<p>In relazione all'azione M5 "Completamento del sistema tramviario fiorentino" si segnala che il soggetto attuatore è il Comune di Firenze, e che tra gli strumenti di attuazione, accanto al PRIIM, aggiungere per l'azione M5 il POR FESR 2007-2013, mentre in relazione all'azione M6 " Estensione del sistema tramviario fiorentino nell'area metropolitana" si segnala che i soggetti attuatori sono i comuni territorialmente interessati (Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio) e che tra gli strumenti di attuazione, accanto al PRIIM, aggiungere il POR FESR 2014-2020 Si segnala inoltre che i valori di riduzione delle emissioni legati allo sviluppo tramviario fiorentino non corrispondono a quelli risultanti dagli atti. In particolare per il completamento del sistema tramviario fiorentino si fa riferimento allo studio trasportistico allegato alla notifica di grande progetto approvato dalla Commissione Europea che riporta i seguenti valori di riduzione (kg/anno):</p> <ul style="list-style-type: none"> • CO₂ = 12.071.800 • NO_x = 28.340 • PM₁₀ = 3.692 <p>Per l'estensione i valori citati dal PRQA differiscono con quelli indicati all'interno del documento preliminare di assoggettabilità a VAS del POR FESR 2014-2020, già ripresi dal Documento di monitoraggio del PRIIM 2016 (Dec. GR 11/2016) e 2017 (Dec. GR 4/2017) (kg/anno):</p> <ul style="list-style-type: none"> • CO₂ = 11.775.000 • NO_x = 12.750 • PM₁₀ = 1.500 	<p>.Parzialmente accoglibile</p>	<p>Per i valori delle riduzioni delle emissioni le stime sono molto simili. Le differenze sono da attribuire al fatto che nel PRQA si sono utilizzati i fattori di emissioni più recenti pubblicati nel rapporto EMEP/EEA del 206 pesati rispetto alla composizione del parco toscano ricavato dai dati ACI 2015. Queste motivazioni saranno comunque riportate nel testo del box di approfondimento. Per altri punti, nel piano verrà riportato quanto indicato. Si prende atto che, in coerenza anche con quanto scritto nell'ultimo monitoraggio del PRIIM (approvato con Dec.GR n.4 del 05/06/2017) i dati presi a riferimento sono quelli dello Studio trasportistico allegato alla notifica di grande progetto approvato dalla Commissione Europea (per il completamento) e quelli indicati all'interno del documento preliminare di assoggettabilità a VAS del POR FESR 2014-2020 (per l'estensione).</p>
<p>In riferimento all'azione M7 "Messa in esercizio del People Mover, Stazione ferroviaria di Pisa - Aeroporto Galilei" Si segnala di eliminare tale azione, in quanto all'approvazione del PRQA l'azione risulterebbe già conclusa.</p>	<p>Parzialmente accoglibile</p>	<p>Dato che il quadro conoscitivo come indicatore di stato si riferisce al 2016, è necessario tenere nel PRQA tale azione per poterne valorizzare la riduzione delle emissioni. La messa in esercizio del sistema nel 2017 sarà indicata nel piano.</p>
<p>In riferimento alle azioni M8 "Potenziamento dei sistemi di interscambi o fra modalità diverse di spostamento", M9 "Potenziamento dei sistemi a sostegno della mobilità dolce, ciclabile o pedonale", precisare che sono previsti in attuazione del PRIIM e del POR FESR 2014-2020 ed i soggetti attuatori sono i comuni. L'indicatore di realizzazione dell'intervento M8 è più correttamente sintetizzabile con la seguente dizione "realizzazione di interventi di potenziamento dei sistemi d'interscambio" dei quali i parcheggi scambiatori costituiscono una specifica fattispecie. Per gli interventi M10 "Acquisto di nuovi bus adibiti a TPL a minor impatto ambientale", M12 "Completamento sistemi per l'informazione in tempo reale e completamento sistema di bigliettazione elettronica per utilizzo TPL" precisare che sono in attuazione del PRIIM.</p>		<p>Nel piano verrà riportato quanto indicato</p>
<p>In riferimento all'azione M10 "Acquisto di nuovi bus adibiti a TPL a minor impatto ambientale" si chiede di riformulare Tenendo conto che il PRQA dovrebbe comunque avere una proiezione di lungo periodo, potrebbe essere più opportuno riformulare in senso meno puntuale l'azione, Si precisa che il nuovo bando in corso di aggiudicazione da parte della Regione con risorse statali prevede risorse per circa 8,7 mln di euro destinate a cofinanziare l'acquisto di autobus nuovi extraurbani da parte delle aziende di trasporto che ne faranno domanda; il numero di autobus che si può presumere verranno sostituiti è di circa 80 autobus anziché 120, come erroneamente riportato nel RA, dato comunque assolutamente indicativo. L'indicatore di realizzazione dell'intervento M10 "Km anno effettuati con i bus acquistati" è da sostituire con "n. di bus acquistati"</p>	<p>Accoglibile</p>	<p>Si prende atto che con il nuovo bando (graduatoria definita con DD 11369 del 25 luglio 2017), la Regione Toscana ha cofinanziato l'acquisto di 76 nuovi bus, mettendo a disposizione 8 milioni e 755 mila euro. Nel frattempo è stata avviata la procedura con cui il MIT attribuirà altri 4,4 milioni; il rapporto fra le risorse stanziare suggerisce una media tendenziale di ulteriori circa 39 autobus. Ulteriore ambito di rinnovo programmato del parco bus in Toscana attiene la procedura per l'affidamento in concessione dei servizi di tpl su gomma-lotto unico regionale, i cui documenti di gara prevedono, con riferimento specifico ai primi 2 anni di affidamento del servizio, una soglia base di acquisto da parte del gestore unico di complessivi 118 autobus; a seguito della presentazione delle offerte e della conseguente apertura del contenzioso, la procedura è stata oggetto da parte del CDS,</p>

		<p>con proprie ordinanze del 29 maggio 2017, di rimessione alla Corte di Giustizia UE. Nelle more della definizione del contenzioso, il DD 11613 del 4 agosto 2017 ha dato avvio ad una fase di verifica tecnica con gli attuali gestori, al fine di determinare le condizioni contrattuali per un affidamento diretto del servizio regionale in via d'urgenza per due anni, sulla base del Reg. CE 1370/2007; in caso di esito positivo di tale verifica, in tale ambito sarà compreso l'avvio del programma di investimenti, sulla base della citata soglia-base prevista dalla documentazione di gara (complessivi 118 autobus per due anni).</p> <p>Premesso che la valutazione numerica su quanti autobus verranno sostituiti è necessaria per la quantificazione delle riduzioni di emissione di inquinanti attese, per quanto sopra riportato, una valutazione esatta sarà definita solo in occasione del primo documento di monitoraggio del PRQA.</p> <p>Le altre indicazioni saranno inserite nel piano</p>
<p>In riferimento all'azione M11 "Interventi di potenziamento dei collegamenti ferroviari" Eliminare dagli interventi riportati nel PRQA all'azione M11 il riferimento al raccordo del Porto di Livorno, in quanto già in esercizio. Si evidenzia inoltre che lo scavalco della linea tirrenica consentirà anche il collegamento diretto tra porto e interporto e non solo tra Livorno Calambrone e l'Interporto. Inoltre si segnala tra gli interventi programmati all'interno del PRIIM, a seguito dei finanziamenti statali previsti dal decreto Sblocca Italia, il potenziamento dell'intera linea Pistoia-Lucca con il raddoppio Pistoia-Montecatini già in fase di realizzazione e la tratta Montecatini - Lucca in fase di progettazione. Potrebbe essere richiamato anche il raddoppio tra Empoli e Granaiole (previsto da PRIIM e PRS 2016-2020) che andando a completare quanto già realizzato tra Granaiole e Poggibonsi, consentirà l'attivazione dell'esercizio ferroviario sull'intera tratta Empoli – Poggibonsi Il soggetto attuatore degli interventi è RFI.</p>	<p>Accoglibile</p>	<p>Nel piano verrà riportato quanto indicato</p>
<p>Rapporto Ambientale Paragrafo "Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 della Toscana" In relazione a quanto riportato al paragrafo citato a pagg. 66-71 del Rapporto Ambientale, si segnala che il contributo dello Stato alla dotazione finanziaria del POR FESR è pari a 277.359.078 euro, e non a 77.359.078 euro. Inoltre sarebbe opportuno indicare che la dotazione finanziaria è indicata al lordo della riserva di efficacia. Nel POR si parla di Linee di Azione e non di Linee di Intervento (pg. 67) La revisione del POR è stata approvata con decisione di esecuzione C(2016) 6651 del 13.10.2016, che varrebbe la pena citare a pagina 67, dopo la DGR 5 del 15 dicembre 2015. Si ribadiscono inoltre le osservazioni trasmesse dalla Direzione in occasione dell'avvio del procedimento: Nel descrivere i possibili scenari evolutivi fa riferimento allo scenario di riduzione delle emissioni relative all'Asse 4 del POR, si segnala che il POR FESR 2014-2020 approvato dalla Commissione il 13/10/2016 (presa d'atto D.G.R. n. 1055 del 2 novembre 2016) non prevede più interventi per l'acquisto di materiale rotabile, citati invece nel documento. Inoltre non sembra essere inserito il contributo fornito dagli interventi relativi alle azioni integrate per la mobilità finanziate con la linea 4.6.1 sub b) del POR FESR 2014-2020. Si propone infine di allineare i calcoli relativi alla stima delle riduzioni delle emissioni, ai contenuti del POR FESR 2014-2020, con particolare riferimento al documento di VAS del POR già approvato. Si segnalano in particolare come dati difforni, a titolo esemplificativo, quelli riportati alla pag 69 del Rapporto Ambientale "Considerando che la proposta di modifica al POR FESR</p>	<p>Accoglibile</p>	<p>Si prende atto del contributo e dei relativi rimandi al documento di VAS del POR FESR 2014-2020; i contenuti di tale contributo si ritengono quindi integrativi di quelli del paragrafo del RA citato.</p>

<p>2014-2020 ha previsto una dotazione finanziaria pari a 7.000.000 di euro e che il costo medio di un km di pista ciclabile è di circa 200.000 euro la lunghezza dell'infrastruttura realizzabile si aggira intorno a 15 km"</p> <p>A tale proposto si osserva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Euro 7.000.000: per le piste ciclabili se ricomprendiamo la linea 4.6.4 sub a) e sub b) la dotazione complessiva è di 15.000.000 (8.000.000 + 7.000.000) ; · Euro 200.000 a km: il costo a km stimato per la VAS ha un valore diverso; · 15 km di lunghezza: non è coerente con il costo a km sopra riportato. <p>RAPPORTO AMBIENTALE pgg. 66-71:</p>		
<p>RA indicatori di realizzazione</p> <p>nell'ottica della non duplicazione dei sistemi di monitoraggio, e considerato che le azioni citate dal PRQA trovano collocazione in altri strumenti di programmazione, si suggerisce nell'individuazione degli indicatori di far riferimento ai sistemi di monitoraggio esistenti (per quanto di competenza della Direzione, il monitoraggio del PRIIM e del POR FESR 2014-2020). Per le azioni M5 e M6: si segnala:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Indicatore: "Numero di persone che utilizzano il servizio al posto del mezzo proprio". Il dato non risulta misurabile, valutare se inserire al suo posto il numero di persone che utilizzano la tramvia dato quest'ultimo disponibile sia mensilmente che annualmente. - Indicatore: "Stima emissioni di NOx evitate" dato non misurabile. - In linea generale si segnala che la fonte del dato è il Comune di Firenze e non Regione Toscana. 	Accoglibile	Si prende atto del contributo che è stato utilizzato per la stesura finale degli indicatori di monitoraggio di piano allegati al presente documento.
<p>RA Indicatori di monitoraggio ambientale</p> <p>Per l'azione M8</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicatore: "Numero di sistemi di interscambio attivati". In coerenza a quanto sopra segnalato si propone come dizione "Numero di interventi di potenziamento dei sistemi d'interscambio". La fonte del dato sono i comuni in quanto soggetti attuatori <p>Per l'azione M9</p> <ul style="list-style-type: none"> - I due indicatori "% di percorsi della ciclopista dell'Arno realizzati rispetto a quelli previsti" e "% del sentiero della bonifica realizzato rispetto a quelli previsti" sono da unificare nell'ambito di un unico indicatore "% di km di tracciato del sistema integrato Ciclopista dell'Arno – Sentiero della Bonifica realizzati/totale" <p>Per l'azione M10</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicatore "Km anno effettuati con i bus acquistati" è da sostituire con il seguente "n. di bus acquistati" <p>Nell'ottica della non duplicazione dei sistemi di monitoraggio, e considerato che le azioni citate dal PRQA trovano collocazione in altri strumenti di programmazione, si suggerisce nell'individuazione degli indicatori di far riferimento ai sistemi di monitoraggio esistenti (per quanto di competenza della Direzione, il monitoraggio del PRIIM e del POR FESR 2014-2020).</p>	Accoglibile	Si prende atto del contributo che è stato utilizzato per la stesura finale degli indicatori di monitoraggio di piano allegati al presente documento.
<p>Refusi</p> <p>Laddove presente nei vari documenti (Proposta di Piano, Rapporto ambientale, ...), sostituire la voce "PRIMM" con "PRIIM"</p>	Non accoglibile	Trattasi di mero errore materiale che non si ritiene tale da rendere necessaria una revisione del rapporto ambientale, in quanto aspetto non sostanziale ai fini degli esiti della valutazione.
PROVINCIA DI GROSSETO		
<p>ai fini di un rapporto reciproco tra Enti nei principi di cui all'art.53 della L.R.T. n.65/2014., la Provincia di Grosseto ha inviato gli estratti dell'art. 9 delle Norme e della Scheda 2B del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto 2010.</p>	Accoglibile	Gli interventi previsti nei documenti di piano inviati sono coerenti con quelli previsti dal presente piano e pertanto accoglibili
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE E LE PROVINCE DI PISTOIA E PRATO -		
<p>COMPETENZA ARCHEOLOGICA:</p> <p>le azioni previste dal piano che promuovono interventi infrastrutturali e/o impiantistici (piste ciclabili, tramvia, aree</p>	Accoglibile	Non necessita di ulteriore risposta

<p>di interscambio, impianti a fonti rinnovabili, etc.) osservazioni maggiormente dettagliate potranno essere espresse solo a seguito del ricevimento dei progetti preliminari relativi ai singoli interventi ricadenti nel territorio di competenza della scrivente Soprintendenza. Ricordano a tal proposito quanto previsto dall'art. 25 del D. Lgs. n. 50/2016 in merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico e alla produzione degli elaborati alla Soprintendenza in sede di progettazione preliminare secondo quanto indicato dal co. 1 dello stesso art.</p>		
<p>COMPETENZA PAESAGGISTICA: per PAC Area Valdinievole, Firenze, Comprensorio del Cuocio e Valdarno Superiore, nelle aree interessate da provvedimenti di tutela ex artt. 1336 e 142 del D. Lgs. n. 42/2004: tutti gli interventi dovranno adempiere a prescrizioni contenute nelle schede di vincolo corrispondenti ad ogni contesto sottoposto a tutela paesaggistica. le piste ciclabili che attraversano i centri storici dovranno essere progettate nel contesto monumentale dei luoghi; le piste ciclabili che si sviluppano in un contesto ambientale sottoposto a tutela ai sensi della parte III del D. Lgs. n. 42/2004 dovranno essere progettate compatibilmente con il contesto paesaggistico riferito all'Ambito di Paesaggio n. 5 "Val di Nievole e Val d'Arno Inferiore" e n. 6 "FI – PO – PT" la sostituzione di essenze arboree deve essere attentamente valutata anche sotto l'aspetto paesaggistico. In linea di principio, salvo motivazioni specifiche di vario tipo, le piante malate dovranno essere sostituite con piante giovani della stessa specie a pronto effetto; la realizzazione d'impianti fotovoltaici o di solare termico su edifici pubblici può contrastare con le esigenze di conservazione e tutela di edifici storici. In tal caso si propone, quando possibile, la delocalizzazione degli impianti stessi, allontanandoli dai centri storici e dai contesti monumentali. In ogni caso si ritiene che non possano essere alterati, con i suddetti impianti, l'aspetto e le caratteristiche architettoniche degli edifici sottoposti a tutela ai sensi della parte II del D. Lgs. n. 42/2004. La realizzazione del cappotto termico su edifici pubblici può non essere compatibile con le esigenze di conservazione di edifici storici. In tal caso, per il carattere invasivo degli interventi, è necessario proporre soluzioni alternative di risparmio energetico; tutti gli interventi dovranno adempiere alle prescrizioni contenute nelle schede di vincolo corrispondenti ad ogni contesto sottoposto a tutela paesaggistica</p>	Accoglibile	Inserite le richieste nel documento di piano
<p>Chiedono di informare l'ufficio scrivente circa le modifiche apportate ai documenti di piano e le conseguenti decisioni sostanziali assunte in fase di approvazione del piano</p>	Accoglibile	Inserite le richieste nel documento di piano
REGIONE MARCHE		
<p>Quest'Ente, sentita per le vie brevi alla struttura regionale competente in materia (Posizione di Funzione Qualità dell'aria, Bonifiche, Fonti Energetiche e Rifiuti), ritiene che le azioni previste nella proposta di Piano possano avere ripercussioni positive per la qualità dell'aria anche nei confronti del territorio della Regione Marche. . Si chiede cortesemente di fornire aggiornamenti sullo stato di attuazione delle misure del Piano al fine di poter, eventualmente, avviare azioni congiunte</p>	Accoglibile	Il report di valutazione intermedi saranno inviati anche alle Regioni confinanti
DRZ AMB.ENERG.-SET-TUTELA DELLA NATURA E DEL MARE		
<p>In generale nei contenuti del Documento di Piano, nel Rapporto Ambientale e nella Sintesi non tecnica non si rilevano osservazioni in merito ma alcune inesattezze e/o omissioni di carattere normativo. si ricorda che l'analisi deve essere effettuata seguendo i riferimenti normativi vigenti al fine di acquisire un quadro conoscitivo il più aggiornato possibile, che consenta la conoscenza puntuale del territorio in relazione ai valori tutelati, relativamente alle aree protette e ai siti Natura 2000, della Regione Toscana A tal fine si comunica che : 1) in data 9 aprile è entrata in vigore legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico – ambientale</p>	Accoglibile	Si prende atto del contributo del Settore che si ritiene quindi integrativo dei contenuti del capitolo del RA relativo alla valutazione di incidenza. Si sottolinea che le azioni di piano non risultano comunque in contrasto con la disciplina indicata. Le NTA di piano rimandano comunque ai PAC di competenza comunale una verifica puntuale delle potenziali incidenze relativamente ai siti Natura 2000.

<p>regionale” e s.m.i. che sostituisce ed abroga le seguenti leggi regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> -l.r. 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale); -l.r. 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale); -l.r. 13 agosto 1998, n. 60 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell’art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49); - l.r. 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche- Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 –Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49); <p>2) In riferimento al raccordo con i Piani Settoriali Ambientali si ricorda in particolare l’art.75 della l.r.30/2015 - “Misure per la tutela e la conservazione delle aree di collegamento ecologico funzionale”;</p> <p>Per la valutazione di incidenza si ricordano gli art.87 – valutazione di incidenza di piani e programmi e l’art.88 valutazione di incidenza di interventi e progetti della l.r.30/2015;</p> <p>3) con D.G.R. 15 dicembre 2015, n. 1223 (Direttiva 92/43/CE “Habitat” - art. 4 e 6 - Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione)sono state approvate le misure di conservazione per tutti i Siti di Importanza Comunitaria. Tali misure sito specifiche riportate negli Allegati B e C della richiamata D.C.R. sostituiscono integralmente, per i SIC e SIC/ZPS e per quanto concerne le specie ed habitat di interesse comunitario, la sezione “Indicazioni per le misure di conservazione” di ciascuna delle relative schede descrittive di cui all’Allegato 1 della D.G.R. 644/04 e della DGR n. 1006/14 di sua integrazione;</p> <p>4) ultimo aggiornamento dell’elenco dei Siti Natura 2000 è avvenuto con D.C.R. n. 26 del 24 marzo 2015 “Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56. Rettifica dei perimetri dei siti Natura 2000 IT5130007 “Padule di Fucecchio” e IT51A0023 “Isola del Giglio” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 1/2014 e aggiornamento dell’allegato D”;</p> <p>5) con DGR DGR 454/08 sono stati individuati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone di protezione speciale ZPS dando attuazione al D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare;</p> <p>6) Per i Siti Rete Natura 2000: Piani di Gestione approvati;</p> <p>7) La principale normativa regionale sulla Biodiversità è reperibile sul sito della Regione Toscana.</p>		
UNIFI CIBIC CENTRO DI BIOCLIMATOLOGIA		
<p>il CIBIC si propone come soggetto adatto ad aggiornare i gradi giorno dei comuni toscani attualmente calcolati sui dati meteo-climatici riferiti al periodo 1960-1990. La finalità è l’aggiornamento del periodo di accensione stagionale degli impianti di riscaldamento, modulando il numero massimo di ore giornalieri in cui gli impianti dovranno/potranno restare accesi. Una possibile riduzione del numero delle ore di accensione, senza mutare il comfort, porterebbe ad una riduzione delle emissioni in atmosfera contribuendo al perseguimento dell’obiettivo di riduzione del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme;</p>	<p>Parzialmente accoglibile</p>	<p>Premesso che la competenza per il calcolo e l’assegnazione alla zona climatica dei Comuni è statale, verrà inserita una nuova azione che preveda un ricalcolo dei gradi giorni per i Comuni della Toscana con l’utilizzo dei dati meteo-climatici più aggiornati. Tali informazioni potranno essere utilizzate dai Sindaci che, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili. Relativamente alla possibilità di una collaborazione con CIBIC si sottolinea che, anche se il quadro conoscitivo su cui si basa il piano risulta sufficientemente robusto, tuttavia, come indicato negli interventi di miglioramenti del quadro conoscitivo contenuti nel PRQA, è già stata evidenziata la necessità di ulteriori approfondimenti che potranno essere effettuati compatibilmente con le risorse disponibili. A tale</p>

		proposito, successivamente all'approvazione del piano non si esclude quindi la possibilità di attivare una collaborazione a titolo oneroso con il CIBIC in merito alle tematiche proposte
il CIBIC si propone come soggetto adatto a fornire i dati necessari per regolamentare l'uso degli impianti di condizionamento nel periodo estivo infatti attualmente non c'è una normativa specifica e neppure una classificazione dei comuni che identifichi quale sia il periodo per utilizzare "necessariamente" questi impianti. Il CIBIC si propone dunque per una analisi meteo-climatica finalizzata a quanto sopra illustrato;	Non accoglibile	Non esistendo alcuna normativa di riferimento, mancano i presupposti per prevedere un intervento specifico. La necessità di arrivare ad una regolamentazione anche per quanto riguarda il raffrescamento estivo sarà evidenziato nelle sedi opportune.
il CIBIC porta a conoscenza della RT dell'esistenza di un prototipo di software per la progettazione delle aree verdi urbane (SMARTURBAN) capace di valutare il comfort termico dell'area esaminata, la quantità di CO2 e di alcuni inquinanti stoccata e fissata dall'area verde esaminata. Il prototipo potrebbe essere utilizzato per la progettazione in corso nel Parco della Piana o di altre urbane strategiche	Accoglibile	L'utilizzo del software SMARTURBAN sarà preso in considerazione nell'ambito dell'intervento U3 "Indirizzi per la piantumazione di specifiche specie arboree in aree urbane per l'assorbimento di particolato e ozono"
ARPAT OSSERVAZIONI PARTE GENERALE		
RECEPIMENTO DELLE OSSERVAZIONI AL DP		
Alla osservazione sulla necessità di esplicitare in maniera più chiara la gerarchia tra obiettivi generali, obiettivi specifici, azioni [rif. Determina del NURV B) 1.] è stato risposto in modo piuttosto generale presentando una rappresentazione matriciale (tabelle di pagg. 36-38 e pag. 57 della Parte I Documento di Piano); l'osservazione ARPAT chiedeva che si andasse ancora più nel dettaglio identificando con maggiore chiarezza gli obiettivi di riduzione delle emissioni che il proponente intende associare a ciascuno degli obiettivi individuati nel rapporto preliminare e individuando in forma chiara gli obiettivi di riduzione delle emissioni per ciascuna azione, evidenziando il contributo di ciascuna di queste al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione generale.	Parzialmente accoglibile	Come indicato più volte nel documento di piano, una quantificazione degli obiettivi di riduzione da associare a ciascuna azione potrà essere predisposta nell'ambito dello scenario emissivo di piano previsto nel primo documento di monitoraggio. Nel Piano sono indicati, in modo "grossolano" gli obiettivi di riduzione come risultato atteso per gli obiettivi specifici che dovrebbero garantire il raggiungimento degli obiettivi generali.
L'osservazione sugli accordi di programma nel settore industria e agricolo [rif. Determina del NURV B) 4.a)] non è stata accolta per la parte in cui si chiedeva di stipularli antecedentemente alla stesura del RA al fine di potere riportare in maniera esplicita in tale documento le azioni previste e i relativi obiettivi di riduzione, giustificando tale scelta con il fatto che la tempistica non è compatibile con quella di definizione del Piano. Per la parte di osservazione in cui si chiedeva la mitigazione delle emissioni dalle attività produttive mediante fissazione di limiti di emissione più severi e di ulteriori prescrizioni, viene risposto che è stata accolta attraverso l'azione I1, con la stesura dell'allegato 2 al Piano. Riguardo a tale allegato (che costituisce l'aggiornamento del documento di cui alla D.G.R. n. 3172 del 27/03/1995) ci limitiamo a auspicare che sia previsto dalla Regione una modalità speditiva di revisione di tale documento, per eventuali perfezionamenti o modifiche future necessarie, fermi restando i criteri enunciati nell'introduzione del documento. Per la parte di osservazione in cui si chiedeva di inserire nel RA riferimenti in merito all'eventuale revisione e aggiornamento del Piano stralcio relativo agli impianti geotermici viene risposto che è stata parzialmente accolta indicando che "Le indicazioni inserite nella DGR 344/2010 sono inserite nell'azione I1 e quindi assumeranno valore di cogenza". In effetti nell'allegato 2 al Piano sono stati riportati i limiti alle emissioni presenti nella DGR e viene fatto rimando per ulteriori specifiche indicazione alla DGR stessa.	Parzialmente accoglibile	Per quanto riguarda la stipula di accordi, si conferma che l'impossibilità di stipularli antecedentemente al piano, considerata la tempistica per l'elaborazione e approvazione del piano. Per quanto riguarda le altre osservazioni, queste sono state recepite
L'osservazione sull'utilizzo del "Cold ironing" della Calata Sgarallino (Porto di Li) in cui si chiedeva che fossero specificate nel RA le modalità operative con le quali la Regione intende mettere in atto tale linea di intervento [rif. Determina del NURV B) 4.b)] non è stata accolta, giustificando tale scelta con il fatto che "Le modalità operative per l'utilizzo del sistema cold ironing sono di competenza della società porto di Livorno 2000 e dell'Autorità Portuale". Non è invece stato risposto alla parte di osservazione in cui (riguardo all'intervento M4 del	Non accoglibile	Per l'utilizzo del sistema del "Cold ironing" non necessita di ulteriore risposta. Per quanto riguarda l'osservazione su quanto previsto nell'intervento M4 del PRRM 2008-2010, si deve premettere che il rapporto finale di esecuzione del Programma "Italia - Francia Marittimo 2007-2013" è stato pubblicato approvato da parte del Comitato di Sorveglianza il 23.03.2017, e quindi ben oltre i tempi previsti per la redazione della versione del PRQA sottoposta a VAS. I risultati conseguiti dal programma non hanno riguardato elementi utili ai fini

PRRM 2008-2010 in cui era previsto uno studio della Regione sulle azioni di riduzione delle emissioni dalle navi in ormeggio al quale far seguire indirizzi tecnici di settore) si chiedeva di valutare se tali risultati potevano essere utilizzati dal PRQA.		della redazione del PRQA. In particolare non vi è traccia dello studio sulle azioni di riduzione delle emissioni dalle navi in ormeggio. I risultati derivanti dal Programma Italia – Francia Marittimo 2007-2013 non sono stati quindi utilizzati nella predisposizione del presente PRQA
Non è stato risposto all'osservazione in cui si chiedeva, riguardo ai PAC, che venissero definite in maniera chiara le modalità di coordinamento della Regione in merito agli obiettivi di riduzione delle emissioni che ciascun comune (o gruppo di Comuni) dovrà raggiungere, agli indicatori per il monitoraggio e alle modalità con cui tali indicatori debbano essere calcolati [rif. Determina del NURV B) 4.c)]. Si veda quanto commentato di seguito nella sezione relativa alle misure di mitigazione.	Non accoglibile	L'osservazione si riferisce alla attribuzione di un obiettivo di riduzione ai Comuni riportata per mero errore materiale a pag. 45 del documento preliminare di VAS. Nel Piano non viene attribuito alcun obiettivo di riduzione ai Comuni o gruppi di Comuni.
Non è stata presa in considerazione e non è stato risposto all'osservazione in cui, in merito alle misure previste di non aggravio del quadro emissivo da parte degli Enti in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio (obiettivo specifico C) 1 e azione U4 del Piano), si chiedeva di specificare con chiarezza nel RA quali modalità gli Enti Locali debbano applicare al fine della valutazione oggettiva e condivisa degli eventuali aggravii sul quadro emissivo e degli effetti sulla qualità dell'aria e che la Regione Toscana specifichi le modalità di coordinamento e controllo." [rif. Determina del NURV B) 5.]. Si veda al proposito quando di seguito osservato nella sezione relativa alle misure di mitigazione, sulle Norme Tecniche di Attuazione di Piano (di seguito NTA) e sul monitoraggio.	Non Accoglibile	Una linea guida omnicomprensiva con le indicazioni per il calcolo degli eventuali aggravii sul quadro emissivo e degli effetti sulla qualità dell'aria derivanti dagli atti di governo del territorio non pare percorribile. Questo sia per la complessità intrinseca della materia, sia per la pleora di interventi che possono essere messi in campo, sia anche per la mancanza in letteratura di metodiche condivise per effettuare tali stime. Le norme tecniche di attuazione sono state modificate per rendere più chiare le modalità con cui effettuare tali valutazioni .
All'osservazione in cui si chiedeva la predisposizione di una rete di monitoraggio dei parametri meteo funzionale all'analisi dei dati di qualità dell'aria e l'aggiornamento della rappresentatività spaziale dei livelli di concentrazione in atmosfera rilevati dalle centraline [rif. Determina del NURV B) 6.a)] è risposto che è stata accolta con la previsione dell'azione QC8 e dell'azione QC1. All'osservazione in cui si chiedeva lo studio della distribuzione delle frazioni inferiori a 2,5 µm e ultrafini di polveri e lo studio delle deposizioni in particolari situazioni in cui si prevedono possibili ricadute di tipo industriale [rif. Determina del NURV B) 6.b)] è risposto che è stata accolta con la previsione dell'azione QC2 e dell'azione QC4. Sono state dunque inserite azioni che rispondono alle richieste presentate dall'Agenzia in fase preliminare; la realizzazione di tutte queste attività, però, è vincolata ai finanziamenti a disposizione. Come si riscontra per buona parte delle azioni di Piano è venuta a mancare la fase di progettazione e pianificazione, anche in relazione alla valutazione delle risorse disponibili.	Accoglibile	La fase di progettazione e pianificazione, anche in relazione alla valutazione delle risorse disponibili, è stata correttamente svolta e trova riscontro nel quadro finanziario di riferimento pluriennale. Il proponente ha ritenuto di inserire gli interventi di approfondimento di quadro conoscitivo proposti in quanto ritenuti utili e interessanti. Ovviamente precisando che la loro realizzazione non trova al momento la copertura finanziaria. Tale inserimento è anche funzionale ad agevolare il reperimento delle risorse necessarie.
Non è stata invece accolta la parte dell'osservazione [rif. Determina del NURV B) 6.b)] in cui si chiedeva l'approfondimento relativamente a tecniche "smart" di monitoraggio della qualità dell'aria, giustificando tale scelta con il fatto che la natura non omologata dello strumento di rilevazione non è utile ai fini degli aggiornamenti conoscitivi.	Accolta	Il piano è stato integrato con l'intervento richiesto, vincolato alla disponibilità di risorse finanziarie
L'osservazione del NURV che chiedeva di evidenziare come il PRQA tenga conto dei contenuti dell'Allegato 5 all'Integrazione al PIT [rif. Determina del NURV C) 1.b)], non si tratta in questo caso di una osservazione derivata dal contributo ARPAT al DP] è indicata come accolta, rimandando all'analisi di coerenza. Nell'analisi di coerenza vengono ripetuti i contenuti dell'Allegato 5 indicando che tali azioni sono state assunte nell'ambito delle azioni del PRQA, ma senza specificarle ulteriormente. Sarebbe utile, anche per dare conto della concretezza di tali azioni, che fosse fatta una sintesi dello stato di attuazione di tali azioni, richiamando gli atti che vi stanno dando corso come ad esempio la DGR 319/2016 per gli interventi di piantumazione.	Non accoglibile	L'analisi di coerenza del piano ha verificato come le azioni previste non siano in contrasto con la strategia e le azioni relative all'integrazione al PIT. L'analisi dello stato di attuazione di quanto previsto dall'integrazione al PIT, seppur di sicuro interesse in termini generali, si ritiene che esuli invece dall'ambito specifico di competenza del PRQA.
È stata accolta e introdotta nell'analisi del rapporto con altri p/p, come richiesto [rif. Determina del NURV C) 1.c)], l'analisi della coerenza con il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 (di seguito PSR), si veda però nel merito quanto di seguito indicato nell'analisi del rapporto con altri p/p.	Accoglibile	Non necessita di ulteriore risposta
Non è stata accolta l'osservazione in cui si chiedeva di	Parzialmente	Nell'allegato 2 al Piano si è indicato che per le

inserirne nel contesto ambientale anche le emissioni di carattere odorigeno [rif. Determina del NURV D) 4], giustificando tale scelta con il fatto che "le emissioni di carattere odorigeno non rientrano tra le fattispecie previste nei piani della qualità dell'aria". Al riguardo ci preme puntualizzare che anche non essendo un problema strettamente di qualità dell'aria (secondo la normativa), tale aspetto riguarda in ogni caso la matrice aria e facciamo presente che altre Regioni, come Lombardia, Piemonte e Provincia autonoma di Trento hanno deliberato a riguardo.	accoglibile	problematiche di natura odorigena, considerato che la vigente normativa nazionale non prevede specifici limiti tabellari [salve le prescrizioni impartite per particolari tipologie di impianti (rifiuti) o nell'ambito della VIA e AIA], nell'ambito delle conferenze dei servizi potranno essere formulate prescrizioni e misure di mitigazione volte al contenimento delle molestie olfattive al di sotto di soglie di accettabilità, determinate in relazione alla tipologia di impianti e alle aree del territorio interessate, tenuto conto del criterio di stretta tollerabilità ricavabile dalla giurisprudenza.
Le osservazioni di dettaglio relative a come implementare il quadro conoscitivo [rif. Determina del NURV D) 5 e D) 6] risultano accolte all'interno dell'allegato 1 al Piano.	Accoglibile	Non necessita di ulteriore risposta
Le osservazioni relative agli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento [rif. Determina del NURV E) 1. a), b), c)] sono indicate come accolte; in realtà anche nell'analisi riportata nel RA delle sinergie tra tali obiettivi e il PRQA permangono alcune incongruenze e non sono state spiegate e argomentate nel testo le indicazioni sintetiche riportate nelle matrici, si veda per il dettaglio quando di seguito osservato sugli obiettivi di riferimento.		Non necessita di ulteriore risposta
Le osservazioni relative alla valutazione degli impatti ambientali [rif. Determina del NURV F) 2., 3., 5.] sono indicate come accolte o parzialmente accolte; sono indicate come parzialmente accolte anche le osservazioni sulla valutazione delle alternative [rif. Determina del NURV H) 1., 2.]. Nel merito si veda però quando di seguito osservato per la valutazione degli impatti e delle alternative.		Non necessita di ulteriore risposta
Le osservazioni relative alle misure per ridurre, impedire o compensare gli impatti e il ruolo di coordinamento regionale [rif. Determina del NURV G) 1.] sono indicate come accolte; si veda però nel merito quando di seguito osservato sulle NTA.		Non necessita di ulteriore risposta
Le osservazioni relative al monitoraggio ambientale [rif. Determina del NURV I) 1., 2., 3.] sono indicate come accolte; si veda però nel merito quando di seguito osservato sul monitoraggio.		Non necessita di ulteriore risposta
INQUADRAMENTO NORMATIVO E PIANIFICATORIO		
A differenza di quanto previsto dal documento preliminare di VAS, nel RA non è effettuata una verifica di coerenza del Piano con il Piano regionale Cave e il Piano regionale agricolo forestale. Tale scelta non viene giustificata nel RA.	Parzialmente accoglibile	La sezione valutativa di piano è stata integrata con la coerenza rispetto all'informativa del Piano Regionale Cave. Per il PRAF non se ne ravvisa l'esigenza giacché il piano è in scadenza e non verrà rinnovato.
Non viene fatta alcuna verifica di coerenza con il PIT. Nel RA è indicato: "Con particolare riferimento alla redazione dei PAC, risulterebbe quindi necessario che gli interventi in esso previsti venissero verificati anche in termini di coerenza con gli indirizzi e la disciplina d'uso (obiettivi di qualità e direttive) pertinente contenuta nelle schede di ambito del PIT."	Non accoglibile	La verifica con il PIT è stata sviluppata nel RA dalle pp- 54-58. Per quanto riguarda il riferimento ai PAC, l'indirizzo per i comuni è quello di prevedere interventi redatti in coerenza con gli indirizzi e la disciplina d'uso (obiettivi di qualità e direttive) pertinente contenuta nelle schede di ambito del PIT.
Nella verifica di coerenza con il PAER e con il PSR viene citato l'allegato 2 del PAER e in generale la questione degli impianti a biomassa. Viene riportato tra virgolette quanto indicato nel DP, indicando che il PRQA prevede azioni in tal senso, ma in realtà non è chiaro cosa faccia il PRQA nello specifico. Sembrano mancare indicazioni per governare le problematiche sulle emissioni dall'uso energetico della biomassa diverso dal riscaldamento civile: nel testo del RA viene solo riportato quanto già da noi osservato nel contributo ARPAT al DP sulla necessità di regolamentare in maniera chiara lo sviluppo di tale settore in termini di standard di efficienza sia per la biomassa (es. caratteristiche minime dei biocombustibili) che per gli impianti di combustione (es. caratteristiche minime di rendimento d'impianto), senza però poi mettere in pratica tale regolamentazione e rimandando la risoluzione di tale contrasto (dichiarato anche nel RA, tra obiettivi del PRQA e obiettivi del PSR) alla "sede progettuale con una corretta selezione degli impianti". Al riguardo il RA (cap. 5) sugli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento si limita a affermare che "Per ricomporre sarebbe necessario sviluppare dei sistemi	Non accoglibile	La strategia del PRQA sulla combustione delle biomasse è chiara e declinata in molti interventi che si riportano di seguito: U2) Divieto utilizzo biomassa per il riscaldamento nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni; A2) Accordo con associazioni di categoria per buone pratiche nello smaltimento sfalci e potature; R2) Incremento del ritiro gratuito ai cittadini di sfalci e piccole potature R5) Incremento diffusione dell'autocompostaggio E2) Prescrizione di efficienza minima per gli impianti termici a biomassa ad uso civile E3) Potenziamento dei controlli sugli impianti domestici destinati al riscaldamento A3) Ordinanze di divieto di abbruciamenti all'aperto previste nei PAC; A4) Controlli dei Carabinieri Forestali per il rispetto dell'ordinanza di divieto di abbruciamenti all'aperto E6) Ordinanze di limitazione utilizzo biomassa per riscaldamento previste nei PAC; Per quanto riguarda le problematiche sulle emissioni

<p>efficienti di supporto decisionale per valutare la compatibilità dei vari impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, in relazione alle differenti condizioni di sensibilità ambientale presenti sul territorio regionale.” senza fare seguire a tali riflessioni la previsione dello sviluppo di tali sistemi di supporto decisionale.</p> <p>Ancora nel RA non vengono dati criteri per la localizzazione di specifiche tipologie di impianti, come invece premesso nel DP.</p> <p>Va ricordato che il contributo ARPAT al RA del PAER era stato molto negativo, criticando l'allegato 2 al PAER e chiedendo che fosse più stringente. Nello specifico si chiedeva:</p> <p>“- di rendere maggiormente specifiche e stringenti le indicazioni di idoneità all’installazione di impianti di combustione alimentati a biomasse fornite nella sezione contenutistica della Proposta di Piano (allegato 2 all’obiettivo A.3), sia in termini di caratteristiche minime dei biocombustibili utilizzabili che di caratteristiche tecniche minime degli impianti realizzabili (efficienza di conversione, rendimento impianti di abbattimento delle emissioni, etc.);</p> <p>- per una effettiva applicazione degli indirizzi con effetti sulla qualità dell’aria, di regolamentare le emissioni di polveri e di ossidi di azoto anche attraverso la definizione di limiti normativi con particolare riferimento alle zone individuate dalla DGR n. 1025/2010 in cui si siano riscontrati superamenti degli standard di qualità dell’aria per PM10, PM2.5 o NO2 “</p> <p>Tra l’altro facciamo notare che l'allegato 2 al PAER non conteneva alcuna cartografia con la localizzazione effettiva delle aree non idonee.</p> <p>Sarebbe inoltre necessario che la Regione facesse una riflessione e conseguenti valutazioni in merito alla provenienza della biomassa di alimentazione di tali impianti.</p>		<p>dall'uso energetico della biomassa diverso dal riscaldamento civile, queste sono contenute nell'allegato 2 del PAER. Si precisa che l'allegato è antecedente alla DGR 1182/2015 che aggiorna l'elenco dei comuni critici per la qualità dell'aria, tenuti alla redazione dei PAC. Quindi le aree non idonee per i suddetti impianti vanno a coincidere con le aree di superamento indicate nella DGR citata.</p> <p>Per le ulteriori osservazioni sollevate sul PAER si rimanda alla sua dichiarazione di sintesi.</p>
<p>Nella verifica di coerenza con il PRIIM si nota una incongruenza tra le osservazioni di pag. 65 che indicano che l'obiettivo 1 del PRIIM può essere in contrasto con obiettivi specifici del PRQA e la matrice di pag. 62 dove è indicato che non c'è una correlazione specifica tra l'obiettivo 1 del PRIIM e gli obiettivi del PRQA.</p>	Non accoglibile	Trattasi di mero errore materiale che non si ritiene tale da rendere necessaria una revisione del rapporto ambientale, in quanto aspetto non sostanziale ai fini degli esiti della valutazione.
<p>Infine notiamo che la matrice di coerenza è stata utilizzata solo per l'analisi con alcuni piani e non con altri.</p>	Non accoglibile	La rappresentazione matriciale è stata utilizzata laddove ritenuto più significativo ai fini della trattazione.
<p>Non è chiaro come sia stato effettuato il calcolo delle emissioni relative alla flotta di autobus riportato nella prima tabella di pagina 68 del RA.</p>	Non accoglibile	La metodica utilizzata per il calcolo è descritta a pag. 67. L'elaborazione è stata ripresa da quando contenuto nel Rapporto ambientale della modifica del POR FES 2014-2020.
OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE		
<p>Nel paragrafo 1.5 del RA sul recepimento delle osservazioni al DP viene indicato di aver recepito le osservazioni del NURV (mutuate dal contributo ARPAT al DP) sugli obiettivi di sostenibilità. Ma così non risulterebbe.</p> <p>Per la parte relativa agli obiettivi europei</p> <p>- la matrice con le sinergie/assenza di contributo continua a indicare assenza di contributo per gli obiettivi relativi alla riduzione delle emissioni di gas serra del 20% e al portare al 20% il risparmio energetico, quando invece è indicata sinergia su tali temi in altre righe della stessa matrice e nella matrice di livello regionale. Restano dunque queste incongruenze. Mentre per gli obiettivi relativi alla biodiversità la matrice viene effettivamente corretta con indicazione di sinergia. In ogni caso il commento alla matrice riportato nel RA è identico a quello del DP.</p> <p>Per gli obiettivi di livello nazionale:</p> <p>- nel commento alla matrice non è documentato né argomentato perché vengano indicate sinergie positive del Piano con i vari obiettivi, come era stato richiesto nel contributo ARPAT al DP, nello specifico quelli relativi alla gestione dei rifiuti, né sono state analizzate le coerenze con gli obiettivi della Strategia 2002 pertinenti al Piano, come era stato richiesto nel contributo ARPAT al DP, in quanto, seppur datata, rimane la strategia nazionale attualmente vigente.</p> <p>- è indicata assenza di sinergia per l'obiettivo di “Modifica delle modalità di trasporto di merci e persone a favore di</p>	Non accoglibile	<p>In merito all'osservazione si forniscono le seguenti precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si è ritenuto opportuno eliminare un riferimento diretto circa il contributo del piano alla lotta ai cambiamenti climatici a livello europeo, in quanto il PRQA è specificatamente rivolto al miglioramento della qualità dell'aria e quindi ai relativi inquinanti atmosferici. Si è comunque tenuto conto dell'effetto indiretto del piano sulla componente climatica a livello locale, evidenziando tale sinergia con le politiche regionali. - Sono state evidenziate sinergie con le strategie relative ai rifiuti in quanto il piano fa riferimento ad azioni in tal senso, per quanto rimandi poi alla pianificazione attuativa specifica. - La strategia nazionale al 2002 risulta troppo datata e parzialmente superata e quindi è stata ritenuta non significativa. - E' stata eliminata una sinergia specifica con la modifica del sistema di trasporto e con il sistema della ricerca ed innovazione, in quanto il piano non articola azioni specifiche in tal senso.

<p>ferrovia e cabotaggio” che invece nel DP era indicata come presente; non si comprende la motivazione di tale cambiamento.</p> <p>Per gli obiettivi di livello regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è risolta l'incongruenza che era stata segnalata nel contributo ARPAT al DP, indicando anche in queste matrice, come in quella di livello nazionale, la sinergia con l'obiettivo del PAER “Ridurre la produzione totale di rifiuti, migliorare il sistema di raccolta differenziata aumentando il recupero e il riciclo; diminuire la percentuale conferita in discarica; bonificare i siti inquinati e ripristinare le aree minerarie dismesse”; tuttavia tale sinergia non è poi nel commento alla matrice né documentata né argomentata, come invece richiesto nel contributo ARPAT al DP. - è indicata assenza di sinergia per l'obiettivo di “Ricerca e Innovazione” che invece nel DP era indicata come presente; non si comprende la motivazione di tale cambiamento. 		
VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI e ANALISI DELLE ALTERNATIVE		
<p>Nel capitolo 6 del RA viene riportata una rappresentazione matriciale in cui le azioni di piano vengono in modo sintetico associate alle componenti ambientali indicando il segno (positivo o negativo) di un possibile effetto significativo. Il commento alla matrice coincide con il testo già riportato nel DP al riguardo.</p> <p>Non è stato dunque dato corso alle osservazioni del NURV relative alla valutazione degli impatti ambientali [rif. Determina del NURV F) 2., 3., 5., 6.]. Nello specifico il contributo ARPAT al DP chiedeva che nel RA non ci si limitasse “a riportare solo la rappresentazione matriciale degli effetti, che risulta solo una rappresentazione sintetica dei risultati, ma anche fornire, in modo dettagliato e documentato, le stime degli effetti a cui si sarà giunti con la valutazione ambientale e il processo di analisi seguito, come tra l'altro previsto dal Modello analitico regionale per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani e programmi regionali (D.G.R. n. 2/2011) citato nel DP.”.</p> <p>Nelle osservazioni del NURV era stato raccomandato “ di argomentare dettagliatamente e in modo documentato e quantificato, senza affermazioni generiche, gli effetti ambientali connessi alle azioni di piano.” [rif. Determina del NURV F) 5.].</p> <p>Inoltre nel RA non è stata considerata, né data risposta, all'altra osservazione [rif. Determina del NURV F) 6.], in cui si osservava che non risulta indicato nella documentazione come la Regione intenda ovviare a quanto affermato nel DP e nel RA, cioè che i principali effetti del PRQA saranno di origine indiretta e che eventuali effetti negativi siano da attribuire soprattutto a una non adeguata attuazione degli stessi da parte delle Amministrazioni Locali.</p>	Parzialmente accoglibile	<p>Riguardo alla possibilità di operare delle stime puntuali degli effetti relativi alle azioni di piano, si rimanda alle criticità già evidenziate in contributi precedenti. Sia il rapporto ambientale che il documento di piano si soffermano quindi prevalentemente su una analisi di tipo qualitativo degli effetti. Nell'ambito dell'elaborazione del primo rapporto di monitoraggio del piano è invece auspicato un approfondimento anche a carattere quantitativo degli effetti.</p>
<p>Nel capitolo 8 del RA viene solo ripreso il contenuto del quadro conoscitivo (l'allegato 1 al Piano) riportando lo scenario BAU (Business As Usual) al 2020, che rappresenta l'opzione 0 di non attuazione del Piano.</p> <p>Per quanto riguarda lo scenario di Piano nel RA è solo affermato genericamente che “si può però ipotizzare la direzione positiva e un impatto di tipo rilevante” e “I possibili scenari derivanti da tale articolazione di Piano [...] sembrano indicare una progressiva riduzione delle emissioni relative ai vari inquinanti, per la parte attribuibile alle fonti su cui gli interventi delle politiche possono avere una maggiore e significativa influenza”, senza però né presentare altri scenari alternativi, né effettuare una verifica di efficacia delle azioni scelte a far parte del Piano ai fini del raggiungimento degli obiettivi di Piano stessi.</p> <p>Andando alla sostanza, quello che ci si sarebbe aspettato dall'analisi degli impatti, sarebbe stato piuttosto quantificare se gli effetti delle azioni di Piano sulla qualità dell'aria siano in grado di centrare gli obiettivi stessi che il Piano si propone e nello specifico il rispetto delle scadenze per i valori limite.</p> <p>Riguardo alla valutazione degli impatti e delle alternative, nel paragrafo 1.5 del RA sul recepimento delle osservazioni al DP, il mancato approfondimento richiesto è giustificato</p>	Non accoglibile	<p>Come già evidenziato nel capitolo del Rapporto ambientale, nel primo documento di monitoraggio di piano verranno riportati gli scenari alternativi.</p>

<p>indicando che al momento non potevano essere fatte stime attendibili essendo l'IRSE aggiornato solo fino al 2010 e che stime saranno possibili una volta fatto l'aggiornamento dell'IRSE al 2015 e rimandando una quantificazione delle quantità di riduzione delle varie sostanze inquinanti al documento che sarà fornito con il monitoraggio.</p> <p>Lo scenario BAU 2020 attualmente presentato nel Piano non comprende le azioni previste nel PRQA ed è basato sull'ultimo aggiornamento disponibile dell'IRSE 2010; non può essere, quindi, in alcun modo utilizzato per la verifica del rispetto dei limiti normativi in conseguenza dell'attuazione delle azioni di Piano né per la predisposizione di scenari alternativi. Di fatto il PRQA non presenta un'analisi degli impatti delle azioni di Piano rimandandone la valutazione al primo documento di monitoraggio programmato a due anni dall'approvazione del Piano. La pubblicazione del nuovo aggiornamento IRSE 2015 e la definizione dello scenario di Piano viene rimandata, quindi, di due anni rispetto alla approvazione del PRQA. Si ritiene opportuno che nel primo documento di monitoraggio vengano riportati gli scenari alternativi.</p>		
<p>MISURE ATTE A RIDURRE, IMPEDIRE O COMPENSARE GLI IMPATTI AMBIENTALI</p>		
<p>Nel RA al capitolo 9 sono riportate le Norme Tecniche di Attuazione del PRQA, presentandole come "specifiche norme riguardanti la determinazione delle modalità idonee alla realizzazione degli obiettivi individuati dal Piano, la regolamentazione degli interventi e la programmazione della loro attuazione, il monitoraggio degli effetti conseguenti all'attuazione del Piano e dettano indirizzi, direttive e disposizioni prescrittive".</p> <p>Nella sezione relativa alle attività produttive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'art. 16 viene fatto riferimento "alle indicazioni tecniche e amministrative per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera predisposte dalla Regione nel 1995 ed oggetto di aggiornamento"; riteniamo che sia più chiaro fare riferimento direttamente all'allegato 2 al PRQA. - art. 17 Saldo zero (e art. 24 c.1) • riguardo a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 17, per gli impianti a biomasse sarebbe opportuno fissare una soglia minima di potenza a cui applicare il comma, come fatto nel piano della qualità dell'aria di altre Regioni, in analogia ad esempio ai regimi semplificati di autorizzazione per le taglie minori; • riguardo a quanto previsto dai commi 2, 3, 4: Va ricordato che nelle osservazioni del NURV (mutuate dal contributo ARPAT al DP) in merito alle misure previste di non aggravio del quadro emissivo da parte degli Enti in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio (obiettivo specifico C) 1 e azione U4 del Piano), era stato osservato che "Si ritiene che in sede di rapporto ambientale si debba specificare con chiarezza quali modalità gli enti locali debbano applicare al fine della valutazione oggettiva e condivisa degli eventuali aggravii sul quadro emissivo e degli effetti sulla qualità dell'aria e che la Regione Toscana specifichi le modalità di coordinamento e controllo." Alla prescrizione non è stato risposto e non è stato fissato un metodo univoco di stima per la valutazione del non aggravio del quadro emissivo da parte degli Enti, ma al contempo nell'articolo 17 c. 2 delle NTA viene imposto, come condizione necessaria per l'esito positivo della VAS, che le misure contenute "nei piani e programmi generali e di settore operanti in Regione Toscana" non determinino un peggioramento della qualità dell'aria. <p>Per quanto riguarda la VIA non è chiaro inoltre cosa si intenda per "raggiungere un impatto sulle emissioni dei nuovi interventi nullo o ridotto al minimo".</p> <p>Nel complesso riteniamo necessario che l'art. 17 delle NTA sia riformulato, in quanto le indicazioni sulla VAS destano molte perplessità, eventualmente limitando la verifica di non aggravio al quadro emissivo e non in termini di qualità dell'aria e in ogni caso chiarendo che ci si riferisca solo alle emissioni di PM10 e NOx. Nel caso fosse mantenuta questa impostazione occorre comunque in generale che le indicazioni delle NTA siano sufficientemente dettagliate nel testo del Piano (come fatto nel piano della qualità dell'aria</p>	<p>Parzialmente Accoglibile</p>	<p>Si prende atto del contributo: la versione finale delle NTA di piano tiene conto delle indicazioni fornite.</p> <p>Relativamente all'indicazione relativa all'articolo 17 comma 1, la richiesta non può trovare accoglimento in quanto le aree non idonee indicate del PAER per la produzione di energia elettrica da biomasse (allegato 2 del PAER), per le aree di superamento per la qualità dell'aria, non prevedono differenze per potenza minima. Conseguentemente nel PRQA non si è riportata alcuna indicazione sulla soglia minima a cui si applica il comma.</p> <p>Relativamente all'indicazione sull'intervento U4, si osserva che la predisposizione di una linea guida omnicomprensiva con le indicazioni per la valutazione degli effetti sulla qualità dell'aria non pare percorribile, sia per la complessità intrinseca della materia, sia per la pleora di interventi che possono essere messi in campo, sia anche per la mancanza in letteratura di metodiche condivise per effettuare tali stime.</p>

<p>della Regione Emilia-Romagna), chiarendo le procedure (ad es. esclusione delle verifiche di assoggettabilità), le casistiche di applicazione (ad es. tipologie di piani/programmi) e le modalità (ad es. significato di impatto ridotto al minimo) con cui tale articolo andrebbe applicato e che sia previsto un comma di rimando alla successiva pubblicazione di note tecniche / linee guida che indichino come devono essere compiute tali stime e verifiche.</p> <p>Vista anche la misura di Piano U4) - che prevede l'obbligo da parte delle amministrazione procedenti in sede di formazione o modifica degli atti di governo del territorio di valutare se tali atti comportino aggravio del quadro emissivo, di verificarne gli effetti sulla qualità dell'aria ed eventualmente individuare misure di mitigazione e compensazione - osserviamo che nel Piano non sono presenti indicazioni per la valutazione dei livelli di incremento delle pressioni che possano ridurre la qualità dell'aria. Essendo l'impatto del contributo dei livelli emissivi ai livelli di concentrazione in atmosfera degli inquinanti un argomento piuttosto complesso, si ritiene necessario che la Regione Toscana definisse indirizzi o strumenti per la valutazione degli effetti sulla qualità dell'aria in modo che tale valutazione, molto complessa, venga effettuata in modo uniforme sul territorio regionale e che la Regione Toscana si faccia promotrice di criteri omogenei a livello regionale per l'individuazione di possibili situazioni critiche che richiedano la definizione di misure di mitigazione o compensazione.</p>		
<p>Inoltre nel Documento di Piano il PRQA viene definito come uno "strumento di governance e di indirizzo per i Comuni che hanno l'obbligo di redazione dei Piani di azione comunale (PAC) nonché delle azioni contingibili previste nei PAC stessi".</p> <p>La mancata specifica da parte della Regione delle modalità e fonti con le quali i Comuni possano rispondere di eventuali aggravii al quadro emissivo e dei loro impatti sulla qualità dell'aria, risulta una carenza del Piano nell'ottica del fatto che tutti i contributi in termini di valutazione della variazione del quadro emissivo forniti dai vari Comuni andranno a completare il quadro degli effetti sul quadro emissivo del PRQA. In particolare ai PAC viene dato un ruolo di rilevanza nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione del PRQA. Nella Sezione valutativa del Piano e nel RA (capitolo 10 "Attività di monitoraggio") viene detto che il monitoraggio ambientale del Piano potrà usufruire delle informazioni che i Comuni soggetti al PAC sono tenuti periodicamente a trasmettere alle strutture regionali; in particolare, ai Comuni sarà richiesto di contribuire al popolamento degli indicatori di monitoraggio di Piano di loro pertinenza. La valutazione del contributo complessivo in termini di riduzione delle pressioni degli interventi previsti nei diversi PAC è necessaria al fine della definizione del loro contributo agli obiettivi di riduzione del PRQA. Una stima coerente del contributo complessivo dei Piani di azione richiede che la metodologia di calcolo e le fonti dati utilizzate per ciascun Piano di azione siano le stesse. Nel PRQA non sembrano essere presenti indicazioni per il calcolo delle riduzioni delle emissioni conseguenti all'attuazione degli interventi dei PAC. Si ritiene necessario che la Regione Toscana si faccia promotrice di un metodo omogeneo a livello regionale per la rendicontazione degli effetti sulla riduzione delle emissioni derivanti dalle azioni previste nei Piani di Azione elaborando strumenti operativi che i Comuni possano utilizzare per quantificare e monitorare i risultati delle azioni proposte.</p>	<p>Non accoglibile</p>	<p>Come indicato nella DGR 814/2016 "L.R. 9/2010 Norme per la tutela della qualità dell'aria-ambiente. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi contingibili e urgenti. Revoca DGR 959/201" allegato A punto 1.1 riporta "Ogni intervento proposto dovrà contenere una breve descrizione e una indicazione anche approssimata dei costi previsti. Non è necessario invece indicare gli effetti della misura in termini di riduzione delle emissioni. Dovranno però essere indicate le informazioni quantitative che possano permettere tale stima (es. km di piste ciclabili, numero e potenza caldaie sostituite, ecc..)".</p> <p>I Comuni quindi non sono tenuti alla quantificazione delle riduzioni delle emissioni connesse agli interventi dei PAC. Tale quantificazione infatti presuppone una conoscenza delle metodiche e delle fonti informative difficilmente presente nelle amministrazioni Comunali. Inoltre una linea guida omnicomprensiva con le indicazioni per il calcolo delle riduzioni delle emissioni non pare percorribile, sia per la complessità intrinseca della materia, sia per la pleora di interventi che possono essere messi in campo, sia anche per la mancanza in letteratura di metodiche condivise per effettuare tali stime. Per gli interventi previsti nei PAC, così come per gli altri interventi previsti nel PRQA la quantificazione delle riduzioni sarà effettuata nell'ambito della definizione dello scenario emissivo di piano al 2020 da RT e da ARPAT.</p>
<p>MONITORAGGIO AMBIENTALE</p>		
<p>Nel capitolo 10 del RA è riportata una tabella in cui sono sinteticamente elencati gli indicatori proposti per il monitoraggio ambientale di Piano.</p> <p>Sarebbe più utile rendere gli indicatori in forma relativa cioè ad esempio:</p> <p>l'indicatore "Km di percorsi di mobilità dolce, ciclabile o pedonale realizzati in ambito urbano ed extraurbano", sia trasformato in Km di percorsi di mobilità dolce, ciclabile o</p>	<p>Accoglibile</p>	<p>Si prende atto del contributo che è stato utilizzato per la stesura finale degli indicatori di monitoraggio di piano riportati nel documento PRQA PATRE III Sistema di monitoraggio.</p>

<p>pedonale realizzati in ambito urbano ed extra-urbano realizzati / Km previsti dai PAC e dal PRQA.</p> <p>L'indicatore "Km annui percorsi dai nuovi mezzi", sia trasformato in "Km annui percorsi dai nuovi bus adibiti a TPL a minor impatto ambientale / km totali percorsi dai bus.</p> <p>Si propone inoltre di prevedere indicatori che rendano conto dell'effetto complessivo dell'insieme delle azioni del PRQA come: Diminuzione annua di gas inquinanti emessi in regione (t / annuo per tipologia di inquinante), Diminuzione annua di gas a effetto serra (t /anno di CO2eq), Risparmi energetici generati (tep/anno), come previsto dal piano della Regione Emilia-Romagna.</p> <p>Diversi degli indicatori presentati risultano più indicatori di realizzazione che di monitoraggio ambientale (a solo titolo di esempio: "Redazione del Vademecum" per l'azione U1 di mitigazione della polverosità diffusa originata da cantiere; "Numero di accordi stipulati" per le azioni A1, A2 e I2, "Predisposizione degli Indirizzi/indicazioni tecniche e amministrative" per l'azione U3 sulla piantumazione di specifiche specie arboree e l'azione I1 per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera) e in effetti si ritrovano come indicatori di realizzazione nelle tabelle di pagg. 36-38 e pag. 57 della Parte I Documento di Piano.</p> <p>Come indicatori di monitoraggio ambientale sarebbe più opportuno tracciare le emissioni evitate (tipo le emissioni evitate di ammoniaca per l'azione A1, emissioni evitate di PM10 per l'azione A2, le emissioni di inquinanti evitate per l'azione I1, ecc.).</p> <p>Si ritiene opportuno che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'indicatore per l'azione M2 "Mitigazione emissioni di NOx nuovo aeroporto di Firenze" individuato nella tabella di coerenza orizzontale e nella tabella riportata al capitolo 10 del Rapporto ambientale "Attività di monitoraggio" venga integrato con la stima delle emissioni NOx evitate utilizzando il teleriscaldamento; - l'indicatore individuato nella tabella di coerenza orizzontale e nella tabella riportata al capitolo 10 del Rapporto ambientale "Attività di monitoraggio" per l'azione M3) "Utilizzo cold ironing calata Sgarallino" venga integrato con la stima delle emissioni di NOx, SOx e PM10/PM2,5 evitate con l'utilizzo del cold ironing. A tale scopo sarebbe utile raccogliere informazioni anche in merito alle ore di stazionamento in banchina con utilizzo del sistema di cold ironing e alla tipologia di nave; - l'indicatore individuato nella tabella di coerenza orizzontale e nella tabella riportata al capitolo 10 del RA "Attività di monitoraggio" per l'azione M9) "Potenziamento dei sistemi a sostegno della mobilità dolce, ciclabile o pedonale" venga integrato con la stima delle emissioni NOx evitate. Nel bando POR FESR 2014-2020 (linea d'intervento 4.6.1 sub b) per manifestazione d'interesse per il "Sostegno ad interventi di mobilità urbana sostenibile: azioni integrate per la mobilità" tra la documentazione da presentare viene richiesto ai Comuni il calcolo della Riduzione delle emissioni di PM10, NOx e gas a effetto serra; tali informazioni potrebbero essere usate per popolare tale indicatore, una volta verificate le modalità di calcolo adottate dai vari Comuni; - l'indicatore individuato nella tabella di coerenza orizzontale e nella tabella riportata al capitolo 10 del RA "Attività di monitoraggio" per l'azione M15) "Interventi di tipo strutturale previsti nei PAC per il settore mobilità" venga integrato con la valutazione della riduzione delle emissioni di NOx e PM10 derivanti dalla realizzazione di tali interventi; - l'indicatore individuato nella tabella di coerenza orizzontale e nella tabella riportata al capitolo 10 del RA "Attività di monitoraggio" per l'azione A2) "Accordo con associazioni di categoria per buone pratiche nello smaltimento sfalci e potature" venga integrato con un indicatore che permetta di valutare la quantità di sfalci e potature smaltiti secondo le buone pratiche definite da tale azione rispetto al totale di sfalci e potature stimato a livello regionale. - l'indicatore individuato nella tabella di coerenza 		
---	--	--

<p>orizzontale e nella tabella riportata al capitolo 10 del RA "Attività di monitoraggio" per l'azione E6) "Interventi previsti nei PAC per il settore energia" venga integrato almeno con la stima delle emissioni CO2eq evitate.</p> <p>- l'indicatore associato all'azione QC5) "Continuo rinnovamento della strumentazione della rete regionale della qualità dell'aria" (% della strumentazione rinnovata rispetto alla dotazione disponibile) sia meglio espresso come "% della strumentazione rinnovata rispetto alla strumentazione che necessita di sostituzione".</p> <p>Si osserva, inoltre, che:</p> <p>- l'indicatore individuato nella tabella riportata al capitolo 10 del RA "Attività di monitoraggio" contrasta con l'indicatore di attuazione presente nel Documento di Piano. A tale azione viene, infatti, associata l'approvazione di Linee guida per l'edilizia sostenibile da approvare con delibera di giunta mentre nel documento del RA l'indicatore è "Numero di regolamenti edilizi comunali che hanno adottato norme per l'edilizia sostenibile."</p> <p>- l'attività QC2 viene descritta in maniera differente all'interno dei documenti di Piano; nella sezione descrittiva degli interventi (pag 54 del Documento di Piano) viene definita come "Studio della distribuzione dimensionale del particolato rilevate presso alcune stazioni della rete regionale di qualità dell'aria" mentre nella tabella degli interventi di tipo strutturale riportata nel Documento di Piano e nella tabella degli obiettivi generali e specifici riportata nella Sezione valutativa viene descritta come "Studio della distribuzione PUF particelle ultrafini rilevate presso alcune stazioni della rete regionale". La descrizione corretta è quella riportata a pagina 54 del Documento di Piano.</p> <p>- Non è chiaro cosa rappresenti l'indicatore "Numero di atti di governo del territorio in cui sono previsti indirizzi per la valutazione degli effetti sulla qualità dell'aria".</p> <p>Rispetto a quanto richiesto con le osservazioni del NURV (mutuate dal contributo ARPAT al DP) nel RA non risultano dettagliate le modalità di calcolo degli indicatori e i meccanismi di ri orientamento del Piano.</p>		
MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		
<p>Si valuti, ai fini di una più efficace comprensibilità delle integrazioni e delle modifiche apportate al RA, di fare puntuale riferimento alle pagine e/o ai paragrafi all'interno dei quali si dà riscontro delle osservazioni pervenute.</p>	<p>Parzialmente accoglibile</p>	<p>Un rimando in tal senso è stato operato in tutti i casi in cui è risultato significativo.</p>
<p>Considerato che nel paragrafo "Obiettivi generali del PRQA" è stato rappresentato il quadro strategico del PRQA, si suggerisce di evidenziare il rapporto tra il nuovo strumento di Piano e gli esiti della precedente esperienza di programmazione.</p>	<p>Accoglibile</p>	<p>Il PRQA tiene già conto degli esiti della precedente programmazione richiamata sia nel rapporto ambientale che del documento di piano.</p>
<p>Ai fini della VAS è scarsamente rilevante la verifica di coerenza degli obiettivi programmatici dei piani e programmi regionali pertinenti, rispetto al Piano in valutazione. È di interesse per la VAS, al fine di "promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali" ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 152/2006, la proposizione di una verifica di coerenza ambientale esterna che metta in relazione gli obiettivi di sostenibilità specifici, distinti negli strumenti di programmazione e pianificazione pertinenti, rispetto agli obiettivi specifici del Piano.</p>	<p>Non accoglibile</p>	<p>Non si condivide il giudizio di scarsa rilevanza della valutazione con i piani e programmi regionali pertinenti, che è previsto dallo stesso modello analitico regionale per la valutazione.</p>
<p>Si rappresenta l'esigenza di integrare la tabella relativa agli obiettivi ed alle azioni del PRQA riportata nel RA in modo da correlare le azioni previste rispetto agli obiettivi specifici di riferimento che si intendono raggiungere. Contestualmente, si ponga attenzione al fatto che alcune delle azioni proposte appaiono configurate come obiettivi da raggiungere (ad es. "ridurre le emissioni di ammoniaca prodotte dall'agricoltura" etc.) oppure si riferiscono ad azioni di monitoraggio finalizzate al "Miglioramento del quadro conoscitivo". Per tali ultimi aspetti evidenziati, si suggerisce di dettagliare nello spazio e soprattutto nel tempo le azioni previste; si osserva inoltre che le attività di monitoraggio devono prevedere tutte le misure idonee al rilevamento del grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del Piano, e sebbene tali misure siano</p>	<p>Non accoglibile</p>	<p>Al fine di evitare inutili duplicazioni, il capitolo del RA offre solo una rappresentazione di sintesi del quadro degli obiettivi e delle azioni del PRQA, rimandando comunque al documento di piano per una trattazione specifica.</p>

migliorabili nel tempo, tale aspetto non è oggetto della valutazione degli effetti delle azioni di Piano sulle componenti ambientali interessate.		
Si valuti l'opportunità di riproporre nel Rapporto gli esiti, anche sintetici, della matrice di coerenza interna, come proposta a pagina 14, nella Parte II della proposta di Piano: "Sezione valutativa".	Non accoglibile	Al fine di evitare inutili duplicazioni, si ritiene opportuno mantenere l'attuale suddivisione dei contenuti valutativi.
Al capitolo 8 del RA: "Individuazione e valutazione degli scenari alternativi", si riferisce che la Regione Toscana "ha incaricato il Consorzio LaMMA di sviluppare un sistema modellistico regionale per la stima di concentrazione dei principali inquinanti atmosferici sul territorio toscano", dopo di che si rimanda al report "allegato del documento relativo al sistema modellistico WRF-CAMX aggiornato a marzo 2017, comprendente una simulazione di scenario BAU (Business As Usual) al 2020 a cui si rimanda per specifici approfondimenti". Atteso che le analisi delle alternative considerate debbano essere riportate nel Rapporto ambientale in quanto parte integrante della valutazione, si precisa in merito che, con specifico riferimento all'allegato VI alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. deve essere riportata una "sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione [...]". Le alternative individuate devono quindi essere descritte e valutate in modo comparabile, considerandone gli effetti ambientali. Rispetto a quanto contenuto nel citato capitolo si evidenzia l'esigenza di impostare l'analisi delle alternative in relazione alla valutazione degli scenari pianificatori e ambientali prefigurati sulla base di una serie azioni possibili, strumentali al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del PRQA, motivando le scelte effettuate come le migliori alternative possibili.	Non accoglibile	Come descritto nel capitolo relativo al monitoraggio ambientale del RA, potranno essere predisposti scenari emissivi alternativi che tengano conto dell'evoluzione tecnologica e socio-economica prevista, indipendente dal piano stesso (scenario BAU Business As Usual), a cui si potrà aggiungere la stima degli effetti in termini di riduzione delle emissioni per gli obiettivi derivanti dal PRQA, a partire dalla disponibilità di dati aggiornati relativamente all'Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione IRSE. In collaborazione con LaMMA, sulla base di tali scenari emissivi, potrà essere predisposta una applicazione modellistica in grado di restituire uno scenario di qualità dell'aria con la stima dei livelli di concentrazione degli inquinanti critici. Tali risultati potranno essere quindi valutati in base ai valori limite richiesti dalla normativa. Una precisa quantificazione delle quantità di riduzione delle varie sostanze inquinanti necessarie al perseguimento dell'obiettivo generale associato potrà quindi essere determinata nell'ambito di un documento di monitoraggio del PRQA quando sarà disponibile una versione aggiornata dell'inventario regionale delle sorgenti di emissione IRSE al 2015 con uno scenario emissivo BAU (Business As Usual) al 2020. Tale aggiornamento è necessario per avere uno scenario emissivo al 2020 che presenti minori incertezze rispetto a quello utilizzato in fase di redazione del presente documento che, si ricorda si basa su dati di inventario e sull'anno meteorologico 2010.
Con riferimento al capitolo 6 del RA: "Valutazione degli effetti", appaiono evidenti dalla matrice di valutazione gli effetti positivi delle azioni di Piano sulla componente di riferimento Aria e su altre componenti interferite direttamente dalle azioni previste. Si rileva inoltre che alcuni interventi strutturali potrebbero produrre effetti negativi sul suolo e su altre componenti ambientali, come ad esempio quelli relativi al completamento ed all'estensione del sistema tranviario fiorentino. Considerato che la matrice di valutazione degli impatti deve individuare e descrivere gli effetti del Piano, con la finalità di supportare il decisore nella verifica ed eventuale rimodulazione delle scelte di Piano effettuate e di individuare le "misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma", si valuti l'opportunità di completare la matrice rispetto a: - tipologia dell'impatto: diretto o secondario; - durata dell'impatto: lungo termine, medio termine e breve termine; - reversibilità dell'impatto: temporaneo o permanente; - effetti cumulativi, sinergici o avversi. La matrice dovrebbe inoltre rappresentare tale valutazione anche in relazione alle alternative considerate, approfondendo il confronto tra gli elementi e le valutazioni che hanno determinato la scelta delle azioni selezionate dal PRQA.	Parzialmente accoglibile	Il PRQA si configura soprattutto come un piano orientato alla tutela della risorsa e la relativa valutazione deve ritenersi di segno positivo. Anche a seguito delle osservazioni pervenute e argomentate nel presente documento, i contenuti e le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi di alcune azioni, sono stati rivisti inseriti direttamente nei contenuti del documento di piano. Inoltre, sono state oggetto di revisione anche le NTA di piano. Si ritiene che il completamento della matrice rispetto agli elementi indicati, che comunque hanno costituito già il riferimento metodologico per cui sono stati attribuiti i diversi giudizi, rappresenti solamente un esercizio teorico che non aggiunge niente di sostanziale ai fini degli esiti della valutazione. Relativamente alla valutazione delle alternative, si rimanda a quanto espresso al punto precedente.
Con riferimento al capitolo 10 del RA: "Attività di monitoraggio", è rappresentata una tabella che mette in relazione le azioni previste con la descrizione di alcune proposte di indicatori ed una generica indicazione delle fonti, rispetto alle quali non è specificato se forniranno i dati o avranno in carico il popolamento degli indicatori descritti. Atteso che il piano di monitoraggio sarà predisposto successivamente, nel capitolo citato non appaiono sufficienti informazioni rispetto alla metodologia che sarà utilizzata. Non paiono infine riportati indicatori relativi agli obiettivi da raggiungere, ne' rispetto alla caratterizzazione di tutte le componenti impattate (ad es. suolo). Per quanto evidenziato si rappresenta che è necessario integrare tale capitolo in relazione ai contenuti riguardanti la metodologia che sarà utilizzata per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi del PRQA. A tal fine è necessario nel RA	Parzialmente accoglibile	Nel documento PRQA PARTE III Sistema di monitoraggio è riportata una lista degli indicatori di monitoraggio aggiornata in base ai contributi pervenuti. Rispetto alle condivisibili ulteriori proposte di integrazione fornite nel contributo, è stato ritenuto opportuno rimandare tali approfondimenti in relazione al primo rapporto di monitoraggio del piano, dove è auspicato un livello di conoscenza maggiore degli scenari evolutivi del piano, tali da permettere, ad esempio, la definizione di target quantitativi degli indicatori. Rispetto agli indicatori di contesto di piano, si richiama il fatto che già il documento preliminare aveva indicato che il PRQA assumeva come indicatori di contesto quelli contenuti nell'Annuario dei dati ambientali e nel Rapporto annuale sulla qualità dell'aria prodotti da ARPAT.

proporre una prima definizione degli indicatori di contesto, che in questa fase devono intendersi già noti.		
La mancanza di scenari aggiornati (emissivi e di qualità dell'aria), individuati sulla base delle misure previste dal Piano, non consente di disporre di un quadro ambientale sufficientemente approfondito per valutare gli effetti del Piano stesso e per formulare osservazioni puntuali e utili alla sua implementazione. In previsione del necessario aggiornamento degli scenari emissivi potrebbe essere probabile una successiva verifica ed una rimodulazione nel tempo dello strumento di Piano.	Accoglibile	Per quanto è già stato espresso in punti precedenti, il primo documento di monitoraggio del piano sarà finalizzato anche all'eventuale rimodulazione delle azioni di piano in base agli esiti della valutazione degli effetti che potrà essere auspicabilmente condotta con un maggiore livello di dettaglio rispetto all'attuale.
In riferimento al capitolo 7: "Scenari emissivi di riferimento" del Documento di piano - Parte II, Allegato I: "Quadro conoscitivo" (pag.81), introducendo la "Tabella emissioni scenario tendenziale per macrosettore", si osserva che nel testo si fa erroneamente riferimento a scenari di Piano, laddove in realtà si tratta di scenari BAU.	Accoglibile	Si tratta di un mero errore materiale che è stato corretto.
Nel paragrafo 1.4 del RA: "Recepimento delle osservazioni al documento preliminare di VAS pervenute dai Soggetti Competenti in materia Ambientale", è riportata una sintesi delle osservazioni al documento preliminare di VAS pervenute dai Soggetti Competenti in materia ambientale. In particolare il Ministero dell'Ambiente suggeriva la verifica della coerenza del Piano in oggetto, con i Piani dei parchi, con i Piani di gestione dei Siti Natura 2000, laddove presenti, e con le misure di conservazione minime per quei Siti Natura 2000 che non avevano ancora Piani di gestione. A riguardo, pur evidenziando il sostanziale accoglimento delle osservazioni citate, si deve osservare che, in particolare nei paragrafi relativi all'analisi della coerenza del Piano, non è stata verificata la coerenza con i Piani suddetti. Si valuti l'opportunità di integrare il RA in merito al rapporto del PRQA con le esigenze di salvaguardia delle aree protette.	Non accoglibile	Si ritiene adeguata e pertinente l'integrazione che è già stata operata nel RA.
Con riferimento al paragrafo 2.4 del RA: "Azioni ed interventi strutturali e contingibili ed urgenti del PRQA" (pag. 32), nell'ambito degli interventi strutturali previsti dal Piano nel settore Urbanistica, si fa riferimento ad "Indirizzi per la piantumazione di specifiche specie arboree in aree urbane per l'assorbimento di particolato e ozono", si suggerisce al riguardo che sarebbe utile, ai fini della valutazione ambientale, approfondire e specificare la tipologia e l'estensione degli interventi previsti nonché la tipologia di specie arboree a cui si fa riferimento.	Parzialmente accoglibile	Un approfondimento relativo al progetto di piantumazione delle specie arboree è attualmente in corso, ma non disponibile al momento della stesura del piano. Di tale progetto se né darà comunque conto nell'ambito del primo rapporto di monitoraggio di piano.
Con riferimento al capitolo 4 del RA: "Contesto ambientale di riferimento", nell'ambito della descrizione del contesto ambientale di riferimento, è descritta la situazione regionale relativa alle aree protette e alla biodiversità. Si deve osservare, in relazione ai contenuti riportati, che tale descrizione appare scarsamente approfondita e che le fonti citate sono obsolete (si fa riferimento alla banca dati RE.NA.TO (Repertorio Naturalistico Toscano) con dati aggiornati al 2010. Sarebbe quindi opportuno caratterizzare in maniera più approfondita le aree appartenenti alla rete ecologica, facendo riferimento anche ai Formulari Natura 2000 (ultimo aggiornamento gennaio 2017). Un'attenzione particolare andrebbe inoltre riservata ad eventuali condizioni di criticità e/o a specifiche emergenze ambientali, laddove meritevoli di approfondimenti. Inoltre, in relazione alla descrizione della componente Biodiversità nella Regione Toscana, è evidenziato il quadro della rete delle aree protette regionali, dei Parchi e dei Siti Natura 2000, pur considerando tali elementi tra i più rilevanti e critici, sarebbe opportuno aggiungere una descrizione e/o caratterizzazione dello stato attuale della componente Biodiversità, ivi compresa l'agrobiodiversità, anche al di fuori della rete delle aree e dei siti protetti, visto che il Piano andrà ad intervenire anche in aree che si trovano al di fuori di detti siti.	Non accoglibile	Si precisa che il riferimento a RE.NA.TO costituisce solo uno dei riferimenti contenuti nel RA e che i dati generali riportati relativamente ad aree protette e biodiversità sono quelli più recenti ad oggi validati dalle strutture regionali (in tal senso, non sono state fatte osservazioni specifiche dal settore regionale di riferimento). Si ritiene inoltre utile ribadire che l'analisi di contesto contenuta nel RA costituisce solo una sintesi estrema dei principali elementi rappresentativi delle diverse matrici ambientali considerate, rimandando ai documenti specifici di riferimento ogni eventuale ulteriore approfondimento.
Con riferimento al capitolo 7 del RA: "Valutazione di Incidenza", è riportata, in esordio, una generale descrizione del processo di valutazione. Nel seguito, a pagina 133 e a pagina 140 (alla nota 20) si fa riferimento ad interferenze tra il "PSR" e le aree della Rete Natura 2000. Si valuti, per tanto, di verificare il procedimento descritto in funzione del	Non accoglibile	Si tratta di un mero errore materiale che non si ritiene tale da richiedere una modifica del rapporto ambientale, in quanto aspetto non sostanziale ai fini degli esiti della valutazione.

PRQA, eliminando riferimenti a Programmi e Piani che non appaiono pertinenti al RA adottato e alla Valutazione di Incidenza, posti in consultazione.		
Con riferimento alla Valutazione di Incidenza, in conclusione al capitolo 7, riguardo alle interferenze potenziali delle aree critiche individuate dal Piano rispetto alle aree Natura 2000, si afferma che: <i>“l’analisi puntuale delle misure di conservazione legate ai suddetti siti, non ha però evidenziato elementi di criticità specifici legati all’attuazione dei PAC comunali”</i> . Sarebbe opportuno dare atto di come sia stata eseguita tale analisi puntuale delle misure, considerato inoltre che dalla matrice riportata a pagina 141 e seguenti, sembrerebbe che alcune delle azioni previste dal Piano potrebbero potenzialmente produrre effetti significativi.	Non accoglibile	Si precisa che tale analisi è stata operata grazie alla sovrapposizione cartografica, riportata in allegato al RA, tra le aree Natura 2000 ed i comuni soggetti a PAC. Nei casi di sovrapposizione è stata poi effettuata una analisi delle criticità dei siti Natura 2000 interessati, anch’essi elencati nel rapporto ambientale, rilevando l’assenza di situazioni che fossero in evidente contrasto con quanto previsto nei PAC potenzialmente interferenti.
IN CONSIDERAZIONE DEL CARATTERE SPECIALISTICO DELL’ALLEGATO 2, LE OSSERVAZIONI AD ESSO RELATIVE SONO STATE ESTRAPOLATE DAI CONTRIBUTI DEI VARI SOGGETTI E RAGGRUPPATE DI SEGUITO NELLA PRESENTE TABELLA		
AZIENDE USL TOSCANA NORD OVEST - TOSCANA SUD EST E TOSCANA CENTRO. OSSERVAZIONI RELATIVE ALL. 2		
In relazione all’ambito di applicazione e tempistica, si propone di rendere applicabili dalla data di entrata in vigore i nuovi limiti in caso di modifica sostanziale dell’impianto, e non dal 2021, come indicato nel documento	Parzialmente Accoglibile	<p>Il campo di applicazione del presente documento è riferito nell’immediato ai soli nuovi impianti così come definiti alla lettera i-ter comma 1 art. 268 del D. Lgs. n. 152/2006. La scelta di non applicare da subito le indicazioni per gli impianti esistenti per le modifiche nasce dal fatto che in fase autorizzatoria potrebbe sorgere la concreta possibilità di applicazione di un diverso valore limite di emissione per analoghe attività svolte all’interno dello stabilimento. Questo renderebbero ingestibile l’atto anche in sede di controllo. Per evitare ciò si renderebbe necessario aggiornare il quadro emissivo integralmente e questo potrebbe comportare investimenti anche consistenti. Nel testo verrà comunque inserita una frase dove si raccomanda di utilizzare in fase progettuale i nuovi limiti anche prima del 1-1-2021.</p> <p>Stante gli ultimi incontri avvenuti a seguito del tavolo di concertazione nonché della bozza di decreto che andrà a variare la Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006 è stato deciso che i valori limite presenti nel documento saranno applicati nelle istruttorie tecniche con questa tempistica: <i>I criteri e i valori limite previsti dal presente documento si applicano nell’istruttoria svolta ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>agli impianti per il cui stabilimento è stata presentata richiesta ricevibile di autorizzazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del Piano;</i> <i>a partire dal 1° gennaio 2025 in caso di impianti il cui stabilimento è stato autorizzato precedentemente all’entrata in vigore del Piano;</i> <i>in caso di impianti per il cui stabilimento è stata presentata istanza di autorizzazione ricevibile precedente all’entrata in vigore del Piano, fermo restando il rispetto dei valori indicati nell’Allegato II al PRQA al 1° gennaio 2025 (ai quali verrà fatto un esplicito richiamo), l’autorizzazione farà riferimento alle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del Piano</i>
Modifiche sostanziali di impianto Condividiamo il criterio che lega l’incremento del flusso di massa alla tossicità delle sostanze emesse. Non risulta chiaro il criterio in base al quale si ritiene che le percentuali di incremento proposte modifichino in modo sostanziale il quadro emissivo, con potenziale impatto sulla salute per la popolazione esposta.	Parzialmente accoglibile	Modifiche sostanziali di impianto: le indicazioni riportate sono state estratte dal documento tecnico approvato dal Comitato di Coordinamento. Non disponiamo, al momento, di ulteriori elementi che mettano in rapporto la percentuale indicata con il potenziale impatto sulla salute, tuttavia si rimandano a Codeste ASL valutazioni del caso in merito alla incidenza dell’inquinamento atmosferico ed in particolare relativamente all’impiego di particolari sostanze sulla salute. Le valutazioni potranno essere oggetto di modifica del documento.
Valutazione dell’impatto sull’atmosfera: “dovrà essere effettuata una valutazione dell’impatto sull’atmosfera attraverso l’impiego di modelli per la simulazione della dispersione degli inquinanti - anche di natura semplificata - che permettano di stimare le	Parzialmente accoglibile	In relazione ai criteri per la valutazione dell’impatto sull’atmosfera attraverso modelli, si evidenzia che nel testo, fatte salve poche modifiche si è mantenuta l’impostazione del documento adottato dalla Regione Toscana ed in uso presso le Amministrazioni provinciali fin dal 1995. La scelta

<p>concentrazioni in aria ambiente degli inquinanti” I casi in cui viene richiesto l’impiego di modelli per la simulazione della dispersione degli inquinanti fanno capo esclusivamente alla quantità delle sostanze emesse in funzione delle classi e quindi delle loro pericolosità. Tale criterio ci sembra condivisibile ma non si ritiene di poterlo considerare esaustivo. Si ritiene necessario integrare le situazioni emissive proposte con ulteriori aspetti che necessitino di valutazione tramite studio diffusionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • caratteristiche odorigene dell’inquinante (es. bassa soglia olfattiva) in contesti non esclusivamente industriali : il modello diventa uno strumento importante per valutare la necessità di misure di mitigazione (installazione di impianti di abbattimento, ricorso a prodotti meno impattanti etc), indipendentemente dalla classe di appartenenza dell’inquinante. • Qualora nell’intorno del punto emissivo siano presenti recettori sensibili (insediamenti residenziali, o scuole, o strutture per anziani ecc) in presenza di sostanze appartenenti alle tabelle A1 e A2 lo studio diffusionale si rende necessario sempre . • Analogamente , in presenza di recettori sensibili nell’intorno, anche per le sostanze appartenenti alle altre tabelle dovrebbero essere proporzionalmente ridotti i superamenti ai fini della richiesta dello studio diffusionale. 		<p>è conservativa.</p> <p>Su questo specifico argomento si precisa che, su richiesta del Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana è stato avviato l’autunno scorso con il Settore Modellistica – ARPAT - un gruppo di lavoro. Nell’ambito dei futuri aggiornamenti ed integrazioni dell’allegato 2 al PRQA, dove verranno specificati con maggior dettaglio i criteri e le modalità per l’effettuazione degli studi modellistici per la valutazione sulla qualità dell’aria delle emissioni degli impianti oggetto di autorizzazione.</p> <p>Per quanto attiene gli ulteriori aspetti di cui tenere conto per la redazione dello studio diffusionale, si precisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>caratteristiche odorigene</u>: In merito alle sostanze odorigene, si ricorda che la normativa vigente non prevede indicazioni in merito pertanto allo stato attuale si è ritenuto di rimandare decisioni di merito nell’ambito della Conferenza dei Servizi di cui al comma 3 art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 • <u>Studio diffusionale in presenza sostanze appartenenti alle tabelle A1 e A2</u>: In accordo con le indicazioni del NURV sullo stesso aspetto si inserisce nel paragrafo 3 “Valutazione dell’impatto sull’atmosfera” dell’Allegato 2 la seguente dizione: <i>In presenza di diossine e furani (PCDD + PCDF) la valutazione dovrà essere comunque effettuata ad esclusione degli impianti per i quali il presente documento prevede specificatamente un controllo in fase di marcia controllata e una valutazione successiva;</i> • <u>Recettori sensibili e riduzione limiti per richiesta studio diffusionale</u>: per quanto riguarda la presenza di recettori sensibili, si è ritenuto al momento più opportuno soprassedere a modifiche dei criteri che rendono obbligatoria la valutazione di impatto atmosferico, ma questo aspetto potrà essere ripreso nelle successive versioni dell’Allegato 2 al PRQA che la Giunta potrà adottare, fermo restando l’autonoma possibilità da parte della Conferenza dei servizi cui spetta l’istruttoria di richiedere di volta in volta ulteriori approfondimenti ai gestori. 																				
<p>Viene indicato il rateo emissivo massimo dell’impianto/stabilimento, sarebbe opportuno chiarire cosa si intende per stabilimento.</p>		<p>la definizione di stabilimento è quella indicata dal legislatore all’art. 268 punto 1 lettera h) del D. Lgs. b. 152/2006, alla quale si rimanda.</p>																				
<p>Altezza dei camini Non appare cautelativo il requisito minimo riportato “l’altezza dei camini collocati ad una distanza compresa tra 10 m e 50 m dalle aperture di locali con destinazione “sensibile” (abitazioni, scuole, case di cura, ospedali, attività ricettive, ecc.) devono avere una quota non inferiore a quella del filo dell’apertura più alta. Si propone che in questo caso l’altezza del camino superi il colmo dei tetti posti nel raggio di 50 m.</p> <p>Per quanto riguarda i criteri che rendono obbligatoria l’ottimizzazione dell’altezza dei camini è condivisibile quello relativo alla presenza di almeno una delle sostanze in Tabella A1 o in Tabella A2 ma mancano gli elementi che rendano valutabili le percentuali di incremento del rateo emissivo per le sostanze in tabella B, C, D e polveri.</p>		<p>Relativamente al requisito minimo, per un refuso è stato riportato un testo non corretto. La frase corretta che va incontro a quanto richiesto è:</p> <p><i>Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell’apertura più alta.</i></p> <p>Relativamente ai criteri per l’ottimizzazione, sono stati rivisti valori che indicano il rateo emissivo massimo superato il quale occorre ottimizzare l’altezza del camino e che si riportano nella tabella seguente:</p> <table border="1" data-bbox="954 1780 1391 2011"> <thead> <tr> <th colspan="3">sostanze emesse</th> </tr> <tr> <th>Tabella</th> <th>Classe</th> <th>Flusso di massa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">A1</td> <td>I</td> <td rowspan="3">sempre</td> </tr> <tr> <td>II</td> </tr> <tr> <td>III</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">A2</td> <td>I</td> <td rowspan="2">sempre</td> </tr> <tr> <td>II</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">B</td> <td>I</td> <td>0,5 g/h</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>5 g/h</td> </tr> </tbody> </table>	sostanze emesse			Tabella	Classe	Flusso di massa	A1	I	sempre	II	III	A2	I	sempre	II	B	I	0,5 g/h	II	5 g/h
sostanze emesse																						
Tabella	Classe	Flusso di massa																				
A1	I	sempre																				
	II																					
	III																					
A2	I	sempre																				
	II																					
B	I	0,5 g/h																				
	II	5 g/h																				

		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>III</td> <td>25 g/h</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">C</td> <td>I</td> <td>13 g/h</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>66 g/h</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>400 g/h</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>2,6 kg/h</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">D</td> <td>I</td> <td>33 g/h</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>133 g/h</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>2,6 kg/h</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>4 kg/h</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>5,3 kg/h</td> </tr> <tr> <td>polveri</td> <td></td> <td>0,5 kg/h</td> </tr> </table>		III	25 g/h	C	I	13 g/h	II	66 g/h	III	400 g/h	IV	2,6 kg/h	D	I	33 g/h	II	133 g/h	III	2,6 kg/h	IV	4 kg/h	V	5,3 kg/h	polveri		0,5 kg/h
	III	25 g/h																										
C	I	13 g/h																										
	II	66 g/h																										
	III	400 g/h																										
	IV	2,6 kg/h																										
D	I	33 g/h																										
	II	133 g/h																										
	III	2,6 kg/h																										
	IV	4 kg/h																										
	V	5,3 kg/h																										
polveri		0,5 kg/h																										
Al capitolo "Autocontrolli" si prevede di prescrivere un autocontrollo con frequenza biennale (invece che annuale) "in presenza di idoneo impianto di abbattimento". A scopo cautelativo si ritiene più opportuno in fase iniziale stabilire comunque un autocontrollo annuale e solo se dopo alcuni anni gli esiti dei controlli dovessero risultare sempre entro i limiti, prevedere una frequenza più distanziata, purché ovviamente non siano state realizzate modifiche agli impianti tali da poter determinare modifiche al quadro emissivo;	non accoglibile	Autocontrolli: La dizione completa riportata nel documento è. In presenza di idoneo impianto di abbattimento l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione potrà prescrivere un autocontrollo alle emissioni con frequenza biennale. Per cui la facoltà di stabilire un autocontrollo biennale viene rimandata alla fase istruttoria dove, vista la relazione tecnica ed entrando nel merito del ciclo produttivo da cui origineranno le emissioni da autorizzare, verrà decisa la frequenza dell'autocontrollo.																										
Per quanto riguarda le vetrerie (vedi pag. 60 dell'allegato) il limite degli NO _x previsto è 1200 mg/Nm ³ (sia in caso di processo fusorio continuo, sia in caso di processo discontinuo), quindi assai più alto del limite indicato dalla BAT di settore (Decisione 2012/134/UE del 28 febbraio 2012 pubblicata sulla GUCE del 8 marzo 2012) che è 400-700 mg/Nm ³ .	Non accoglibile	Valori limite vetrerie: I valori limite previsti nel presente documento non sono applicati alle industrie che ricadono nel campo di applicazione del Titolo III bis del D. Lgs. 152/2006 in quanto per questa tipologia d'impianto si fa riferimento ai valori limite di cui alle BATC. Come indicato nel paragrafo Campo di applicazione per le attività AIA il documento è da considerarsi quale supporto ai Best Available Techniques Reference document (BREFs) in assenza di Best Available Techniques Conclusions (BATC).																										
ARPAT OSSERVAZIONI RELATIVE ALL. 2																												
PARTE PRIMA: Correggere indice parte prima 1 Campo di applicazione 2 Modifica sostanziale di impianti 3 Valutazione diffusionale d'impianto Valutazione Dell'impatto Sull'atmosfera 4 Altezze dei camini 5 Linee guida polveri ARPAT Autocontrolli 6 Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti	accoglibile	L'indice della PARTE PRIMA verrà così corretto: PARTE PRIMA: Correggere indice parte prima 1 Campo di applicazione 2 Modifica sostanziale di impianti 3 Valutazione Dell'impatto Sull'atmosfera 4 Altezze dei camini 5 Autocontrolli 6 Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti																										
Viene richiesto l'inserimento della seguente dizione: I camini delle emissioni, devono essere provvisti di idonee prese per le misure e campionamenti secondo quanto previsto dalle metodiche in vigore. Le postazioni e i percorsi dovranno essere correttamente dimensionati sulla base delle esigenze inerenti i campionamenti e misure eseguite secondo le metodiche ufficiali (CEN, UNI/UNICHIM, ISO, norme di legge, etc.); e alle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.	Parzialmente accoglibile	in merito ai camini le attuali autorizzazioni rilasciate riportano la seguente dizione: I camini delle emissioni, per le quali è previsto un controllo analitico, devono essere provvisti di idonee prese per le misure ed i campionamenti, secondo quanto previsto dalle metodiche in vigore. Le postazioni e i percorsi dovranno essere correttamente dimensionati sulla base delle esigenze inerenti il campionamento e le misure eseguiti secondo le metodiche ufficiali (norme di legge, UNI/UNICHIM, NIOSH, ISTISAN, etc.). I punti di prelievo dovranno essere situati in punti accessibili nel rispetto delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.																										
A tal proposito si può far riferimento al documento "Requisiti tecnici delle postazioni di prelievo per le emissioni in atmosfera" approvato dalla Giunta Regionale Toscana con Delibera n 528 nella seduta del 1 luglio 2013 ricognitiva delle norme tecniche di settore.	Non accoglibile	Nel documento verrà riportata la seguente dizione: <i>I punti di prelievo dei campioni per le analisi alle emissioni dovranno essere situati in punti accessibili nel rispetto delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal proposito si può far riferimento al documento "Requisiti tecnici delle postazioni di prelievo per le emissioni in atmosfera" approvato dalla Giunta Regionale Toscana con D.G.R.T 1 luglio 2013, n 528 ricognitiva delle norme tecniche di settore.</i>																										
Identificazione nell'atto autorizzativo dei camini tramite una sigla del punto emissivo e dalle coordinate geografiche nel sistema ETRF2000 (alternativamente si possono inserire le coordinate in WGS84 prese direttamente da Google Earth) relative al camino o all'insediamento produttivo anche ai fini	Non accoglibile	Gli atti di autorizzazioni già contengono indicazioni in merito alla etichettatura dei camini presenti nel quadro riassuntivo. Per quanto attiene la georeferenziazione è impensabile la sua effettuazione per camino e quella dello stabilimento è già presente nell'istanza																										

<p>della predisposizione della banca dati informatica in applicazione di quanto disposto all'art. 22 della Delibera di Giunta Regione Toscana n.59 del 31/01/2017⁹</p> <p>● all'art. 22 "flussi informativi" prevede una apposita banca dati informatica dei dati contenuti nell'autorizzazione e senza coordinate geografiche non è realizzabile</p>		
<p>PARTE SECONDA: spesso le aziende per mero discorso economico convertono le caldaie a metano con BTZ visto che spesso sono caldaie a servizio di attività industriale e con potenzialità elevata sarebbe più opportuno inserire un tenore di zolfo inferiore (0.3% ?)</p>	Non accoglibile	Premesso che sulla base delle definizioni introdotte dall'Allegato il caso riportato relativo alla conversione da metano a olio BTZ riveste le caratteristiche di una modifica sostanziale soggetta ad autorizzazione, si inserisce nel documento uno specifico rimando allegato X alla Parte Quinta.
<p>per l'emissione derivante da asciugatura tessuti se fatta oltre i 150°C e le operazioni di termo fissaggio fatte a temperature fra 180 e 200 °C, considerando che in futuro tali emissioni saranno sempre inviate ad un sistema di abbattimento, per l'inquinante alchilbenzeni tipico di questa lavorazione tessile, si potrebbe prevedere che il limite applicato possa essere anche inferiore ai 50 mg/Nm³; si propone 25 mg/Nm³</p>	Parzialmente accoglibile	Si applica un valore limite di 30 mg/Nm ³ sulla base della tecnologia impiantistica e delle autorizzazioni rilasciate
<p><u>aspirazione pelurie:</u> nell'industria tessile molte lavorazioni rientranti fra quelle per la nobilitazione dei tessuti ovvero operazioni effettuate sul tessuto a chiusura del ciclo di lavorazione del tessile (cardatura, cimatura smerigliatura e altre operazioni di rifinitura definite " a secco") generano pelurie/polveri che sono raccolte in sistemi di abbattimento che possono essere a servizio di una macchina o centralizzato a cui sono convogliate le emissioni derivanti da più macchinari. Nel vecchio documento della regione Toscana definiva queste emissioni "poco significative" a condizione che i sistemi di abbattimenti fossero contenuti in sistemi boxati dotati di camino. Il d.lgs.152/06 non prevede le emissioni derivanti da abbattimento pelurie come fra quelle in deroga ai sensi dell'art.272 c.1 riportate per l'industria tessile alla lettera d) c.1 e c.2 e quindi di conseguenza se non escluse rimangono emissioni significative. La proposta è di non prevedere gli autocontrolli su tali emissioni bensì prescrizioni stringenti sulla tipologia di sistema di abbattimento (vedi boxatura e camino sul tetto) e sulle manutenzioni ordinarie/ straordinarie da effettuare su questi sistemi.</p>	Parzialmente accoglibile	Si conferma il valore limite indicato integrato con la proposta di ARPAT
<p><u>Ulteriore Osservazione di carattere generale:</u> Considerando che nell'ultimo periodo sono state introdotte nuove lavorazioni legate al distretto tessile (e che mole di queste sono già presenti nel distretto tessile pratese), si chiede alla Regione Toscana in applicazione di quanto previsto dall'art. 281 comma 5 del TUA di segnalare al Ministero la necessità di inserire alla lettera d) del punto 4 della parte I dell'allegato IV alla parte V (impianti in deroga di cui all'art 272 c.1) le lavorazioni di asciugature ed essiccazioni secondarie - goffatura, bottalatura, operazioni di asciugatura effettuate in turbang, Airo Val-Henrickhen e quelle con utilizzo di vapore espanso come stiratura, calandratura, decatizzo, vaporizzo, K.D. egualizzo-</p>	accoglibile	Si aggiorna il documento inserendovi le osservazioni nella parte specifica
<p>ai punti 19 – settore del legno e 20-altri impianti di verniciatura, vi sono delle tabelle riferite ad "altri vernicianti", dove per la verniciatura viene assegnato un limite alle SOV rimandando alle tabelle A1 e D, mentre per l'essiccazione si dà un limite in COT di 50 mg/Nm³.</p>	Parzialmente accoglibile	Documento modificato: fatta distinzione tra essiccatura ambiente e con impianto termico.
<p>ciò pare incongruente in quanto si tratta di emissioni analoghe quindi anche l'inquinante dovrà essere lo stesso: o SOV o COT; anche perché risultano diversi anche i metodi di analisi da applicare. La proposta è SOV anche alla fase di essiccazione.</p>		Altri vernicianti: Sostanze organiche volatili – SOV - si applicano i valori limiti stabiliti all'allegato 1 tabella A1 e D
<p>il punto 23 è relativo a impianti di produzione materie plastiche e lo schema dei valori limite, suddiviso per fasi lavorative è ripreso dal DPR 59/2013; in realtà sul DPR 59/2013 si parla di impianti di trasformazione di materie plastiche, che parrebbe più appropriato. Si propone quindi di correggere il titolo del punto 23 con IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE DI MATERIE PLASTICHE.</p>	accoglibile	NOTE: Essiccazione a T ambiente
<p>sia il punto 22 che il punto 23 sono stati desunti dal DPR 59/2013, tuttavia, per l'emissione di composti organici</p>	Accoglibile	Il titolo del punto 23 è stato corretto
		Il limite per il COT è stato corretto

<p>volatili, laddove il DPR 59 prevedeva il limite al parametro COV, nella revisione del documento tecnico è stato aggiunto composti organici "espressi come COT", lasciando invariato il valore limite Si propone di modificare il limite per il COT</p>		
<p>i punti: 27 – impianti per l'estrazione e la raffinazione degli oli di sansa di oliva -; 28 - impianti per l'estrazione e la raffinazione di oli di semi, risultano invariati rispetto alla precedente versione, fatta eccezione per il punto 27 dove è stato introdotto un limite per il n-esano pari a 100 mg/Nm³ in caso di flussi di massa superiori a 2 kg/h . Si ritiene che sia per i punti 27 che 28 il valore limite per le polveri sia eccessivamente alto, perché comunque un sistema di abbattimento dovrà essere installato, sia esso un filtro a maniche o un elettrofiltro, o altro ancora. Si propone pertanto valori limite alle polveri almeno di 50 mg/Nm³. Sono stati esaminati a tal proposito anche i Bref (Food, Drink and Milk Industries) e le BAT generali del settore dove è riportato che, se non specificato in altra maniera, devono essere raggiunti i seguenti livelli 5-20 mg/Nm³ per polveri secche 35-60 mg/Nm³ per polveri umide 50 mg/Nm³ di COT tali valori però non si applicano alle emissioni da impianti di combustione. Per esperienza , la fase di essiccazione della sansa e degli altri semi origina dei composti organici di degradazione di difficile gestione soprattutto in relazione all'odore; tuttavia si sta discutendo ancora sul tipo di limite da assegnare ed è sempre motivo di scontro con l'azienda. Si propone di inserire il limite per il COT per la fase di essiccazione. Nel nuovo documento è stata anche inserita la voce: 50 – "lavorazioni manifatturiere alimentari", mutuata dal DPR 59/2013. Questa ricomprende per alcune fasi, anche i punti 27 e 28 (che erano già presenti nel documento tecnico precedente e che sono anche indicati nel D.Lgs.152/06) però con condizioni e limiti diversi ad esempio: • essiccazione, condizionamento e lavorazione di semi oleosi, farine e cereali e altri prodotti di origine vegetale • altre fasi di movimentazione, carico, scarico ecc: polveri 10 mg/Nm³ per le fasi di: • essiccazione , condizionamento e lavorazione di semi oleosi, farine e cereali e altri prodotti di origine vegetale • pulitura di semi oleosi e cereali • trattamenti termici oltre i 100°C • estrazione di oli con solventi COT 50 mg/Nm³. pare che tutto questo sia in contrasto con sopra, inoltre, in merito un limite per il COT di 50 mg/Nm³ nella fase di essiccazione si rispetta solo con un post-combustore per quelle aziende sul territorio Toscano avrebbero dei problemi di non poco conto. Si chiede di valutare l'unione in un unico punto delle lavorazioni il 27, 28 e 50, perché, per come è adesso, il documento pare incongruente al suo interno tra questi punti</p>	<p>accoglibili</p>	<p>Stante le incongruenze segnalate e le valutazioni di cui all'incontro svolto si accoglie la richiesta riunire i precedenti punti: 27 – impianti per l'estrazione e la raffinazione degli oli di sansa di oliva – 28 - impianti per l'estrazione e la raffinazione di oli di semi; 50 – "lavorazioni manifatturiere alimentari", sotto l'unica voce 27 - impianti per l'estrazione e la raffinazione degli oli di semi e di sansa di oliva applicando un limite di 50 mg/Nm³ per le polveri e di inserire il limite per le COV/COT a seconda della tipologia dell'emissione</p>
<p>CONFARTIGIANATO OSSERVAZIONI RELATIVE ALL. 2</p>		
<p>imposti limiti più restrittivi per quasi tutte le categorie di emissioni arrivando, nel caso delle polveri di legno, a prevedere limiti neppure previsti nella norma statale</p>	<p>Non accoglibile</p>	<p>I limiti indicati traggono spunto: 1. dal Documento Tecnico che, al momento della legge delega – con quale le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera furono affidate alle Province, la Regione approvò nell'ambito di un Comitato di Coordinamento istituito proprio per la gestione delle pratiche oggetto di delega; 2. dalle autorizzazione di carattere generale di cui al D.P.R 59/2013.</p>
<p>Un rilievo particolare è poi dovuto per i limiti fissati per le sostanze di cui alla tabella D e per le polveri in generale, dove si è avuta una riduzione del 50% dei limiti inquinanti.</p>	<p>Non accoglibile</p>	<p>Si tratta di valori limite da applicare per i nuovi impianti. La riduzione del valore limite in concentrazione rilevata è applicata in regione Toscana già dal 1995</p>

<p>Un irrigidimento che, oltretutto, non tiene in alcun modo conto che l'impatto inquinante non è uguale per tutte le imprese: difficilmente una fonderia artistica inquinerà come l'Ilva ma, stante la legge, dovrà rispettare gli stessi limiti e incombenze.</p> <p>Oltretutto le piccole imprese, raramente, hanno emissioni continue, al contrario di quanto, spesso, si rileva per gli impianti industriali e ad una concreta discontinuità di flusso emissivo consegue, oggettivamente, un carico inquinante assai meno impattante.</p>	<p>Non accoglibile</p>	<p>Il campo di applicazione del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. non fa distinzione in merito alle dimensioni delle imprese, la sola differenziazione può essere desunta dalle attività in deroga ovvero quelle non soggette ad autorizzazione e quelle per le quali sono state previste delle autorizzazioni di carattere generale che il legislatore ha normato con il D.P.R. 59/2013 e alle quali abbiamo fatto riferimento per l'individuazione dei valori limite. Resta fermo il campo di applicazione delle installazioni sottoposte al regime di AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale – che ricadono nel campo di applicazione del Titolo III stesso D. Lgs. e per le quali si rimanda al "Campo di applicazione" del documento Allegato II</p>
<p>Il valore limite di 5 mg/Nm³ per le polveri di legno è troppo restrittivo, soprattutto in considerazione della tipologia di impianti di abbattimento normalmente presenti nelle piccole falegnamerie artigiane che lavorano le essenze di legno catalogate come tipologia B.</p> <p>In molti casi l'abbattimento delle polveri è costituito da modeste batterie di maniche filtranti o, addirittura da semplici cicloni separatori.</p> <p>Il rispetto di un valore limite così basso potrà essere garantito solo con impianti di filtrazione a maniche tecnologicamente avanzati ed efficienti, o addirittura ricorrendo ad un doppio stadio filtrante (ciclone-filtri a maniche).</p> <p>Ancora più restrittivo (3 mg/Nm³) risulta il valore limite, espresso in concentrazione, stabilito per le polveri derivanti da lavorazioni su semilavorati di materiali compositi, nobilitati o assimilati ed il cui rispetto imporrà (pur considerando il periodo transitorio per gli impianti esistenti), almeno alle imprese più piccole del settore, un ammodernamento tecnologico dei propri impianti di abbattimento, con conseguente aggravio di costi.</p>	<p>Non accoglibile</p>	<p>Si ribadisce che i valori limite indicati sono stati previsti dal legislatore nella specifica autorizzazione a carattere generale di cui alla lettera E) dell'allegato I al D.P.R. 259/2013 che per le polveri originate dalle lavorazioni meccaniche introduce una differenziazione sulla base del tipo di essenza.</p> <p>Si ricorda altresì che i valori limite proposti in questa sede sono valori riferiti, al momento, ai soli nuovi impianti mentre per gli esistenti dovranno adeguarsi ai nuovi criteri partire dal 2025.</p>
<p>invitiamo la Regione a rivedere i valori limite previsti oppure a prevedere una differenziazione per le piccole imprese, che tenga conto anche dell'effettivo tempo di funzionamento dell'impianto che origina l'emissione.</p>	<p>Non accoglibile</p>	<p>Come detto in materia di emissioni in atmosfera la sola differenziazione che il legislatore ha previsto in merito alle imprese è quella tra attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggette alla procedura autorizzatoria ex art. 269; • comprese nell'elenco di cui alla Parte II – dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006 per le quali è possibile avvalersi un'autorizzazione di carattere generale; • attività comprese nel campo di applicazione dell'AIA
<p>Relativamente al campo di applicazione, specificare in modo inequivocabile chi sono i soggetti interessati dall'introduzione dei nuovi limiti di emissione precisando che gli stessi non sono coinvolti neppure nella necessità di adeguamento dei camini alla scadenza delle autorizzazioni in essere siano essi impianti in deroga ex art. 272 commi 1 e 2 (riferendosi ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti o conformi alle autorizzazioni a carattere generale normate dal DPR 59 del 2013 o da delibere regionali).</p>	<p>Accoglibile</p>	<p>Si conviene di precisare il campo di applicazione nonché la decorrenza dell'applicazione dei valori limite contenuti nel documento stesso.</p>
<p>Relativamente alle altezze dei camini, anche per gli impianti in AUA è necessario prevedere la possibilità di evitare l'adeguamento nel caso in cui siano presenti idonei impianti di abbattimento oppure emissioni estremamente discontinue e con una tempistica estremamente ridotta nel tempo ma che in funzione delle specifiche tipologie di materie prime o di lavorazioni non può usufruire delle attività con autorizzazione generale.</p> <p>A nostro avviso è altresì necessario specificare (anche con dettagli) quando scatta la necessità dell'adeguamento per gli impianti esistenti e già autorizzati.</p>	<p>Parzialmente accoglibile</p>	<p>Nel testo dell'allegato verrà modificata la tabella nella quale sono indicati i valori a cui riferirsi per l'ottimizzazione dell'altezza dei camini. Con i nuovi dati, le piccole medie imprese non saranno soggette alla ottimizzazione dell'altezza dei camini ma solo ai requisiti minimi. In sede di Conferenza dei Servizi potranno tuttavia essere valutati casi particolari per successive eventuali valutazioni finalizzate a derogare ai requisiti minimi od alle altezze dei camini ottenute con la procedura indicata che In sede di Conferenza dei Servizi, potranno essere valutate richieste da parte del gestore dell'impianto/stabilimento finalizzate a derogare ai requisiti minimi od alle altezze dei camini, tenuto conto: dell'effettivo carico inquinante emesso, della presenza di impianti di abbattimento, di motivate</p>

		incompatibilità di tipo paesaggistico, edilizio o di altra natura, purché le altezze proposte siano ancora idonee a garantire il rispetto dei limiti di qualità dell'aria. La tempistica sul campo di applicazione del documento è stata indicata nell'apposito paragrafo.
Relativamente agli autocontrolli è necessario prevedere che la frequenza degli autocontrolli nell'ambito della durata dell'autorizzazione (15 anni) possa essere ridotta e/o esclusa laddove le condizioni di lavorazione non permettano di procedere alla misurazione e i dati analitici pregressi confermino un sostanziale rispetto dei limiti, oppure in presenza di emissioni estremamente saltuarie e discontinue (ad es. con flusso di massa inferiori dal 10 al 50% del flusso di massa previsto). Anche per gli impianti in deroga è prevista l'esenzione dai controlli nel caso in cui i quantitativi siano esigui (dal 10 al 20% del limite di classificazione per attività).	Accoglibile	A tal fine è stata sono state inserite nell'apposito capitolo % riferito agli Autocontrolli i paragrafi: Revisione periodicità autocontrolli ed Esonero autocontrolli
Relativamente alle emissioni diffuse: linee guida per la valutazione delle polveri, il riferimento alla stazione meteorologica di Empoli-Riottoli per il calcolo dell'andamento del vento riferito ai cumuli di materiale polveroso si dice nelle linee guida a titolo esemplificativo. Di fatto dati di altre stazioni sono di difficile reperimento e per impianti emissivi collocati in luoghi distanti da Empoli non vengono accettati. E' necessario precisare meglio la possibilità di utilizzare questi dati per tutta la Toscana.	Accolta	Nell'allegato è stato indicato che In assenza di dati anemometrici specifici del sito di interesse, si ritiene che ai fini di una stima globale delle emissioni dovute a questo tipo di attività, sia utilizzabile la distribuzione di frequenze della velocità del vento della stazione di Empoli-Riottoli
AISA IMPIANTI OSSERVAZIONI RELATIVE ALL. 2		
Chiedono che il Piano recepisca il riconoscimento del valore d'interesse nazionale e regionale al polo integrato di trattamento di rifiuti di San Zeno di proprietà della società AISA e ne preveda delle salvaguardie sia nella parte prima che nell'Allegato 2. Venga specificato che gli impianti AIA sono già conformi alle prescrizioni del Piano e non necessitano di specifiche tecniche e prescrizioni aggiuntive	Non accoglibile	Trattandosi di un impianto di incenerimento di rifiuti questo non rientra nel campo di applicazione dell'Allegato 2 al PRQA così come chiarito alla pagina 6 del documento. Nel documento verranno esplicitamente indicate che le tipologie di impianti soggetti ad AIA non rientrano nel campo di applicazione del PRQA e che per questi valgono, quando presenti, i limiti e le prescrizioni delle BAT Conclusion
ASSOCIAZIONE CONCIATORI OSSERVAZIONI RELATIVE ALL. 2		
In merito alla definizione di modifica sostanziale chiedono che la formulazione venga variata in quanto può presentare fraintendimenti;	Non accoglibile	Così come indicata la definizione è chiara: l'istanza di modifica sostanziale dovrà essere presentata solo nel caso che – per classe di appartenenza della sostanza – venga superata la percentuale indicata riferita al flusso di massa riportato nel documento Allegato 2 al Piano Regionale per la Qualità dell'aria Ambiente. La proposta avanzata, ovvero di prendere in considerazione il flusso di massa autorizzato, potrebbe essere condivisibile, ma tenuto conto che la fissazione del valore limite espresso con il flusso di massa proposto dalla ditta viene applicato qualora il flusso di massa d'impianto risulti inferiore al valore in flusso per singola classe, l'osservazione comporterebbe la presentazione di continue istanze di modifiche causate da modesti incrementi.
venga prevista quale modifica sostanziale anche la variazione delle caratteristiche fisiche dell'emissione	Accoglibile	Per quanto attiene i parametri fisici, in aggiunta alle altre condizioni, viene inserita che ogni variazione dei parametri fisici dell'emissione o di ore di funzionamento degli impianti che comportino un aumento del flusso di massa secondo le percentuali d'incremento sopra riportate con riferimento ai parametri definiti nel progetto approvato e autorizzato
Altezza camini: viene richiesta nel rispetto della deliberazione n. 528/2013 e degli impianti esistenti, la possibilità di installare ulteriori "dispositivi" sul camino che non impediscono l'innalzamento del pennacchio e la diffusione diretta in atmosfera.	Accoglibile	A chiarimento di quanto richiesto nel corrispondente paragrafo dell'allegato 2 verrà inserita un'apposita nota che, in merito allo sbocco diretto in atmosfera chiarisce che questa non implica la presenza di dispositivi posti all'interno del condotto atti a garantire una distribuzione uniforme della velocità dell'aeriforme all'interno del camino.
Stante i costi per la loro effettuazione non comprendono l'utilità dell'inserimento della modellazione per la simulazione degli inquinanti	Non accoglibile	In merito a questo punto siamo a precisare che non tutte le aziende tout court saranno soggette a tale valutazione, ma soltanto quelle che si ritiene possano avere un impatto significativo sull'ambiente. A titolo di es. per le SOV classe V tabella D la valutazione dell'impatto dovrà essere effettuata da quelle ditte che emettono un quantitativo pari a 16 kg/h di sostanze organiche che, per un ciclo lavorativo di 8 h/g per 220 g/a, corrispondono a circa 30 t/a. I numeri si commentano da

		<p>soli.</p> <p>Si tenga altresì presente che le indicazioni dell'Allegato 2 diventano vigenti nell'immediato solo per i nuovi impianti/stabilimenti mentre per quelli già autorizzati entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025</p>																																													
<p>Altezza dei camini: obbiezioni in merito al capitolo dell'Allegato riferito all'altezza dei camini richiedendo per il settore conciario di eliminare il passaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ siano presenti almeno una delle sostanze in Tabella B, Tabella C o Tabella D, con ratei emissivi massimi superiori ad 1/10 del rispettivo flusso di massa indicato nel presente documento; 	<p>Parzialmente accoglibile</p>	<p>La dizione riportata a lato viene sostituita con altra che per l'ottimizzazione dell'altezza del camino tiene conto dei dati della tabella che segue.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="3">sostanze emesse</th> </tr> <tr> <th>Tabella</th> <th>Classe</th> <th>Flusso di massa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">A1</td> <td>I</td> <td rowspan="3">sempre</td> </tr> <tr> <td>II</td> </tr> <tr> <td>III</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">A2</td> <td>I</td> <td rowspan="2">sempre</td> </tr> <tr> <td>II</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">B</td> <td>I</td> <td>0,5 g/h</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>5 g/h</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>25 g/h</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">C</td> <td>I</td> <td>13 g/h</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>66 g/h</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>400 g/h</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>2,6 kg/h</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">D</td> <td>I</td> <td>33 g/h</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>133 g/h</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>2,6 kg/h</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>4 kg/h</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>5,3 kg/h</td> </tr> <tr> <td>polveri</td> <td></td> <td>0,5 kg/h</td> </tr> </tbody> </table> <p>La procedura di ottimizzazione non potrà non comprendere tutti i comparti produttivi.</p>	sostanze emesse			Tabella	Classe	Flusso di massa	A1	I	sempre	II	III	A2	I	sempre	II	B	I	0,5 g/h	II	5 g/h	III	25 g/h	C	I	13 g/h	II	66 g/h	III	400 g/h	IV	2,6 kg/h	D	I	33 g/h	II	133 g/h	III	2,6 kg/h	IV	4 kg/h	V	5,3 kg/h	polveri		0,5 kg/h
sostanze emesse																																															
Tabella	Classe	Flusso di massa																																													
A1	I	sempre																																													
	II																																														
	III																																														
A2	I	sempre																																													
	II																																														
B	I	0,5 g/h																																													
	II	5 g/h																																													
	III	25 g/h																																													
C	I	13 g/h																																													
	II	66 g/h																																													
	III	400 g/h																																													
	IV	2,6 kg/h																																													
D	I	33 g/h																																													
	II	133 g/h																																													
	III	2,6 kg/h																																													
	IV	4 kg/h																																													
	V	5,3 kg/h																																													
polveri		0,5 kg/h																																													
<p>Chiedono che gli autocontrolli previsti per gli inquinanti appartenenti alla Tabella B vengano prescritti con frequenza annuale – come dicono avviene attualmente</p>	<p>Non accoglibile</p>	<p>Quanti riportato nell'apposito allegato al Piano trae origine dalle indicazioni dettate dal Comitato di Coordinamento istituito a seguito delega in materia di emissioni in atmosfera. In questa sede è stato ribadito</p>																																													
<p>Chiedono la revisione di alcuni inquinanti riportati nella tabella dei valori limite riportata nell'Allegato per le lavorazioni conciarie in particolare suggeriscono di togliere: la formaldeide, il Cromo esavalente e il nichel. La formaldeide suggeriscono di toglierla anche dalla fase di fissaggio</p>	<p>accoglibile</p>	<p>Aggiornata la tabella in tal senso</p>																																													

In relazione alle risultanze contenute nel Parere motivato, esse risultano suddivisibili in osservazioni emerse in fase istruttoria e nel corso della seduta del NURV riportate nella parte introduttiva del Parere motivato e suggerimenti/indicazioni facenti parte della parte dispositiva del Parere

Nella tabella di seguito sono riportate in sintesi le osservazioni riportate dal NURV all'interno della parte introduttiva del Parere motivato ed il dettaglio con cui sono stati accolti o le motivazioni del mancato accoglimento

Sintesi delle osservazioni	Accoglibile – Non Accoglibile – Parzialmente accoglibile	Risposta
OSSERVAZIONI EMERSE IN FASE ISTRUTTORIA		
Osservazioni agli interventi		
1) In riferimento all'intervento M1 che prevede il cofinanziamento regionale per la sperimentazione di asfalti, intonaci e vernici per esterni additivati con il biossido di titanio da utilizzare nel manto stradale, negli intonaci e vernici esterne degli edifici comunali prossimi alle principali arterie del comune di Firenze (zona sud della città) si ritiene opportuno che il proponente, anche sulla base di quanto rappresentato dalle USL nell'allegato 1 alle osservazioni prodotte, approfondisca gli elementi conoscitivi sull'efficacia di tale intervento in condizioni esterne ai laboratori sperimentali. In base alle risultanze di tale analisi, cioè in presenza di incertezze sull'efficacia dell'azione, valutare eventuali interventi alternativi.	Accoglibile	In considerazione della non provata efficacia dell'intervento e dei costi ad esso associati, e viste le indicazioni emerse dal parere delle ASL sulla possibile tossicità degli additivi con il biossido di titanio, l'intervento M1 verrà rimosso dal Piano.
2) In riferimento all'intervento M2 che recita "è inserita la previsione di indicare, in sede di VIA, l'utilizzo del teleriscaldamento per la climatizzazione degli edifici aeroportuali" si segnala che l'intervento dovrebbe essere eliminato in quanto il provvedimento di VIA per il progetto di ampliamento dell'Aeroporto di Firenze non è di competenza della Regione Toscana ma del MATTM; nel quadro conoscitivo potrebbe essere tuttavia richiamata la DGR 1168 del 30/11/2015 che costituisce il parere regionale reso al MATTM nell'ambito della procedura di VIA. Si fa presente che la rete di teleriscaldamento è un elemento già presente nel MasterPlan dell'Aeroporto e pertanto il parere regionale ha richiamato solo indicazioni per la fase di cantiere.	Accoglibile	In considerazione che il sedime aeroportuale di Firenze è inserito in un contesto dove sono presenti significative pressioni sulla componente aria derivanti dai vicini tratti autostradali e dal progetto del futuro inceneritore di Case Passerini, la misura è tesa a minimizzare l'impatto delle emissioni che lo sviluppo aeroportuale avrà in particolare per gli ossidi di azoto e materiale particolato fine PM10. La misura indica l'utilizzo del calore prodotto dal futuro inceneritore per il riscaldamento e raffrescamento degli edifici aeroportuali. In considerazione che tale azione è già prevista nel master plan dell'aeroporto, l'intervento sarà riformulato indicando che nel caso non si possa utilizzare il calore del futuro inceneritore di Case Passerini, il condizionamento degli edifici aeroportuali dovrà essere assicurato con impianti senza emissioni in atmosfera come pompe di calore preferibilmente asservite da pannelli fotovoltaici.
3) In alcuni parti dei documenti prodotti dal proponente (ad esempio appunto all'interno dell'intervento M2) viene richiamata la "variante al PIT per il Parco della Piana e ampliamento dell'aeroporto di Firenze" ed i relativi allegati programmatici (All.1-7). Si ricorda che con sentenza n. 1310/2016 il TAR Toscana ha annullato l'atto di Integrazione al PIT. La delibera n. 61/2014 relativa alla Integrazione del PIT è stata annullata in parte qua, ovvero limitatamente alla parte che riguarda la riqualificazione dell'infrastruttura aeroportuale e non anche con riferimento alla disciplina relativa al Parco della Piana. Gli allegati programmatici 1-7 allegati alla variante non si configurano come misure di mitigazione dell'infrastruttura portuale ma attengono alla qualificazione e potenziamento del Parco agricolo.	Accoglibile	Nella riformulazione dell'intervento saranno eliminati i riferimenti alla variante al PIT e relativi allegati programmatici
4) In relazione all'intervento M3 il PRQA prevede il "pieno utilizzo del sistema di cold ironing" ma non è chiaro quale possa essere in concreto l'intervento programmato dal PRQA affinché il sistema già realizzato possa essere utilizzato con sempre maggior frequenza dalle navi da crociera. L'intervento potrebbe essere meglio rappresentato, in particolare chiarendo le finalità del previsto accordo tra RT, AP di Livorno e porto Livorno 2000.	Parzialmente accoglibile	Ad oggi è stata organizzata una riunione con l'Autorità Portuale di Livorno e la Società porto di Livorno 2000, nella quale si è concordato che sarebbe stato predisposto a cura di AP e Porto di Livorno 2000 un piano di utilizzo del sistema cold ironing. Ad oggi i dettagli di tale piano non sono ancora disponibili. Si ipotizza l'attivazione del sistema per il traghetto che attracca giornalmente alla calata che, nei mesi invernali, staziona un tempo sufficiente per il passaggio all'alimentazione in banchina.
5) In relazione all'intervento M4 il PRQA prevede che i	Accoglibile	L'intervento sarà riformulato specificando meglio le finalità

<p>Comuni modifichino il piano urbano per la mobilità individuando le aree intorno alle scuole dove non è consentita la sosta con motori accesi e o la fermata in coincidenza dell'entrata e uscita degli alunni. Si evidenzia che già il Codice della Strada (art.157) pone il divieto alla sosta con motore acceso ovunque; si ritiene quindi opportuno modificare/chiarire i contenuti dell'intervento eventualmente in merito al controllo o in merito a misure più stringenti rispetto a quelle già contenute nelle norme nazionali.</p>		<p>che sono tese a ridurre l'esposizione a picchi di inquinamento da parte dei bambini che, rappresentano la fascia di popolazione più debole per l'inquinamento atmosferico. Verrà indicato il divieto di fermata e di ripartenza dalla sosta in concomitanza dell'entrata e uscita degli alunni.</p>
<p>6) Si segnala, come indicato anche nell'oss n.3 Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale, che l'intervento M7 che prevede la messa in esercizio del people mover dovrebbe essere stralciato dagli interventi di piano in quanto, alla data di approvazione del PRQA, risulta già in esercizio. Si chiede al proponente di valutare l'inserimento all'interno del quadro conoscitivo dell'azione realizzata.</p>	<p>Parzialmente accoglibile</p>	<p>Dato che il quadro conoscitivo come indicatore di stato si riferisce al 2016, quando il people mover non era ancora entrato in esercizio, è necessario tenere nel PRQA tale azione per poterne valorizzare la riduzione delle emissioni. Nella descrizione dell'intervento sarà esplicitato questa motivazione che ne giustifica il suo inserimento nel PRQA.</p>
<p>7) In relazione all'intervento U3 che prevede la realizzazione di Linee Guida, rivolte ai Comuni, per la piantumazione di specifiche specie arboree in aree urbane per l'assorbimento di particolato e ozono si segnala l'esistenza di software o prototipi di software per la progettazione delle aree verdi urbane capaci di valutare, oltre la quantità di alcuni inquinanti stoccati dall'area verde esaminata, il comfort termico e la quantità di CO2 stoccata. Le Linee guida oggetto del presente intervento potrebbero suggerire, specialmente in fase di pianificazione attuativa, l'opportunità di applicare tali strumenti di valutazione nelle specifiche procedure di VAS o verifica di assoggettabilità a VAS. Interventi di questo tipo per il settore urbanistica rivestono inoltre carattere integrato con altre componenti ambientali come suolo, paesaggio e acqua.</p>	<p>Accoglibile</p>	<p>I suggerimenti proposti saranno presi in debita considerazione in fase di predisposizione delle linee guida.</p>
<p>8) L'intervento U4 prevede l'obbligo da parte delle amministrazioni precedenti in sede di formazione o modifica degli atti di governo del territorio di valutare l'aggravio del quadro emissivo e verificarne gli effetti sulla qualità dell'aria ed eventualmente individuare misure di mitigazione e compensazione. Si segnala, come anche richiamato da ARPAT nella osservazione, che nell'ambito delle procedure di VAS le componenti aria e fattori climatici rientrano tra quelle previste alla lett.f dell'allegato 2 alla LR 10/10 sulle quali viene svolta la valutazione degli effetti. A livello di pianificazione operativa e attuativa è possibile svolgere valutazioni semi-quantitative (stime) sull'aggravio del quadro emissivo ma risulta quasi sempre impossibile svolgere valutazioni sulle variazioni di qualità dell'aria in quanto il livello pianificatorio non consente l'applicazione di modellistica diffusionale. Gli effetti sulla qualità dell'aria vengono quindi valutati in modo del tutto qualitativo. Alla luce di quanto sopra evidenziato si chiede al proponente, visto che l'intervento è classificato come una prescrizione e di fatto viene ripreso all'art.24 comma 1 delle NTA, di rivedere/chiarire il contenuto dell'intervento e di dare specifiche per la valutazione oggettiva e condivisa degli aggravii sul quadro emissivo (metodologie per la stima delle emissioni).</p>	<p>Accoglibile</p>	<p>L'intervento sarà riformulato specificando prescrizioni differenziate a seconda che le amministrazioni proponenti si trovino in aree di superamento come indicate dalla DGR 1182/2015 e smi, aree non critiche ma contermini alle aree di superamento, aree non critiche. La disciplina prevederà:</p> <p><i>Direttiva</i></p> <p>a) Nelle aree del territorio regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma gli Atti di governo del territorio e i piani settoriali - in particolare sui temi della mobilità, delle attività produttive e del condizionamento degli edifici - devono tendere a modelli organizzativi rivolti a un miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia e, più in generale, a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti.</p> <p><i>Prescrizioni</i></p> <p>b) Nelle "Aree di superamento" come definite dalla DGR 1182/2015 e smi, le Amministrazioni precedenti, in sede di formazione o di variazione degli Atti di governo del territorio, garantiscono che le nuove previsioni non comportino aggravio del quadro emissivo esistente, né scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente. In tal senso le Amministrazioni precedenti verificano la coerenza dei propri Atti con il PRQA.</p> <p>c) Nelle aree contermini alle "Aree di superamento", in sede di formazione o di variazione degli Atti di governo del territorio per l'inserimento di nuove previsioni che comportino aggravio del quadro emissivo esistente, le Amministrazioni precedenti dovranno valutarne gli effetti sulla qualità dell'aria nelle "Aree di superamento". In caso di incidenza negativa l'Amministrazione precedente, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi con le Amministrazioni interessate, dovrà individuare adeguate misure di mitigazione e di compensazione. In tal senso le Amministrazioni precedenti verificano la coerenza dei propri Atti con il PRQA.</p> <p>In relazione all'indicare delle metodologie per la stima delle emissioni, questa risulta alquanto problematica Tale quantificazione infatti presuppone una conoscenza delle metodiche e delle fonti informative difficilmente presente</p>

		nelle amministrazioni precedenti (tipicamente i Comuni). Inoltre una linea guida omnicomprensiva con le indicazioni per il calcolo delle riduzioni delle emissioni non pare percorribile, sia per la complessità intrinseca della materia, sia per la pleora di interventi che possono essere messi in campo, sia anche per la mancanza in letteratura di metodiche condivise per effettuare tali stime. Per la predisposizione di tali stime le amministrazioni precedenti potranno altresì rivolgersi ai competenti uffici regionali o ad ARPAT.
9) In relazione all'intervento R3 che prevede il raggiungimento del 70% della RD di rifiuti urbani a livello regionale si segnala che questo rappresenta un obiettivo del PRB e quindi non è chiaro come possa essere anche classificato come un intervento del PRQA.	Accoglibile	Nella formulazione dell'intervento verrà specificato quanto indicato.
Osservazioni alle norme di piano (NTA)		
1) Il comma 2 dell'art.9 delle NTA deve essere rivisto al fine di renderlo coerente con quanto previsto all'art.73 della LR 10/10 in materia di raccordo tra VAS e VIA. In particolare si ricorda che l'art.73 comma 1 della LR 10/10 recita "Al fine di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti in riferimento ai progetti di opere ed interventi soggetti a VIA da realizzarsi in attuazione di piani e programmi sottoposti a VAS, nella redazione dello studio di impatto ambientale possono essere e utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS" ed al comma 3 "Le determinazioni assunte in sede di VAS di piani e programmi sono tenute in considerazione dall'autorità competente in materia di VIA". In tale senso il RA del PRQA e gli esiti della VAS (parere motivato e dichiarazione di sintesi) costituiscono elementi di supporto alla fase di VIA dei progetti di cui il proponente può tenere conto nella redazione del SIA e che l'autorità competente in materia di VIA deve prendere in considerazione nel corso dell'istruttoria. Gli esiti della VAS non costituiscono pertanto prescrizioni per il provvedimento di VIA.		I commi relativi agli articoli suddetti sono stati interamente rivisti secondo le indicazioni del NURV e sono andati a comporre la versione finale delle NTA che è stata estrapolata dal Rapporto ambientale, andando a costituire la Disciplina di Piano.
2) L'attuale formulazione dell'art.17 comma 2 presenta delle criticità sia in ordine alla dizione "operanti in Regione Toscana" che non rende chiaramente identificabili i piani e programmi a cui il disposto normativo si rivolge sia in ordine all'automatica espressione di un parere motivato negativo in presenza di una valutazione sulla qualità dell'aria che determina un peggioramento. Il disposto normativo quindi non chiarisce a quali piani e programmi si rivolge, determina la necessità che tutti i piani e programmi contengano una valutazione degli effetti sulla qualità dell'aria (applicazione di modelli diffusionali) che ovviamente non è applicabile alla maggior parte dei livelli di pianificazione/programmazione o a certe tipologie di p/p, introduce un automatico parere motivato negativo senza prendere in considerazione eventuali misure di mitigazione/compensazione e senza prendere in considerazione tutte le altre componenti ambientali sulle quali opera la VAS. Per quanto esposto si ritiene corretto eliminare tale comma dall'art.17 ed eventualmente inserirlo in un nuovo articolo "Prescrizioni e altre condizioni per le procedure di VAS e VIA", in analogia a quanto fatto per le autorizzazioni. Il comma dovrebbe in ogni caso essere rivisto al fine di individuare le tipologie di p/p in modo più chiaro, definire i contenuti richiesti per una corretta valutazione degli effetti sulla componente aria nell'ambito delle procedure di VAS, richiamare la necessità di definire misure per la mitigazione e/o compensazione degli eventuali incrementi nelle emissioni di specifici inquinanti, lasciando comunque all'AC la responsabilità circa le determinazioni conseguenti (parere motivato) in esito all'istruttoria di VAS. Il riferimento alla VAS è inoltre inserito nella Sezione III "Misure in materia di attività produttive"; si ritiene che la VAS abbia una valenza più generale rivolgendosi a molteplici attività antropiche.	Accoglibile	
2) In relazione all'art.17 comma 3 si ritiene opportuno		

<p>eliminare tale comma dall'art.17 ed eventualmente inserirlo in un nuovo articolo "Prescrizioni e altre condizioni per le procedure di VAS e VIA", in analogia a quanto fatto per le autorizzazioni. Il comma andrebbe riformulato indicando che il provvedimento di VIA, tenendo conto delle aree di superamento, individua le necessarie misure di mitigazione e di compensazione per le emissioni in atmosfera al fine di contribuire al perseguimento dell'obiettivo generale di piano "A) portare a zero la percentuale di popolazione esposta a superamenti oltre i valori limite di biossido di azoto NO2 e materiale particolato fine PM10 entro il 2020".</p> <p>3) In relazione all'art.24 comma 4 si ritiene che la norma, così come adesso strutturata, andrebbe eliminata o fortemente rivista. I criteri localizzativi proposti destano perplessità in riferimento alla loro attuazione ed efficacia mentre l'utilizzo di rimodellamenti potrebbe confliggere con il PIT-PPR. La norma andrebbe eliminata o riformulata nell'ottica di fornire una serie di misure di mitigazione tra le quali il pianificatore possa orientarsi tenendo conto di altri livelli di pianificazione come ad esempio il PPR.</p>																																															
<p>Osservazioni all'Allegato 2</p>																																															
<p>1) A pagina 8 è previsto che la valutazione diffusionale deve essere sempre fatta in presenza di diossine/furani. Non è previsto un flusso soglia per questi inquinanti, al di sotto del quale non risulta obbligatorio svolgere uno studio diffusionale. Per alcuni tipi di impianti tale evidenza potrebbe essere un notevole aggravio. Si propone di inserire un esonero alla valutazione diffusionale obbligatoria per gli impianti per i quali, nella Parte Seconda del documento, si è solo presunta la presenza di PCDD/PCDF e per i quali si è previsto un controllo in fase di marcia controllata e una valutazione successiva alla marcia controllata (es. incenerimento animali di affezione, fonderie, impianti di zincatura a caldo ecc).</p>	<p>Accoglibile</p>	<p>Inserita specifica frase al punto "3. Valutazione dell'impatto sull'atmosfera" del documento</p>																																													
<p>2) A pagina 9-10 viene presentato un modello per il calcolo della altezza minima dei camini in base alla co-sussistenza di altre fonti di inquinamento. Ad una prima lettura, il sistema proposto appare piuttosto gravoso e provando a fare qualche simulazione, le altezze determinate sembrano inapplicabili. Si auspica che venga sviluppata una modalità di svolgimento/definizione delle altezze dei camini che all'attendibilità scientifica associ un non aggravio per la stesura delle relazioni tecniche che corredano la domanda.</p> <p>Sarebbe opportuno definire delle soglie di flusso di massa al di sotto delle quali si può parlare di assimilazione a sfiato/ricambio d'aria. Tali soglie nella prassi regionale è sempre stata riferita ad inquinanti inferiori ad 1/20 delle soglie di rilevanza.</p>	<p>Accoglibile</p>	<p>Per evitare che vengano ricompresi anche impianti di modeste dimensioni, è stata indicata una nuova tabella per le soglie nel quale non si debba utilizzare i requisiti minimi per l'altezza dei camini che si riporta di seguito:</p> <table border="1" data-bbox="970 1120 1409 1608"> <thead> <tr> <th colspan="3">sostanze emesse</th> </tr> <tr> <th>Tabella</th> <th>Classe</th> <th>Flusso di massa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">A1</td> <td>I</td> <td rowspan="3">sempre</td> </tr> <tr> <td>II</td> </tr> <tr> <td>III</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">A2</td> <td>I</td> <td rowspan="2">sempre</td> </tr> <tr> <td>II</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">B</td> <td>I</td> <td>0,5 g/h</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>5 g/h</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>25 g/h</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">C</td> <td>I</td> <td>13 g/h</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>66 g/h</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>400 g/h</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>2,6 kg/h</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">D</td> <td>I</td> <td>33 g/h</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>133 g/h</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>2,6 kg/h</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>4 kg/h</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>5,3 kg/h</td> </tr> <tr> <td>polveri</td> <td></td> <td>0,5 kg/h</td> </tr> </tbody> </table> <p>Inserita frase specifica al capitolo autocontrolli dell'Allegato2</p>	sostanze emesse			Tabella	Classe	Flusso di massa	A1	I	sempre	II	III	A2	I	sempre	II	B	I	0,5 g/h	II	5 g/h	III	25 g/h	C	I	13 g/h	II	66 g/h	III	400 g/h	IV	2,6 kg/h	D	I	33 g/h	II	133 g/h	III	2,6 kg/h	IV	4 kg/h	V	5,3 kg/h	polveri		0,5 kg/h
sostanze emesse																																															
Tabella	Classe	Flusso di massa																																													
A1	I	sempre																																													
	II																																														
	III																																														
A2	I	sempre																																													
	II																																														
B	I	0,5 g/h																																													
	II	5 g/h																																													
	III	25 g/h																																													
C	I	13 g/h																																													
	II	66 g/h																																													
	III	400 g/h																																													
	IV	2,6 kg/h																																													
D	I	33 g/h																																													
	II	133 g/h																																													
	III	2,6 kg/h																																													
	IV	4 kg/h																																													
	V	5,3 kg/h																																													
polveri		0,5 kg/h																																													
<p>3a) Si ritiene opportuno che H₃PO₄ sia inserito nella Tab C in classe I con il limite di 1 mg/Nm³, come definito nelle generali di cui all'Allegato I del DPR 59/2013</p>	<p>Accoglibile</p>	<p>Inserito in tabella, ma privo al momento di valori limite in quanto in corso di definizione</p>																																													
<p>3b) Per le emissioni diffuse si propone di precisare come segue: Dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nella Parte I dell'Allegato V alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Il rateo emissivo, determinato mediante utilizzo delle "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" – punto 5 – Parte Prima del presente documento, dovrà essere compatibile con i valori limite di</p>	<p>Accoglibile</p>	<p>In base alle risposte alle osservazioni inviate da ARPAT, in qualità estensore del documento "Linee Guida" si conviene che la frase da riportare nell'Allegato 2 sia la seguente: <i>Dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nella Parte I dell'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. mediante l'impiego delle "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali</i></p>																																													

qualità dell'aria in corrispondenza dei recettori più prossimi		<i>polverulenti” – punto 6 – Parte Prima del presente documento. Le misure di mitigazione e contenimento delle emissioni polverulente dovranno consentire di perseguire il rispetto dei vigenti limiti di qualità dell'aria.</i>
--	--	--

4a) Per gli impianti che utilizzano combustibili solidi si propone di reintrodurre la tabella con le prescrizioni contenute già nelle Modalità tecniche esistenti.	Accoglibile	Viene inserita nell'Allegato 2 la tabella richiesta estratta dal documento "Modalità tecniche e amministrative....."
4b) Settori 19-20. del legno ed altri impianti di verniciatura. Pur mantenendo il limite per il COT nella fase di essiccazione per la verniciatura a polvere, visto l'esigua presenza dei vapori organici, derivanti dalla polimerizzazione delle polveri, si chiede di inserire la frase per la quale dopo completa caratterizzazione dell'emissione si può derogare gli autocontrolli.	Accoglibile	Viene inserita la frase richiesta nei settori: 19. SETTORE DEL LEGNO E DEL MOBILE IN LEGNO e 20. ALTRI IMPIANTI DI VERNICIATURA
4c) Settore 21. Saldatura. I limiti da assegnare alla saldatura dei metalli (punto 21) dovrebbero essere conformi ai limiti definiti nell'autorizzazione generale ex Allegato I DPR 59/2013.	Accoglibile	Inserito valore limite di emissione e nota: Qualora l'emissione sia dotata di idoneo impianto di abbattimento l'autorità competente avrà facoltà in sede istruttoria di non prescrivere autocontrolli
4d) Settore 31. Lavorazioni conciarie. Si propone che le operazioni di pesatura delle materie prime siano considerate attività in deroga senza prescrizione di limiti o almeno di autocontrolli. Nel settore conciario storicamente, le aspirazioni localizzate sulle bilance sono state messe in ragione di prescrizioni di miglioramento igienico sanitario concordate a livello di USL locale e assimilate a sfiami e ricambi aria. Si propone di eliminare il riferimento alla percentuale di uso di formaldeide al 10-15%. La formaldeide non è più in uso nel Settore.	Accoglibile	Per la pesatura delle materie Viene inserita la nota che il valore limite indicato per le polveri s'intende rispettato in presenza di idoneo impianto di abbattimento e pertanto in tali condizioni l'emissione non sarà soggetta ad autocontrollo. Il riferimento alla formaldeide dalle fasi di lavoro viene eliminato
Si evidenzia che nelle autorizzazioni rilasciate per il Settore conciario il limite prescritto per il Cromo sono più restrittivi di quelli proposti.	Accoglibile	Corretto errore materiale nella prima versione
Si propone di inserire il limite per le polveri di overspray di verniciatura per il settore conciario pari a 3 mg/Nm ³ .	Accoglibile	Inserito nell'apposita tabella
Si propone di inserire il limite per le fasi di essiccazione di COT pari a 50 mg/Nm ³ espresso come Carbonio Organico Totale (COT). Per la fase di appassimento post-velatura (che inizia dopo un'ora dall'ultimo caricamento del locale di appassimento) il limite applicato è di 50 mg/Nm ³ espresso come COT come concordato con ARPAT a seguito di una disamina della casistica specifica della lavorazione conciaria cui ci si riferisce.	Accoglibile	Inserito nell'apposita tabella
Infine si ritiene necessario inserire che i limiti e le modalità autorizzative indicate nel documento possono essere rivalutate in situazioni speciali in base a particolari specifici rilevi istruttori e in base alla introduzione di prescrizioni comunque adatte a garantire un opportuno controllo della emissione.	Accoglibile	Inserita la frase richiesta

Di seguito sono fornite risposte in merito ai suggerimenti/indicazioni contenuti nella parte dispositiva del Parere motivato.

Sintesi delle osservazioni	Accoglibile – Non Accoglibile – Parzialmente accoglibile	Risposta
SUGGERIMENTI/INDICAZIONI CONTENUTI NEL PARERE DISPOSITIVO DEL NURV		
1) Osservazioni generali agli obiettivi di piano e alla sua revisione		
<p>1.1) In relazione ai risultati attesi da ciascun obiettivo specifico si rileva che, per taluni obiettivi (A3 e B1) non è stato possibile effettuare delle stime, mentre per altri obiettivi (A1 e A2) la stima è definita "grossolana": gli scenari emissivi risentono infatti di un aggiornamento IRSE datato 2010 e della mancanza, ad oggi, di specifici moduli di calcolo per il PM10 di origine secondaria e per l'ozono. Il proponente segnala che una precisa quantificazione delle quantità di riduzione delle varie sostanze inquinanti, necessarie al perseguimento degli obiettivi generali di piano, sarà elaborata nell'ambito del primo documento di monitoraggio del PRQA poiché attraverso i dati aggiornati dell'IRSE al 2015 sarà possibile rielaborare lo scenario emissivo BAU (Business As Usual) al 2020. Si ritiene tale aggiornamento prioritario e necessario per la verifica/revisione della strategia di piano che attualmente si fonda su elementi conoscitivi da aggiornare e implementare. Si ritiene necessario produrre, come indicato dal proponente, il primo report di monitoraggio a 2 anni dall'approvazione del piano e quindi entro il 2019. In occasione di questa prima verifica e sulla base dei dati IRSE 2015 e delle nuove applicazioni modellistiche (ad es. Source Apportionment) dovranno essere riaggiornati gli scenari (BAU 2020 e 2025), aggiornate le stime sui risultati attesi associati agli obiettivi specifici di piano e conseguentemente rivista la strategia di piano in coerenza con i risultati di tali elementi conoscitivi e valutativi.</p>	Accoglibile	Il primo report di monitoraggio conterrà le informazioni richieste.
<p>1.2) Il report di monitoraggio dovrà inoltre contenere una specifica sezione riguardante lo stato di attuazione dei PAC e una valutazione dei risultati conseguiti al fine, eventualmente, di riorientare l'azione regionale in considerazione che i PAC rappresentano uno dei principali strumenti attuativi del PRQA.</p>	Accoglibile	Il primo report di monitoraggio conterrà le informazioni richieste.
2) Osservazioni agli interventi di piano		
<p>2.1) Per le stime emissive e le relative stime di riduzione di inquinanti indicate nel documento di piano per alcuni degli interventi del PRQA indicare se tali stime derivino/siano contenute in altri strumenti di pianificazione e programmazione approvati (PRIIM, POR FESR, PSR ecc) o siano valori stimati dal PRQA. Nel caso i valori derivino da altre pianificazioni verificare la coerenza e motivare eventuali scostamenti contenuti nel PRQA.</p>	Accoglibile	Le stime di riduzione degli inquinanti sono valori stimati dal PRQA. Per quanto di conoscenza, l'eventuale scostamento con altre stime contenute in altri strumenti di pianificazione approvati verrà motivato.
<p>2.2) Condurre una verifica puntuale sulla correttezza dei soggetti attuatori e degli strumenti di attuazione indicati nella quarta e quinta colonna della tabella a pag.36 e seguenti del Documento di piano. Nella descrizione degli interventi (pag.39 e seguenti), in coerenza con quanto riportato in tabella ed al fine di una maggiore chiarezza e leggibilità, integrare la descrizione di ciascun intervento con le informazioni contenute nella tabella che dovrebbe quindi rappresentare solo il quadro sinottico riassuntivo.</p>	Accoglibile	Il piano sarà modificato
<p>2.3) Verificare la coerenza degli indicatori di realizzazioni riportati nella tab. di pag.36-38 con quelli inseriti nel sistema di monitoraggio integrato (di Piano e di VAS) illustrato nel rapporto ambientale al fine di eliminare eventuali incoerenze nella declinazione degli indicatori di realizzazione.</p>	Accoglibile	A tale proposito, è stato predisposto uno specifico documento PRQA PARTE III Sistema di monitoraggio a cui si rimanda
<p>2.4) Si chiede di prendere in considerazione e valutare le osservazioni ai singoli interventi di piano riportati nelle premesse del presente contributo (osservazioni n.3 Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto</p>	Accoglibile	Tutte le osservazioni sono state istruite nella presente dichiarazione di sintesi e quelle accoglibili sono state recepite nei documenti di piano e relativi allegati.

<p>Pubblico Locale, n. 7 USL Toscana Sud Est, n.8 Comune di Pistoia, n.9.1 ARPAT, n.14 USL Toscana Centro, n.16 USL Toscana Nord ovest) e le osservazioni emerse in fase istruttoria da parte dell'autorità competente e nel corso della presente seduta del NURV riportate nella specifica sezione del presente parere</p>		
<p>3) Inquadramento normativo e analisi con altri P/P</p>		
<p>3.1) In relazione alle analisi e verifiche di coerenza effettuate nel Rapporto ambientale dall'esito della consultazione con i SCA emergono alcune incongruenze ed elementi da approfondire, in particolare con la pianificazione di livello regionale (PAER, PRIIM, PIT, POR FESR) e non è stata effettuata la verifica di coerenza con il PRAF e con gli atti di avvio del nuovo PRC. Al fine di rendere maggiormente coerente la versione definitiva del Piano rispetto alla pianificazione regionale, si suggerisce al proponente di prendere in esame le indicazioni date fornendo i chiarimenti e le opportune integrazioni. (Per il dettaglio delle verifiche da effettuare si rimanda ai contributi 9.1 di ARPAT e 3 della Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale riportate in sintesi nelle premesse).</p>	<p>Parzialmente accoglibile</p>	<p>Le incongruenze ed elementi da approfondire, in particolare con la pianificazione di livello regionale (PAER, PRIIM, PIT, POR FESR) segnalate dagli SCA sono state istruite nelle parti della presente dichiarazione di sintesi relative ai singoli SCA e quelle accoglibili sono state recepite nei documento di piano e relativi allegati.</p> <p>Per quanto riguarda la mancata verifica di coerenza con il PRAF, non è stata ritenuta necessaria giacché il piano è in scadenza e non sarà rinnovato. Mentre per la coerenza con l'informativa al PRC, questa sarà sviluppata nella sezione valutativa.</p>
<p>3.2) In merito alle azioni previste in relazione alla coerenza tra PRQA e contenuti dell'Allegato 5 all'Integrazione al PIT per la definizione del Parco Agricolo della Piana e per la qualificazione dell'Aeroporto di Firenze, si specifica che sarebbe stato utile presentare una sintesi dello stato di attuazione di tali azioni, richiamando gli atti che vi stanno dando corso come ad esempio la DGR 319/2016 per gli interventi di piantumazione.</p>	<p>Non accoglibile</p>	<p>Lo stato di attuazione delle azioni di cui all'allegato citato non può essere inserito all'interno del PRQA e si rimanda ai documenti di monitoraggio dell'integrazione al PIT.</p>
<p>4) Osservazioni alle NTA</p>		
<p>4.1) Le NTA del Piano sono inserite all'interno del RA cap.9 "Misure....." in quanto il proponente afferma che tali misure sono proposte "sotto la forma di NTA". Si rileva che le NTA proposte non attengono solo agli esiti della VAS ed al monitoraggio VAS ma riguardano le finalità generali del piano, gli obiettivi, la sua durata, l'ambito territoriale di applicazione, le procedure per la modifica, l'efficacia, gli strumenti attuativi, le misure di piano per il raggiungimento dei valori limite critici e per il perseguimento dei valori obiettivo, le misure in tema di trasporto pubblico, di attività produttive, per l'uso sostenibile dell'energia e per l'agricoltura, le norme per l'urbanistica e l'edilizia ed infine le norme transitorie. L'apparato normativo riguarda pertanto tutto il piano, i suoi contenuti e la sua attuazione e pertanto le NTA rivestono un ruolo ben più ampio di quello attribuitogli all'interno del capitolo 9. del RA. Si ritiene necessario dare evidenza a tale apparato normativo estrapolandolo dal RA e collocandolo in un documento apposito in modo che possa rappresentare la disciplina di piano</p>	<p>Accoglibile</p>	<p>Tale punto è stato integralmente accolto, estrapolando le NTA dal Rapporto ambientale e facendole diventare la Disciplina di Piano.</p>
<p>4.2) Alla luce delle osservazioni pervenute (9.1 ARPAT, 3 Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale) e delle osservazioni emerse in fase istruttoria da parte dell'autorità competente e nel corso della presente seduta del NURV (riportate nella specifica sezione del presente parere) si ritiene opportuno che il proponente attivi un confronto con le strutture regionali competenti in materia di mobilità e infrastrutture, urbanistica, agricoltura, rifiuti, industria ed energia, al fine di verificare e rivedere tutto l'assetto generale delle norme del Piano in relazione alle specifiche programmazioni e pianificazioni settoriali e alle relative norme correlate attualmente vigenti. Nell'ambito di tale verifica si raccomanda di indicare in modo chiaro il contenuto prescrittivo o di indirizzo di ogni singola norma. Si ricorda che dell'esito di tale confronto e delle modifiche conseguenti la collaborazione con le strutture competenti sarebbe opportuno darne atto nella dichiarazione</p>	<p>Parzialmente accoglibile</p>	<p>Premesso che tutti gli interventi che derivano da altri strumenti di programmazione sono stati concordati e verificati con le strutture regionali competenti, si conferma che le NTA sono già state oggetto di osservazione, anche da parte delle strutture regionali, in relazione alle consultazioni relative al Rapporto ambientale e che a tale proposito da parte loro non sono stati fatti rilievi specifici e che i rilievi che sono emersi sono stati recepiti. Si segnala che il piano e i relativi allegati, tra cui le norme tecniche di attuazione, saranno esaminati dal Comitato di direzione.</p>
<p>5) Piano di monitoraggio</p>		
<p>5.1) A Pag. 163-167 del RA viene proposto un set di indicatori per il quale il proponente precisa che "la selezione degli indicatori ha tenuto conto della loro effettiva popolabilità ed aggiornabilità in base alle informazioni che potranno essere direttamente disponibili all'interno delle strutture regionali responsabili del piano". Il set di indicatori</p>	<p>Accoglibile</p>	<p>Tutte le indicazioni relative ai Punti dal 5.1 al 5.6 del Parere del NURV, per una migliore e più chiara articolazione del Piano di monitoraggio del PRQA, sono state prese in considerazione.</p> <p>A tale proposito, è stata predisposto uno specifico documento PRQA PARTE III Sistema di monitoraggio a cui</p>

<p>proposto contiene anche alcuni degli indicatori "di realizzazione" indicati nella tab. di pag.36-38 e pag.57 per gli interventi di piano configurandosi, correttamente, come un sistema integrato di monitoraggio VAS e di monitoraggio sullo stato di attuazione del piano</p>		
<p>5.2) si ritiene necessario che il proponente avvii un confronto diretto con le strutture regionali responsabili dell'attuazione del piano al fine di condividere gli indicatori e verificarne la coerenza rispetto agli indicatori individuati nelle pianificazioni settoriali che contribuiscono all'attuazione del PRQA (es. PRIIM, POR FESR, PSR, PRB etc). Quindi, nell'ottica della non duplicazione dei sistemi di monitoraggio, e considerato che molte delle azioni citate dal PRQA trovano collocazione in altri strumenti di programmazione, si raccomanda inoltre di far riferimento ai sistemi di monitoraggio esistenti</p>	Accoglibile	
<p>5.3) le tabelle contenute nel RA (pag.163-167) contengono alcuni degli indicatori di realizzazione individuati nel Documento di Piano; al fine di realizzare un unico sistema di monitoraggio integrato si chiede di verificare la coerenza tra gli indicatori di realizzazione proposti nelle tabelle di pag.36-38 e 57 del documento piano con quelli inseriti nelle tabelle di pag.163-167 del RA. E' necessario inoltre specificare, introducendo ulteriori colonne alla tabella, la natura di ciascun indicatore (realizzazione, risultato, impatto), il target atteso riferito ad una certa annualità, le responsabilità nella raccolta ed elaborazione dei dati;</p> <p>5.4) si ritiene necessario produrre il primo report di monitoraggio a due anni dall'attuazione del piano, in corrispondenza dell'aggiornamento del quadro conoscitivo sulle emissioni e della revisione degli scenari (IRSE 2015 sulla base del quale devono essere ricalibrati gli scenari 2020 e 2025);</p>	Accoglibile	si rimanda.
<p>5.5) si chiede di prendere in considerazione e valutare le osservazioni agli indicatori, elaborate dai soggetti consultati, e riportate nelle premesse del presente contributo (oss. n.3 Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale, n. 7 USL Toscana Sud Est, n.9.1 ARPAT, n.14 USL Toscana Centro, n.16 USL Toscana Nord ovest);</p>	Accoglibile	
<p>5.6) si ricorda che, ai sensi dell'art. 29 della lr 10/10, devono inoltre essere stimati i costi necessari per l'attività di monitoraggio VAS</p>	Accoglibile	
<p>6) Proposte</p>		
<p>6.1) Impianti di combustione a biomassa (Oss. 9.1). Considerando che la tematica dell'uso energetico della biomassa e le problematiche connesse alle emissioni degli impianti a biomasse è molto importante per il raggiungimento degli obiettivi del PRQA, si ritiene che debbano essere previsti indirizzi anche per il settore diverso dal riscaldamento civile anche integrando l'intervento E2 "Prescrizioni di efficienza minima per gli impianti termici a biomassa ad uso civile"; si evidenzia che nel RA non vengono dati criteri per la localizzazione di specifiche tipologie di impianti.</p> <p>In proposito si ricorda quanto evidenziato in fase preliminare sulla necessità di regolamentare in maniera chiara lo sviluppo di tale settore in termini di standard di efficienza sia per la biomassa (es. caratteristiche minime dei biocombustibili), che per gli impianti di combustione (es. caratteristiche minime di rendimento d'impianto). Sarebbe importante regolamentare anche le emissioni di polveri e di ossidi di azoto anche attraverso la definizione di limiti normativi con particolare riferimento alle zone individuate dalla DGR n. 1025/2010 in cui si siano riscontrati superamenti degli standard di qualità dell'aria per PM10, PM2.5 o NO2.</p> <p>Si raccomanda al proponente di dare seguito alle riflessioni riportate nel RA "sarebbe necessario sviluppare dei sistemi efficienti di supporto decisionale per valutare la compatibilità dei vari impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, in relazione alle differenti condizioni di sensibilità ambientale presenti sul territorio regionale" e di</p>	Non accoglibile	<p>Il PRQA contiene indirizzi precisi e azioni per l'uso della biomasse per il settore diverso dal riscaldamento civile, a questo proposito si ricordano gli interventi</p> <p>A2) Accordo con associazioni di categoria per buone pratiche nello smaltimento sfalci e potature;</p> <p>R2) Incremento del ritiro gratuito ai cittadini di sfalci e piccole potature</p> <p>R5) Incremento diffusione dell'autocompostaggio</p> <p>A3) Ordinanze di divieto di abbruciamenti all'aperto previste nei PAC;</p> <p>A4) Controlli dei Carabinieri Forestali per il rispetto dell'ordinanza di divieto di abbruciamenti all'aperto.</p> <p>Per quanto riguarda le problematiche sulle emissioni dall'uso energetico della biomassa diverso dal riscaldamento civile, queste sono contenute nell'allegato 2 del PAER. Si precisa che l'allegato è antecedente alla DGR 1182/2015 che aggiorna l'elenco dei comuni critici per la qualità dell'aria, tenuti alla redazione dei PAC. Quindi le aree non idonee per i suddetti impianti vanno a coincidere con le aree di superamento indicate nella DGR citata.</p> <p>Lo sviluppo di sistemi efficienti di supporto decisionale per valutare la compatibilità dei vari impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, in relazione alle differenti condizioni di sensibilità ambientale presenti sul territorio regionale, è di sicuro interesse. Si ricorda che il PAER già incentiva e promuove impianti alimentati a biomassa da filiera corta in coerenza con la programmazione forestale e regionale. Questo produce una valorizzazione del</p>

<p>programmare la previsione dello sviluppo di tali sistemi di supporto decisionale. Si ritiene che sarebbe inoltre necessario che la Regione facesse una riflessione e conseguenti valutazioni in merito alla provenienza della biomassa di alimentazione di tali impianti.</p>		<p>sottobosco con la conseguenza ambientale di ridurre la quantità e l'estensione degli incendi. Si veda il box di approfondimento "Gli aspetti positivi nell'utilizzo della biomassa per riscaldamento domestico". Inoltre si ricorda che il PAER richiama ulteriori elementi valutativi specifici, tra cui la provenienza della biomassa utilizzata ed il relativo bilancio emissivo, per impianti con caratteristiche e dimensioni che sono sottoposti a regime autorizzatorio. Nelle NTA è comunque specificato che nelle aree di superamento si possono realizzare nuovi impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da biomasse a condizione che sia assicurato il saldo pari almeno a zero a livello di emissioni inquinanti per il PM10 ed NOx ferma restando la possibilità di compensazione con altre fonti emissive. Una riflessione e conseguente valutazione in merito alla provenienza della biomassa è da realizzarsi nell'ambito della conferenza dei servizi per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.</p>
<p>6.2) Tecniche "Smart di monitoraggio della qualità dell'aria (Oss. 9.1). In relazione all'approfondimento delle tecniche "smart" di monitoraggio della qualità dell'aria si ritiene utile ribadire che tali tecniche seppur non confrontabili direttamente con i limiti di legge, danno informazioni interessanti e di completamento a quelle fornite dalla rete di monitoraggio ufficiale. In proposito si ricorda che da qualche anno le ARPAT, i Comuni/Città metropolitane e le grandi realtà urbane stanno predisponendo programmi/progetti finalizzati all'approfondimento e utilizzo di metodologie e tecnologie innovative tra cui sensori smart anche per il monitoraggio della qualità dell'aria. Considerando che è stata messa in rilievo l'importanza di un aggiornamento delle Agenzie su questi temi e che i comitati usufruiscono di queste tecnologie per contestare la realizzazione di opere o i risultati emersi dal monitoraggio effettuato con la rete regionale di qualità dell'aria, si ritiene che venga acquisita una consapevolezza tecnica maggiore in merito a tali tecnologie sia nell'ottica di un loro futuro utilizzo, al fine di incrementare il quadro conoscitivo regionale, sia al fine di poter avere un confronto sempre più costruttivo con la cittadinanza. Per questa tematica si ritiene fondamentale il confronto e la collaborazione con ARPAT (oss. 9.1) e si chiede al proponente di valutare l'inserimento di un'azione specifica degli interventi di piano Miglioramento del Quadro Conoscitivo</p>	<p>Accoglibile</p>	<p>Compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, sarà inserito uno specifico intervento.</p>
<p>6.3) Ruolo di governance e coordinamento Piani di Azione Comunali (PAC) (Oss. 9.1). Nel Documento di Piano il PRQA viene definito come uno "strumento di governance e di indirizzo per i Comuni che hanno l'obbligo di redazione dei Piani di azione comunale (PAC) nonché delle azioni contingibili previste nei PAC stessi". Considerando che i Piani di Azione Comunale sono strumenti attuativi del PRQA e che la valutazione del contributo complessivo in termini di riduzione delle pressioni degli interventi previsti nei diversi PAC è necessaria per definire il contributo agli obiettivi di riduzione del piano, si rimarca l'importanza del ruolo di coordinamento della Regione che dovrebbe farsi promotrice di un metodo omogeneo a livello regionale per la rendicontazione degli effetti sulla riduzione delle emissioni derivanti dalle azioni previste nei PAC; elaborando strumenti operativi che i Comuni possano utilizzare per quantificare e monitorare i risultati delle azioni proposte. Nello specifico dovrebbero essere definite le modalità di coordinamento della Regione in merito agli obiettivi di riduzione delle emissioni che ciascun comune (o gruppo di Comuni) dovrà raggiungere, agli indicatori per il monitoraggio e alle modalità con cui tali indicatori debbano essere calcolati</p>	<p>Non accoglibile</p>	<p>Come indicato nella DGR 814/2016 "L.R. 9/2010 Norme per la tutela della qualità dell'aria-ambiente. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi contingibili e urgenti. Revoca DGR 959/201" allegato A punto 1.1 riporta "Ogni intervento proposto dovrà contenere una breve descrizione e una indicazione anche approssimata dei costi previsti. Non è necessario invece indicare gli effetti della misura in termini di riduzione delle emissioni. Dovranno però essere indicate le informazioni quantitative che possano permettere tale stima (es. km di piste ciclabili, numero e potenza caldaie sostituite, ecc..)". I Comuni quindi non sono tenuti alla quantificazione delle riduzioni delle emissioni connesse agli interventi dei PAC. Tale quantificazione infatti presuppone una conoscenza delle metodiche e delle fonti informative difficilmente presente nelle amministrazioni comunali. Inoltre una linea guida omnicomprensiva con le indicazioni per il calcolo delle riduzioni delle emissioni non pare percorribile, sia per la complessità intrinseca della materia, sia per la pleora di interventi che possono essere messi in campo, sia anche per la mancanza in letteratura di metodiche condivise per effettuare tali stime. Per gli interventi previsti nei PAC, così come per gli altri interventi previsti nel PRQA la quantificazione delle riduzioni sarà effettuata nell'ambito della definizione dello scenario emissivo di piano al 2020 da RT e da ARPAT.</p>

		Riguardo le modalità di coordinamento della Regione in merito agli obiettivi di riduzione delle emissioni che ciascun comune (o gruppo di Comuni) dovrà raggiungere, si segnala che il PRQA non assegna alcun obiettivo di riduzione ai comuni.
6.4) Interventi di piano (Oss. 9.1). Riguardo all'intervento M4 del PRRM 2008-2010 in cui era previsto uno studio della Regione sulle azioni di riduzione delle emissioni dalle navi in ormeggio al quale far seguire indirizzi tecnici di settore si chiede di evidenziare se lo studio è stato poi realizzato e se i risultati potranno essere utilizzati dal PRQA.	Non accoglibile	Per quanto riguarda l'osservazione su quanto previsto nell'intervento M4 del PRRM 2008-2010, si deve premettere che il rapporto finale di esecuzione del Programma "Italia –Francia Marittimo 2007-2013" è stato pubblicato approvato da parte del Comitato di Sorveglianza il 23.03.2017, e quindi ben oltre i tempi previsti per la redazione della versione del PRQA sottoposta a VAS. I risultati conseguiti dal programma non hanno riguardato elementi utili ai fini della redazione del PRQA. In particolare non vi è traccia dello studio sulle azioni di riduzione delle emissioni dalle navi in ormeggio. I risultati derivanti dal Programma Italia –Francia Marittimo 2007-2013 non sono stati quindi utilizzati nella predisposizione del presente PRQA.
6.5) Interventi di piano (Oss. n.10). Nell'ambito dell'intervento M11 che riguarda il potenziamento dei collegamenti ferroviari vengono segnalati due interventi (oggetto di altrettanti accordi di programma) che potrebbero essere di interesse in quanto riguardano l'area critica della Piana di Lucca: <ul style="list-style-type: none"> • rafforzamento del nuovo scalo merci ferroviario di Capannori-Porcari, individuato dal PRIIM quale Centro Intermodale, al fine dell'incremento della quota merci trasportata per ferrovia (da 5-7 treni/settimana a 10 treni/settimana); • rafforzamento dell'interconnessione ferroviaria tra il Centro Intermodale di Capannori-Porcari con il Porto di Livorno, al fine dello spostamento su ferro di quote di prodotti forestali in arrivo via mare al porto e destinati al Distretto cartario lucchese (attualmente diverse centinaia di treni blocco anno, ad oggi instradato su gomma -TIR-). 	Accoglibile	L'intervento M11 sarà integrato con le indicazioni contenute nell'osservazione.
6.6) Interventi di piano (Oss. n.11). Nell'ambito dell'intervento M11 viene richiamata l'attenzione sul progetto, presente nel PRIIM e molto importante per l'area vasta fiorentina in relazione all'incentivazione dell'uso del treno, riguardante gli interventi di riqualificazione delle linee ferroviarie: Faenza-Marradi-Borgo San Lorenzo, Borgo San Lorenzo-Vaglia-Firenze, Pontassieve-Borgo San Lorenzo	Accoglibile	L'intervento M11 sarà integrato con le indicazioni contenute nell'osservazione.
6.7) Interventi di piano (Oss. n.12). Nell'ambito degli interventi strutturali per la mobilità viene segnalata l'importanza, nelle grandi aree portuali dove le ricadute sulla componente aria interessano anche i tessuti residenziali limitrofi, di definire misure riguardanti l'uso di carburanti a basso tenore di zolfo per le navi fin dalla fase di avvicinamento alla costa, durante l'ormeggio e in fase di allontanamento oltre che, ovviamente, durante la sosta.	Accoglibile	Nel piano verrà inserito un intervento per definire un accordo con Capitaneria di Porto e Autorità Portuale di Livorno, analogamente a quanto già predisposto a Civitavecchia e Napoli.
6.8) Interventi di piano (Oss. n.12). Nell'ambito degli interventi previsti per l'implementazione dei quadri conoscitivi (QC1, QC4) viene segnalato che, per l'area di Livorno, le centraline di rilevamento che l'ARPAT utilizza non sono localizzate nelle immediate vicinanze dell'area portuale, con la conseguente necessità di rimediare, in prima istanza, attraverso l'utilizzo di postazioni mobili. Inoltre l'attuale inventario affronta la questione dell'inquinamento da mobilità distinguendo tra emissioni da transito veicolare e ALTRO, senza quindi prendere in considerazione la specificità dell'inquinamento navale. Si chiede pertanto al proponente di valutare la necessità di integrazioni del quadro conoscitivo sulla qualità dell'aria nell'area del porto di Livorno e, in occasione dell'aggiornamento IRSE al 2015, approfondire la specificità delle sorgenti emissive da traffico navale.	Parzialmente accoglibile	L'affermazione che l'attuale inventario delle emissioni non permette di distinguere quelle relative al traffico navale è falsa. L'inventario Regionale sulle Sorgenti di Emissione IRSE contiene in dettaglio le emissioni associate ai principali porti toscani. In particolare per il porto di Livorno sono stimate le emissioni dei vari inquinanti distinguendo per tipologia di nave, fase di navigazione (approccio e ormeggio, stazionamento, partenza, navigazione), tipo di motore, combustibile usato ecc. Nella città di Livorno sono già presenti 3 centraline che permettono di monitorare in modo più che soddisfacente la qualità dell'aria nella zona. In particolare la centralina LI-la Pira, situata nell'omonima via, permette di valutare l'impatto delle vicine attività portuali e industriali sulla qualità dell'aria della città. A questa rete si aggiungerà nel 2018 una nuova stazione in località Stagno nel Comune di Collesalveti per la valutazione dell'impatto delle emissioni della vicina raffineria Eni. E' da ricordare inoltre che per la valutazione della qualità dell'aria, oltre ai dati puntuali misurati dalla rete di monitoraggio, viene predisposto annualmente, attraverso una apposita catena modellistica, una stima della qualità dell'aria su tutto il territorio regionale con una risoluzione di celle di 2 Km di lato. Per quanto detto non si ritiene necessario estendere ulteriormente il sistema di rilevazione

		<p>con centraline fisse nell'area portuale. Saranno comunque previste delle misurazioni con mezzi mobili nell'ambito della procedura di VIA per la realizzazione della nuova piattaforma Europa.</p> <p>Relativamente alla richiesta di integrare il quadro conoscitivo, in occasione dell'aggiornamento IRSE al 2015, di approfondire la specificità delle sorgenti emissivi da traffico navale questa viene accolta. Il rapporto sull'entità e la distribuzione spaziale e temporale delle sostanze inquinanti e dei gas climalteranti emessi nel territorio regionale predisposto ai sensi dell'art. 6 comma 7 della l.r. 9/2010, conterrà uno specifico focus sulle emissioni navali.</p>
7) Screening di Valutazione di Incidenza Ambientale		
<p>7.1) Il RA contiene lo screening di VINCA dove, nelle conclusioni, si evidenzia che non risulta necessario passare ad una fase ulteriore della valutazione di incidenza ambientale poiché il PRQA non ha incidenze negative significative dirette sugli habitat e sulle specie animali e vegetali presenti nei siti Natura 2000 regionali. Il Settore Tutela della Natura e del Mare della Regione Toscana, a seguito dell'istruttoria, non rileva osservazioni ai contenuti del Documento di Piano, al RA e alla Sintesi non tecnica; vengono tuttavia rilevate alcune inesattezze e/o omissioni di carattere normativo. Si rimanda ai contenuti dell'oss n.13 del Settore Tutela della Natura e del Mare (riportata nella tabella contenuta nelle premesse del presente parere) per l'elenco dei riferimenti normativi vigenti al fine di acquisire un quadro conoscitivo il più aggiornato possibile che consenta la conoscenza puntuale del territorio in relazione ai valori tutelati, relativamente alle aree protette e ai siti Natura 2000, della Regione Toscana. vengono forniti tuttavia un elenco di elementi.</p>	Accoglibile	<p>Si prende atto del contributo del Settore che si ritiene quindi integrativo dei contenuti del capitolo del RA relativo alla valutazione di incidenza. Si sottolinea che le azioni di piano non risultano comunque in contrasto con la disciplina indicata. Le NTA di piano rimandano comunque ai PAC di competenza comunale per una verifica puntuale delle potenziali incidenze relativamente ai siti Natura 2000.</p>
8) Osservazioni all'Allegato 2 "Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività produttive"		
<p>8.2) In riferimento ai contenuti dell'Allegato 2 di piano e in considerazione delle osservazioni pervenute da ARPAT "Osservazioni e proposte di modifiche all'Allegato 2 del PRQA" (inviata con nota prot. AOOGR/324840 del 27/06/2017/P.050 e richiamata nelle premesse al n.9.2), dalle USL e Associazione Conciatori e Consorzio Conciatori di Ponte a Egola (oss. 7,14 16 e 17 riportate in sintesi nelle premesse), e da quanto emerso in sede di NURV (riportato nella sezione specifica del presente parere), constatando che i contributi pervenuti evidenziano una serie di elementi tecnici, anche puntuali, da revisionare e le conseguenti integrazioni e proposte di modifica, si raccomanda al proponente di attivare un confronto con tali soggetti al fine di perfezionare l'Allegato 2 conferendo qualità tecnica all'elaborato di piano</p>	Accoglibile	<p>Le osservazioni relative all'allegato 2 effettuate dai vari SCA sono state istruite nell'ambito di questa dichiarazione di sintesi nella apposita sezione riservata e se ritenute accettabile riportate nell'Allegato 2</p>
<p>8.3) Si ricorda al proponente che dell'esito di tale collaborazione e delle conseguenti modifiche apportate al documento sarebbe opportuno darne atto nella dichiarazione di sintesi di cui all'art. 27 co. 2 della l.r. 10/10.</p>	Accoglibile	<p>Di seguito è riportato il calendario degli Incontri con i soggetti che hanno proposto modifiche all'allegato 2</p> <p>ARPAT e Settore Autorizzazioni Regione Toscana 13 luglio 2017 RT Sede Via San Gallo Michela Peruzzi ARPAT Cristina Capannoli RT "Autorizzazioni Amb.li" Biagio Maffettone RT</p> <p>CONFARTIGIANATO 20 luglio 2017 RT Palazzo A – sede Novoli Silvia Marengo, Laura Simoncini CONFARTIGIANATO; Sandro Garro, Valeria Tricarico ARPAT; Furio Forni, Biagio Maffettone, Roberto Scodellini RT</p> <p>AUSL Toscana 28 luglio 2017 RT Palazzo B – sede Novoli Vincenza Biancalani, Maria Grazia Petronio AUSL Toscana; Antongiulio Barbaro ARPAT; Furio Forni RT</p> <p>Associazione Conciatori 31 luglio 2017 RT Palazzo B – sede Novoli Marco Cavallini, Daniela Carlotti, Domenico Castiello, Piero Maccanti Associazione Conciatori</p>

		<p>Furio Forni, Roberto Scodellini RT</p> <p>AISA Impianti 09 agosto 2017 RT Palazzo B – sede Novoli Marzio Lasagni AISA Impianti; Furio Forni, Biagio Maffettone RT</p> <p>Nel corso degli incontri sono state prese in esame e analizzate le varie osservazioni e proposte di modifiche che sono state opportunamente inserite nel testo dell'allegato 2 che verrà pertanto modificato.</p>
--	--	---

Di seguito sono fornite risposte in merito al parere sulla corretta applicazione delle metodologie di valutazione espresso dal NURV ai fini dell'esame del CD.

Sintesi delle osservazioni	Accoglibile – Non Accoglibile – Parzialmente accoglibile	Risposta
OSSERVAZIONI CONTENUTI NEL PARERE DEL NURV AI FINI DELL'ESAME DEL CD		
per la valutazione di coerenza esterna (orizzontale e verticale) si riportano le seguenti osservazioni:		
<p>L'analisi di coerenza verticale è sviluppata ampiamente, viene effettuata una ricca analisi degli elementi di integrazione con il PRS 2016 -2020, con il PIT. Si consiglia di sviluppare un'analisi degli elementi di coerenza tra il piano e il PR 8 del PRS 2016-2020, Assetto idrogeologico e adattamento ai cambiamenti climatici, che attraverso la valorizzazione del ruolo positivo che le attività forestali esercitano nella protezione del suolo, nella tutela delle risorse idriche, nel mantenimento e nell'incremento del tenore di sostanza organica dei suoli, nella tutela della biodiversità, nella conservazione del paesaggio, concorre all'obiettivo di contrastare i cambiamenti climatici.</p>	Non accoglibile	<p>Il PR 8 <i>Assetto idrogeologico e adattamento ai cambiamenti climatici prevede</i> la valorizzazione del ruolo positivo che le attività forestali esercitano nella protezione del suolo, nella tutela delle risorse idriche, nel mantenimento e nell'incremento del tenore di sostanza organica dei suoli, nella tutela della biodiversità, nella conservazione del paesaggio, concorre alla mitigazione degli effetti prodotti dai cambiamenti climatici. Quindi gli interventi previsti sono coerenti e contribuiscono alla realizzazione della strategia adattamento e contrasto ai cambiamenti climatici contenuta nel PAER. Viceversa il PRQA non contiene una strategia di contrasto ai cambiamenti climatici pertanto non si ritiene pertinente l'analisi di coerenza.</p>
<p>Si fa presente che l'analisi di coerenza esterna orizzontale può essere rafforzata sviluppando l'analisi con gli obiettivi di altri strumenti di programmazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programma operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 che interviene anche sul tema del Cambiamento climatico e ambientale, attraverso misure volte alla transizione verso un'economia più verde, agendo su due versanti il miglioramento delle conoscenze della forza lavoro e lo sviluppo di nuove competenze attraverso una riqualificazione della manodopera. Il FSE prevede inoltre il sostegno di campagne specifiche di informazione e sensibilizzazione del pubblico e promuove l'educazione ambientale nelle scuole (obiettivo 3 PRQA). - Documento di avvio del procedimento del Piano Regionale Cave (PRC), approvato dalla Giunta il 1° agosto 2016, che individua tra gli obiettivi generali del piano la "Sostenibilità ambientale e territoriale". Il Piano intende ridurre al minimo gli impatti ambientali e territoriali derivanti dalle attività estrattive e favorisce, in primo luogo, l'impiego di materiali riutilizzabili. Il Piano promuoverà la localizzazione delle attività estrattive salvaguardando i valori ambientali del territorio e promuoverà modalità di coltivazione dei siti tali da non compromettere gli equilibri. - Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti - Proposta di piano, approvato dalla Giunta il 14 marzo 2017 in quanto con tale modifica si intende aggiornare il sistema impiantistico regionale, prevedendo l'eliminazione dell'impianto di trattamento termico di Selvapiana e l'inserimento dell'impianto di trattamento biologico (TMB) presso la discarica di Legoli. Tali interventi avranno come effetti ambientali e territoriali migliorativi rispetto al quadro vigente anche dal punto di vista della qualità dell'aria. - Piano di Tutela delle Acque della Toscana (ex art. 121 del 	Parzialmente accoglibile	<p>Per quanto riguarda la coerenza con il POR FSE, si valuta come decisamente pertinente il suggerimento di integrazione con gli obiettivi e gli strumenti. A tal fine sono in corso verifiche sulle migliori opportunità che il programma operativo può offrire in relazione all'obiettivo specifico D.1 (favorire la partecipazione informata dei cittadini e alle azioni per la qualità dell'aria) del PRQA e per la realizzazione degli interventi strutturali nei settori dell'informazione e dell'educazione ambientale. La sezione valutativa è stata integrata.</p> <p>Per quanto riguarda la coerenza con l'informativa preliminare del PRC, questa è stata sviluppata nella sezione valutativa.</p> <p>Relativamente alla modifica del PRB, la sezione valutativa è stata integrata.</p> <p>Rispetto all'informativa al PTA non si riscontrano elementi sufficienti per sviluppare un'analisi di coerenza. Si rimanda alla sezione valutativa del PTA.</p>

<p>D.Lgs 152/2006). Informativa al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 48 dello Statuto regionale, approvato dalla Giunta il 10 gennaio 2017, in quanto tra le misure adottate dal PTA vi è anche la riduzione dei fabbisogni energetici relativi ai sistemi idrici, tale azione può rappresentare un utile strumento per la riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera contribuendo al raggiungimento degli obiettivi del PRQA.</p>		
<p>per la valutazione di coerenza interna (orizzontale e verticale) si riportano le seguenti osservazioni</p>		
<p>Sarebbe opportuno strutturare la tabella di riepilogo della coerenza interna orizzontale seguendo il modello "Obiettivo specifici -risultato atteso - indicatore di risultato" ai fini di una maggior chiarezza. In aggiunta sarebbe opportuno riportare i valori attesi o quantomeno i valori attuali. Nel documento di piano, infatti viene indicato per ogni obiettivo specifico il risultato atteso, ad eccezione degli obiettivi specifici D1 e D 2.</p>	<p>Accoglibile</p>	<p>La tabella sarà riformulata secondo le indicazioni proposte</p>
<p>per l'analisi di fattibilità finanziaria:</p>		
<p>Nel paragrafo 3 "Analisi di fattibilità finanziaria" della parte II - sezione valutativa a conclusione del medesimo viene esplicitato che "Il piano pertanto non si configura come un piano di spesa ma come un piano di strategia che regola le attività antropiche che possono incidere negativamente sulla qualità dell'aria". Tuttavia sia in tale paragrafo che nel paragrafo 5 "Quadro finanziario di riferimento pluriennale" del Documento di Piano – Parte I viene rappresentato un quadro delle risorse per il triennio 2017-2019 che fa riferimento prevalente a risorse comunitarie del POR FESR 2014-2020 ed in via residuale a risorse statali connesse all'accordo programmatico tra Regione, Comune di Firenze e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare stipulato ai sensi del DM 16/10/2006 e sottoscritto in data 23/06/2011.</p> <p>Il quadro delle risorse presentato risulta inoltre solo parzialmente speculare rispetto all'insieme degli interventi previsti nel documento di piano ed i capitoli di bilancio coinvolti risultano tra l'altro afferenti al PRSE in scadenza, che, in ottemperanza alla risoluzione del C.R. n.13 del 6 ottobre 2015, non sono riproposti con la nuova legislatura. Occorre pertanto una revisione delle parti del documento sopra richiamate orientandosi tra le seguenti due alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora si voglia configurare l'atto di programmazione come un piano NON di spesa si dovrà: <ul style="list-style-type: none"> A) cassare il quadro finanziario delle risorse ed effettuare un espresso rinvio agli altri atti di programmazione (piani e programmi) per i cui interventi sono previste risorse finanziarie (cfr matrice degli interventi di cui al paragrafo 3-3 del Documento di piano in cui risultano coinvolti piani e programmi quali il PRIMM, il PRB, il PAER ed alcuni AdP); B) in alternativa occorre una ricognizione completa di tutte le risorse afferenti agli altri strumenti di programmazione per i quali la proposta di PRQA sembra operare in una logica di trasversalità. - qualora l'atto di programmazione si configuri INVECE, anche solo parzialmente, come un piano di spesa occorre una precisa indicazione delle risorse destinate agli interventi previsti. 	<p>Parzialmente accoglibile</p>	<p>Il piano si configura come un piano di spesa. Sarà predisposta l'indicazione delle risorse destinate agli interventi previsti per le risorse gestite direttamente. Per gli interventi inseriti negli altri piani (PRIIM, PRB, ecc..) si rimanda alle indicazioni finanziarie dei singoli piani.</p>
<p>Infine si osserva che, da una analisi di dettaglio per capitolo di bilancio, relativamente alle risorse inserite nel quadro finanziario, sia le risorse statali che quelle del POR FESR 2014-2020 in riferimento all'Azione 4.2.1.A.1 (Interventi di efficientamento energetico negli immobili sede delle imprese) risultano già destinate (prenotate e/o impegnate) ad interventi. Occorre al riguardo una specificazione se tali interventi risultano già avviati e se questi sono riconducibili, almeno in parte, a quelli oggetto dell'atto di programmazione esaminato.</p>	<p>Non accoglibile</p>	<p>La spesa delle risorse europee ha un preciso timing che non può essere ritardato dai tempi di approvazione del piano pertanto i bandi sono già in corso e finanziano gli interventi di efficientamento energetico, ricompresi nel PRQA (interventi E 4 e E 5)</p>
<p>per la valutazione degli effetti socio-economici (VESE):</p>		
<p>La valutazione tiene correttamente conto di tutte le dimensioni analitiche rilevanti, alla luce degli obiettivi del Piano. Prende in considerazione, in particolare, l'effetto del Piano sulla riduzione dei costi sanitari ascrivibili all'inquinamento e sul contenimento dei danni alle coltivazioni e al patrimonio storico-culturale. A questi aspetti</p>	<p>Accoglibile</p>	<p>Come richiesto, sarà realizzato un quadro di sintesi e una matrice di sintesi degli effetti secondo l'allegato f.</p>

<p>lega, correttamente, una riflessione sull'obiettivo di equilibrio di finanza pubblica, al raggiungimento del quale il Piano contribuisce in misura maggiore attraverso la riduzione della spesa sanitaria derivante da probabile riduzione di mortalità e morbilità associata a minori livelli di inquinamento. La valutazione manca tuttavia di un quadro di sintesi (punti di forza e di debolezza tra gli effetti significativi e rilevanti) e di una matrice di valutazione degli effetti del Piano, secondo quanto previsto dall'allegato f del Modello analitico.</p>		
<p>Si suggerisce di estendere e articolare in maniera più chiara la valutazione anche introducendo qualche elemento bibliografico.</p>	<p>Parzialmente accoglibile</p>	<p>Per quanto riguarda la bibliografia questa verrà intergrata. Si fa comunque presente che la bibliografia sul tema pertinente e più recente a livello regionale, risale allo studio del 2005 che è stato già citato</p>
<p>per il sistema di monitoraggio:</p>		
<p>Il paragrafo relativo al monitoraggio delle politiche descrive in termini generali il sistema di monitoraggio che si intende realizzare. Fermo restando quanto evidenziato per l'analisi di fattibilità finanziaria, relativamente alle risorse regionali, sono descritti con chiarezza gli indicatori finanziari e il relativo flusso di alimentazione; dovrebbe invece essere maggiormente esplicitato il monitoraggio delle informazioni (finanziarie, procedurali e fisiche) esterne all'ambito regionale con l'indicazione di: soggetti coinvolti, tempistica di monitoraggio, modalità di raccolta e gestione delle informazioni, ecc..</p>	<p>Non accoglibile</p>	<p>Il monitoraggio delle informazioni esterne all'ambito regionale, in altri termini dei PAC, sarà effettuato nell'ambito del tavolo permanente di coordinamento sull'inquinamento atmosferico a cui partecipano i comuni critici di cui alla DGR 1182/2015 e smi oltre ARPAT e il Consorzio LaMMA. Al momento non è possibile fornire le indicazioni circa tempistica di monitoraggio, modalità di raccolta e gestione delle informazioni, ecc.. in quanto sarà oggetto di definizione da parte del tavolo. Si ricorda che i PAC sono stati approvati a fine 2016 e il monitoraggio non è previsto come un obbligo dalla legge regionale 9/2010 ma comunque ne sarà dato conto nel primo rapporto di monitoraggio di piano.</p>
<p>Rispetto a quanto previsto dal modello analitico si segnala che non sono indicati esplicitamente gli indicatori di risultato associati agli obiettivi, pur se nella descrizione del sistema di monitoraggio (paragrafo 5 della Sezione valutativa) si fa riferimento a tale tipo di indicatori.</p>	<p>Accoglibile</p>	<p>La sezione valutativa è stata integrata</p>
<p>Si ricorda inoltre che per gli indicatori dovrà essere individuato, oltre all'eventuale valore iniziale (baseline), il valore atteso (target): ciò allo scopo di consentire la rilevazione dello stato di avanzamento del programma attraverso il raffronto tra tale valore e il valore realizzato. Tali valori potranno essere espressi in termini quantitativi quando l'indicatore lo permette, o consistere in una data se l'indicatore è costituito dalla realizzazione di un prodotto (predisposizione atti, indicazioni tecniche, etc.)</p>	<p>Non accoglibile</p>	<p>La quantificazione dei target per gli indicatori di monitoraggio ambientale e di realizzazione degli interventi del PRQA potrà essere definita nell'ambito del documento di monitoraggio del piano quando sarà disponibile l'aggiornamento dell'Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione IRSE, e potranno quindi essere predisposti aggiornamenti degli scenari emissivi che tengano conto dell'evoluzione tecnologica e socio-economica prevista, indipendente dal piano stesso (scenario emissivo di BAU Business As Usual), a cui si potrà aggiungere la definizione di scenari alternativi in termini di riduzione delle emissioni per gli interventi derivanti dal PRQA (scenario emissivo di Piano). Sulla base di tali scenari emissivi, potrà essere predisposta una applicazione modellistica in grado di restituire uno scenario di qualità dell'aria con la stima dei livelli di concentrazione degli inquinanti critici. Tali risultati potranno essere quindi valutati in base ai valori limite richiesti dalla normativa e quindi si potrà verificare il perseguimento degli obiettivi generali del PRQA.</p>

5 MOTIVAZIONI DELLE SCELTE

La logica con la quale è stato predisposto il documento finale del PRQA ha portato ad una articolazione delle azioni che ribadisce, anche grazie agli esiti del procedimento di VAS, chiare e dirette implicazioni ambientali volte alla tutela della risorsa aria.

In particolare, gli esiti della VAS hanno contribuito significativamente a rendere più chiara, efficace ed integrata l'azione del PRQA regionale per il perseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria oltre che a migliorare il sistema di monitoraggio complessivo del piano.